Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO n. 619

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 15 maggio 2012

INDICE

Commissioni congiunte

3ª (Affari esteri) e 4ª (Difesa-Senato) e III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa-Camera):

Plenaria . . . . . *Pag.* 5

Commissioni riunite

7ª (Istruzione) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):

Plenaria . . . . . *Pag.* 7

Commissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali:

Sottocommissione per i pareri . . . . . *Pag.* 11

Plenaria . . . . . » 13

2ª - Giustizia:

Plenaria . . . . . » 23

5ª - Bilancio:

Plenaria (pomeridiana) . . . . . » 35

Plenaria (notturna) (*)

6ª - Finanze e tesoro:

Plenaria . . . . . » 42

7ª - Istruzione:

Plenaria . . . . . » 53

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale (Grande Sud-Sì Sindaci-Popolari d'Italia Domani-Il Buongoverno-Fare Italia): CN:GS-SI-PID-IB-FI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLI): Per il Terzo Polo:ApI-FLI; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-P.R.I.; Misto-SIAMO GENTE COMUNE Movimento Territoriale: Misto-SGCMT.

(*) *Il riassunto dei lavori della Commissione (Notturna) 5ª (Bilancio) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 619º Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 15 maggio 2012.*

8ª - Lavori pubblici, comunicazioni:

Plenaria . . . . . *Pag.* 65

9ª - Agricoltura e produzione agroalimentare:

Plenaria . . . . . » 78

Comitato ristretto (Riunione n. 9) . . . . . » 80

Comitato ristretto (Riunione n. 10) . . . . . » 81

10ª - Industria, commercio, turismo:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 64) . . . . . » 82

Plenaria . . . . . » 82

11ª - Lavoro:

Plenaria . . . . . » 84

12ª - Igiene e sanità:

Plenaria . . . . . » 163

14ª - Politiche dell'Unione europea:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 44) . . . . . » 169

Commissione straordinaria

Per la tutela e la promozione dei diritti umani:

Plenaria . . . . . *Pag.* 170

Commissioni bicamerali

Inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

Comitato XI (Riunione n. 24) . . . . . *Pag.* 172

Plenaria . . . . . » 172

Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti:

Plenaria . . . . . » 175

Ufficio di Presidenza . . . . . » 176

Per l'infanzia e l'adolescenza:

Plenaria . . . . . » 177

Ufficio di Presidenza . . . . . » 178

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sull'esposizione a possibili fattori patogeni, con particolare riferimento all'uso dell'uranio impoverito:

Plenaria (*)

Sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale:

Plenaria . . . . . *Pag.* 179
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 77) . . . . . » 180

ERRATA CORRIGE . . . . . *Pag.* 181

(*) *Il riassunto dei lavori della Commissione (Uranio) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 619º Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 15 maggio 2012.*

COMMISSIONI CONGIUNTE

3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª (Difesa)

del Senato della Repubblica

con le Commissioni

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

della Camera dei deputati

Martedì 15 maggio 2012

Plenaria

10ª Seduta

Presidenza del Presidente della III Commissione della Camera
STEFANI

Intervengono il ministro degli affari esteri Terzi di Sant'Agata e il ministro della difesa Di Paola.

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente STEFANI *(LNP)* avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione radiofonica e satellitare della Camera dei deputati.

Avverte inoltre che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico, che sarà reso disponibile in tempi brevi.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Governo sul Vertice NATO di Chicago (20-21 maggio 2012)

Il presidente STEFANI svolge quindi un intervento introduttivo.

Il senatore DINI *(PdL)*, presidente della 3ª Commissione del Senato, commemora la recente scomparsa del senatore Gianpiero Cantoni, presidente della Commissione Difesa del Senato.

Il ministro TERZI DI SANT'AGATA e il ministro DI PAOLA rendono comunicazioni sull'argomento in titolo.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni il senatore CABRAS *(PD)*, il deputato Margherita BONIVER *(PdL)*, il senatore TORRI *(LNP)*, il deputato DI STANISLAO *(IdV)*, il senatore DINI *(PdL)*, presidente della 3ª Commissione del Senato, i deputati CIRIELLI *(PdL)*, presidente della IV Commissione della Camera dei deputati, e VERNETTI *(Misto-ApI)*, il senatore RAMPONI *(PdL)*, il deputato Federica MOGHERINI REBESANI *(PD)*, i senatori Magda NEGRI *(PD)* e GAMBA *(PdL)* e il deputato FRATTINI *(PdL)*.

Il ministro TERZI DI SANT'AGATA e il ministro DI PAOLA rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori elementi.

Ad una precisazione del senatore DINI *(PdL)*, presidente della 3ª Commissione del Senato, replica conclusivamente il ministro DI PAOLA.

Il presidente STEFANI dichiara chiuso il dibattito sulle comunicazioni rese dal Governo.

La seduta termina alle ore 15,45.

COMMISSIONI 7ª e 13ª RIUNITE

7ª (Istruzione pubblica, beni culturali)

13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Martedì 15 maggio 2012

Plenaria

8ª Seduta

Presidenza del Presidente della 7ª Commissione
POSSA

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(2564) ***BARBOLINI ed altri. – Disposizioni per il recupero, la tutela e la valorizzazione dei centri urbani e dei siti italiani inseriti nella «lista del patrimonio mondiale» dell'UNESCO***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta dell'8 maggio scorso.

In discussione generale interviene il presidente della 7ª Commissione, senatore POSSA *(PdL)*, il quale si sofferma in particolare sull'articolo 3, recante la copertura finanziaria. Benché su tale norma occorra evidentemente attendere il parere della Commissione bilancio, egli ne rileva infatti l'anomalia, atteso che si fonda su una diversa gestione del personale della Pubblica amministrazione. In particolare, manifesta perplessità sull'ipotesi che, nel caso di mancato conseguimento degli obiettivi previsti, sarebbe fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato, facendo da ciò discendere una copertura per ben 1.200 milioni di euro nel triennio. Si tratta dunque, a suo avviso, di una copertura solo ipotetica, che oltretutto investe problematiche consistenti di diritto del lavoro.

Stigmatizza inoltre l'assenza di un limite massimo agli interventi di tutela e valorizzazione contemplati dagli articoli precedenti, sicché la co-

pertura complessiva potrebbe anche non essere sufficiente per garantirli tutti.

Prende indi la parola la senatrice MAZZUCONI *(PD)*, la quale rileva preliminarmente l'importanza delle questioni affrontate dal disegno di legge in esame. Con particolare riferimento al tema degli sgravi fiscali, fa tuttavia presente che sarebbe opportuno che le relative quantificazioni non venissero differenziate rispetto ad analoghe forme di vantaggio fiscale, come quelle concesse nel caso del finanziamento ai partiti da parte di privati, al fine di non ingenerare perplessità nella pubblica opinione. Andrebbero inoltre chiariti e distinti, a suo avviso, i soggetti fruitori e le diverse forme di detrazione o di deduzione fiscale, nonché l'eventuale cumulo della nuova disciplina con il regime generale delle erogazioni liberali.

Il senatore BARBOLINI *(PD)* precisa che l'intento del disegno di legge è quello di offrire un incentivo aggiuntivo, di carattere premiale, rispetto alle misure di vantaggio già sancite dall'ordinamento vigente, fra cui ricorda le facilitazioni per le ristrutturazioni edilizie ed il risparmio energetico. In particolare, le misure prefigurate all'articolo 1 promuovono l'intervento pubblico. L'articolo 2 è rivolto invece a soggetti proprietari di beni limitrofi a siti di particolare pregio, che a suo avviso dovrebbero essere incentivati ad una migliore manutenzione. Diverso è invece il caso delle erogazioni liberali, che sono soggette al regime generale.

Quanto infine alle considerazioni del presidente Possa sulla possibile insufficienza della copertura finanziaria, conviene che si possa fare di più. Le cifre indicate nel provvedimento rappresentano tuttavia, a suo giudizio, un limite massimo che già costituisce un importante passo avanti rispetto alle condizioni attuali.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il presidente POSSA dichiara chiusa la discussione generale. Prima di concedere la parola ai due correlatori per le repliche, egli dà peraltro conto dell'audizione, svolta giovedì scorso, 10 maggio, dall'Ufficio di Presidenza delle Commissioni riunite, del professor Puglisi, presidente della Commissione italiana per l'UNESCO. Nel corso dell'incontro – riferisce il Presidente – l'audito ha illustrato preliminarmente la nuova procedura per la candidatura a sito UNESCO. Dallo scorso anno le candidature sono infatti proposte alla Commissione italiana per l'UNESCO che le trasmette al Ministero competente, il quale è tenuto a rispondere entro 180 giorni. In caso di parere favorevole da parte del Ministero, il direttivo della Commissione nazionale, nell'ambito del quale sono rappresentati tutti i Ministeri interessati, istruisce la richiesta per la Commissione UNESCO, che ha sede a Parigi. La richiesta è inoltrata tramite l'ambasciatore italiano presso l'UNESCO. Al riguardo, il professor Puglisi ha rivendicato il suo impegno a favore della nuova procedura, al fine di rafforzare il coordinamento fra i diversi soggetti nazionali interessati.

Con particolare riferimento al disegno di legge n. 2564, il professor Puglisi ha poi giudicato senz'altro meritevoli di attenzione gli obiettivi che esso si prefigge. Ha osservato poi che uno dei problemi principali è quello di assicurare le fonti di finanziamento necessarie al mantenimento dei siti. A questo proposito, ha suggerito forme di cofinanziamento che responsabilizzino gli enti locali rendendoli consapevoli degli oneri connessi alla corretta gestione dei siti riconosciuti. In tale contesto, ha giudicato indispensabile incentivare i privati a tutelare i beni pubblici ed ha perciò manifestato condivisione sulla seconda parte del disegno di legge.

Dopo aver sollecitato un forte impegno a favore dell'istruzione e della formazione dei giovani al fine di renderli consapevoli delle ricchezze presenti nelle loro città e farne degli attori capaci di valorizzarle, egli ha sottolineato che i lavori della Commissione italiana per l'UNESCO si svolgono su base strettamente volontaria e che la dotazione finanziaria annuale è pari ad appena 27.000 euro. Ha fatto quindi presente la necessità di intervenire sul Ministero degli affari esteri per incrementare la dotazione del personale comandato e di risorse disponibili prevedendo, come nel caso della Germania, che una quota un'aliquota delle risorse devolute all'UNESCO resti destinata alle attività della Commissione nazionale.

Il Presidente ha poi dato conto degli interventi dei Commissari. Il senatore Della Seta si è soffermato sulla possibilità di fissare criteri più rigorosi per l'individuazione delle aree e delle tipologie di intervento da effettuare, stabilendone una stretta connessione alle finalità del fondo previsto dal disegno di legge. I senatori Ferrante ed Asciutti hanno fatto presente la difficoltà di distinguere la tipologia di spese in casi particolari, facendo l'esempio di una frana che interessi il sito UNESCO di Assisi. La senatrice De Feo ha sollecitato un intervento dell'UNESCO per la tutela dei siti di Pompei, del centro storico di Napoli e di Villa Adriana che, per ragioni diverse, sono in condizioni di imminente pericolo. Il senatore Andria ha auspicato che il disegno di legge consideri anche le problematiche relative alla tutela di aree vaste e ha chiesto quali possano essere gli strumenti per procedere al monitoraggio sulla corretta gestione dei siti una volta ottenuto il riconoscimento. Il senatore Asciutti ha chiesto infine se la legge n. 177 del 2006, recante misure speciali per i siti UNESCO, abbia bisogno, a giudizio dell'audito, di un aggiornamento.

Ai quesiti ha risposto il professor Puglisi, il quale ha anzitutto ritenuto che un utile criterio di discrimine possa essere quello fra la conservazione straordinaria e la valorizzazione dei siti. Le disponibilità del fondo individuato dal disegno di legge potrebbero essere inoltre utilizzate, a suo avviso, nell'ambito dei cofinanziamenti europei. Egli ha poi evidenziato che i casi citati dalla senatrice De Feo sono emblematici della difficoltà di gestire i beni culturali, al di là dell'eccesso di burocrazia. L'UNESCO può del resto contare soltanto sulla propria azione di *moral suasion* denunciando eventuali fenomeni di cattiva gestione dei siti e arrivando, come *extrema ratio*, ad espellere le località dal novero dei siti tutelati. Ha poi osservato che la particolare complessità delle vicende campane è dovuta alla pesante sovrapposizione delle competenze amministrative di

diversi enti territoriali. Per quanto riguarda la possibilità che venga allestita una nuova discarica nei pressi di Villa Adriana a Tivoli, ha evidenziato che – onde non far uscire il sito dall'elenco UNESCO – occorre che non venga interessata la cosiddetta zona di rispetto *(buffer zone)*. Ha fatto quindi presente che la tutela dell'UNESCO non significa «museificazione» dei centri storici e che bisogna investire anche nella formazione per una corretta valorizzazione dei siti riconosciuti. Da ultimo, ha sottolineato che è necessaria un'azione più vigile del Ministero degli affari esteri sulle modalità con cui vengono riconosciuti i siti, poiché è recentemente accaduto che siano state effettuate scelte, a prescindere dalle valutazioni tecniche favorevoli o contrarie, sulla base di decisioni assembleari con pregiudizio degli interessi italiani.

In sede di replica prende quindi la parola il correlatore DELLA SETA *(PD)*, il quale condivide l'apprezzamento espresso da tutti i senatori intervenuti in discussione generale in merito al contenuto del disegno di legge in esame. Fa quindi presente che eventuali proposte emendative potrebbero riguardare l'inserimento dei beni immateriali nell'ambito della tutela dell'UNESCO ed in tal caso andrebbe prestata particolare attenzione alla coerenza dell'intero testo del disegno di legge. Per quanto riguarda la copertura finanziaria degli sgravi connessi alle azioni di tutela, nell'auspicio che il Governo continui a prevedere le attuali deduzioni del 36 per cento e del 35 per cento per le ristrutturazioni ed il recupero energetico, reputa opportuno individuare percentuali che non siano in concorrenza con quelle già fissate dalla legge anche per quanto riguarda la fissazione di limiti massimi relativamente al tetto di spesa.

Replica a sua volta il correlatore ASCIUTTI *(PdL)* che concorda con le considerazioni del correlatore Della Seta. Tiene inoltre a precisare che il disegno di legge si prefigge uno scopo da tempo perseguito dalla 7ª Commissione, rispetto al quale occorre individuare i limiti dell'intervento normativo. Ritiene peraltro che il parere della Commissione bilancio sarà particolarmente significativo con riferimento al meccanismo di copertura e al sopracitato tetto agli sgravi fiscali. Riconosce comunque la necessità di chiarire alcuni aspetti, come ad esempio quelli evidenziati dal presidente Possa, ribadendo il rilievo dell'intento sotteso alla proposta legislativa.

Su proposta del PRESIDENTE, le Commissioni riunite convengono indi di fissare a giovedì 24 maggio alle ore 18 il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,05.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Martedì 15 maggio 2012

Sottocommissione per i pareri

200ª Seduta

Presidenza del Presidente
BATTAGLIA

La seduta inizia alle ore 14.

(2805, 128, 2051, 2122 e 2836-A) ***Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge dei deputati Mussolini e Carlucci; Bindi ed altri; Palomba e Borghesi; Capano e Ferranti; Binetti ed altri; Brugger e Zeller e del disegno di legge d'iniziativa governativa

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BATTAGLIA *(PdL)*, dopo aver illustrato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(*Doc.* XXII, n. 7-10/*ter*) ***Proposta di modifica dell'articolo 7 della deliberazione del Senato della Repubblica del 16 marzo 2010 recante: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni***

(Parere alla 4ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore SALTAMARTINI *(PdL)* riferisce sul documento in titolo, proponendo di esprimere un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/35/UE in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE (n. 464)

(Osservazioni alla 10ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore BATTAGLIA *(PdL)*, dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di formulare osservazioni non ostative.

Concorda la Sottocommissione.

(3249) ***Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita***

(Parere all'11ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte favorevole, in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo)

Il relatore BATTAGLIA *(PdL)* illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.

Quanto all'emendamento 12.1000, propone di esprimere un parere favorevole, considerata la competenza legislativa primaria attribuita in materia dalla Costituzione alle Regioni, pur segnalando che i criteri indicati nel comma 1, in particolare quelli contenuti nella lettera *d)*, appaiono di eccessivo dettaglio. Con riferimento agli emendamenti 66.1000 e 68.1000, propone di formulare un parere non ostativo, rilevando l'opportunità di prevedere, in luogo dell'intesa con la Conferenza unificata, l'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, trattandosi di materie di competenza regionale. Si sofferma, quindi, sull'emendamento 67.1000, sul quale propone di esprimere un parere non ostativo, osservando che la definizione dei criteri generali e delle priorità non dovrebbe riguardare la formazione professionale, in quanto essa è una materia riconducibile alla competenza generale residuale delle Regioni. Illustra, infine, l'emendamento 68.0.100, per il quale propone di formulare un parere non ostativo, segnalando, al comma 1, la necessità di prevedere un coinvolgimento delle Regioni in sede di adozione dei decreti legislativi ivi previsti.

Propone, infine, di esprimere un parere non ostativo sui restanti emendamenti, nonché sui relativi subemendamenti, riferendo ad essi le osservazioni formulate sugli emendamenti.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,10.

Plenaria

387ª Seduta

Presidenza del Presidente
VIZZINI

Intervengono il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Patroni Griffi e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Malaschini.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(3284) ***Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica***
(Parere alle Commissioni 1ª e 5ª riunite, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di giovedì 10 maggio.

Il senatore BIANCO *(PD)* preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta del relatore, avanzata nella seduta precedente, di riconoscere la sussistenza dei presupposti costituzionali, motivata dalle condizioni economiche e finanziarie del Paese.

Il senatore SALTAMARTINI *(PdL)* preannuncia che il Gruppo del Popolo delle Libertà voterà a favore della proposta del relatore e sottolinea come il contenimento della spesa sia di rilievo cruciale per il contenimento del debito del Paese.

Il senatore DIVINA *(LNP)* preannuncia il voto di astensione del suo Gruppo, rilevando l'improprietà della nomina di un commissario straordinario da parte di un Governo nei fatti commissariale, con l'obiettivo di affrontare la questione della qualità della spesa pubblica.

Intervenendo sull'ordine dei lavori, il senatore CALDEROLI *(LNP)* nota che la legge n. 400 del 1988 prevede che il Governo può nominare un commissario straordinario per lo svolgimento di determinate funzioni. Pertanto, non sarebbe stato necessario emanare un decreto-legge per tale scopo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole, avanzata dal relatore, sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta – per la procedura che sta per iniziare – l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno e la trasmissione radiofonica e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, tali forme di pubblicità vengono adottate per la procedura informativa.

Avverte, inoltre, che per la stessa procedura sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione in ordine a interventi concernenti il lavoro pubblico, con particolare riguardo alla valorizzazione del merito, e l'efficienza nelle pubbliche amministrazioni

Il PRESIDENTE introduce gli argomenti oggetto delle comunicazioni del Ministro e lo invita a prendere la parola.

Il ministro PATRONI GRIFFI sottolinea l'intendimento del Governo di realizzare gli obiettivi di razionalizzazione, valorizzazione del merito e della professionalità e organizzazione efficiente dei servizi da erogare, sottesi anche ai provvedimenti di riforma realizzati dal Governo precedente e ribaditi nell'ultimo Piano nazionale delle riforme. A tal fine, è necessario un intervento normativo mirato, che assicuri il concreto dispiegarsi dei princìpi di meritocrazia ed efficienza e il tendenziale adeguamento della disciplina del lavoro pubblico a quella del rapporto di lavoro privato.

A ciò corrisponde il protocollo d'intesa con le organizzazioni sindacali. Esso è fondato sull'esigenza primaria di determinare condizioni condivise per rafforzare la coesione sociale e conferire ulteriore efficacia all'azione pubblica, tramite l'adeguamento delle politiche di gestione del lavoro pubblico alle mutate condizioni economiche e sociali. Il documento ha ricevuto l'importante condivisione delle Regioni e degli enti locali, segno del coinvolgimento dei vari livelli di governo che dovrebbe rendere più fluida l'attuazione di politiche economiche necessariamente severe.

L'intesa, nei suoi aspetti essenziali, coinvolge il settore del lavoro pubblico, le relazioni sindacali e la valorizzazione della professionalità dei dipendenti pubblici negli aspetti specifici della valutazione delle *performance*, dell'autonomia della dirigenza pubblica e della formazione del funzionario pubblico.

L'intervento normativo che scaturirà dall'accordo dovrà confermare e rafforzare i princìpi previsti dall'articolo 97 della Costituzione, con particolare riferimento all'accesso per concorso pubblico, ribadire che il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è la forma consueta per fare fronte ai fabbisogni ordinari delle pubbliche amministrazioni, disciplinare le tipologie di lavoro flessibile e a termine utilizzabili per esigenze temporanee o eccezionali, tenendo conto delle peculiarità di alcuni settori, quali la sanità, l'istruzione e la ricerca e contrastando meccanismi diversi dalla conversione del rapporto in lavoro a tempo indeterminato; disciplinare percorsi di accesso ispirati alla cosiddetta *tenure track*, nel rispetto dell'articolo 97 della Costituzione, e riordinare la disciplina dei licenziamenti disciplinari, collegandola, mediante la tipizzazione legale delle cause e delle relative tutele, a un rafforzamento dei doveri. A quest'ultimo proposito, sottolinea che le sanzioni dei funzionari pubblici sono disciplinate prevalentemente per legge, a differenza che nel settore privato: pertanto, il datore di lavoro, in caso di reintegro per licenziamento illegittimo, sopporta in proprio le conseguenze risarcitorie. A tale riguardo, ricorda che la Corte costituzionale ha ribadito l'esigenza di evitare forme onerose di *spoil system* a carico della collettività.

Si sofferma quindi sul tema delle relazioni sindacali. Superata la concertazione, che favoriva lo scivolamento verso ipotesi di cogestione a carattere paracontrattuale anche in materia organizzativa, è comunque necessario assicurare forme di coinvolgimento delle istanze rappresentative, fermi i poteri determinativi unilaterali delle pubbliche amministrazioni. A tal fine, vi è l'intenzione di conferire trasparenza all'adozione delle misure di ottimizzazione organizzativa e di riqualificazione della spesa; ad esempio, con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali nelle procedure di mobilità, in coerenza con quanto accade nel settore privato.

A proposito dei sistemi di misurazione e valutazione, sottolinea l'impegno ad assicurare una maggiore semplificazione e l'effettività del modello previsto dal decreto legislativo n. 150 del 2009: esso prevede che il sistema delle fasce di merito è soggetto a contrattazione, ma quel sistema non si applica ai dipendenti del Ministro dell'economia, delle agenzie fiscali, della Presidenza del Consiglio di ministri e di gran parte dei settori dell'istruzione e della ricerca, per i quali è previsto solo un adeguamento ai princìpi di quel decreto legislativo. Lo stesso vale per i dipendenti delle Regioni e delle autonomie locali. Pertanto, è opportuno individuare un sistema che tenga conto della *performance* organizzativa, come parametro di valutazione delle figure dirigenziali, e della *performance* individuale per le valutazioni e le incentivazioni all'interno dell'ufficio, nel presupposto che occorre garantire un adeguato servizio pubblico, per cui la prima valutazione non può che riguardare le unità che garantiscono quel servizio.

Per quanto riguarda la dirigenza, occorrono interventi che rafforzino la sua autonomia e rendano effettivi i meccanismi di responsabilità per mancato raggiungimento degli obiettivi. Il conferimento dell'incarico deve avvenire sulla base di metodi trasparenti e idonei a scegliere la per-

sona giusta per gli obiettivi da raggiungere in quel momento; il ricorso a dirigenti esterni deve esservi solo per assicurare professionalità di alto livello, per tempo ed esigenze limitati, e non per favorire una carriera impropria.

La mobilità tra amministrazioni deve essere sviluppata, rimuovendo i vincoli inutili a fronte delle esigenze di flessibilità organizzativa. Si farà ricorso a sistemi incentivanti che tengano conto dei risultati in base alla effettiva disponibilità di risorse strumentali e umane. Inoltre, vanno premiati i dirigenti capaci di motivare i dipendenti delle unità da loro dirette. Infine, vanno attribuiti al dirigente i compiti e le responsabilità inerenti alle misure e ai modelli organizzativi di prevenzione della corruzione, con conseguente rotazione negli incarichi, di una rigida disciplina delle incompatibilità e penetranti obblighi di trasparenza.

Ribadisce la centralità della formazione per il cambiamento della cultura e dei valori delle pubbliche amministrazioni, nonché per il miglioramento dei risultati individuali e organizzativi. Si dovrebbe coniugare il modello francese ENA, fondato sulla unicità del reclutamento, e quello anglosassone «Oxbridge», che si avvale di una rete di eccellenza universitaria, da arricchire con l'esperienza italiana delle Scuole superiori delle amministrazioni.

In conclusione, sottolinea il significato della proposta, coerente con un riformismo istituzionale capace di inserire ogni progressivo intervento nel solco delle innovazioni tracciate in precedenza e di attuare le disposizioni vigenti, salva la possibilità di correttivi. Per assicurare il buon funzionamento del settore pubblico, oltre alle politiche di settore occorrono quelle di contesto, quali le liberalizzazioni, le semplificazioni e la prevenzione dei fenomeni di cattiva amministrazione, nonché politiche di trasparenza totale.

Intervengono quindi alcuni senatori per commenti e quesiti.

Il senatore PASTORE *(PdL)* apprezza la cautela nell'apportare alcune correzioni alla disciplina del lavoro pubblico, senza travolgere le disposizioni approvate con larga maggioranza parlamentare nel 2009. In particolare, sottolinea l'opportunità di rendere coerente la disciplina del lavoro pubblico con quella del settore privato: allora, è necessario attendere gli esiti della riforma del mercato del lavoro proposta dal Governo, in fase avanzata di esame, e limitare l'intervento nel settore pubblico a misure dirette a soddisfare esigenze contingenti e a risolvere le criticità più evidenti.

La senatrice ADAMO *(PD)* sottolinea l'esigenza di mantenere la coesione sociale in una fase assai difficile per l'economia del Paese: a tal fine, il Governo dovrebbe garantire un confronto approfondito fra le pubbliche amministrazioni con riguardo alla revisione della spesa.

Dopo aver richiamato l'attenzione sulle procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali, condivide la proposta di assicurare una mag-

giore mobilità attraverso il temperamento di alcune rigidità, ma tenendo ferme le garanzie per i diritti dei lavoratori.

Infine, sottolinea la necessità di derogare al principio generale del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per l'autorizzazione delle sostituzioni nel sistema scolastico.

La senatrice INCOSTANTE *(PD)* sottolinea la necessità di adeguare la pubblica amministrazione al mutamento del contesto economico e sociale. Richiama l'attenzione sulle forme di lavoro a tempo determinato, in particolare quelle di livello dirigenziale o manageriale, che apportano duttilità ed efficienza. Inoltre, sia pure con tutte le garanzie necessarie, occorrono procedure certe per l'irrogazione di sanzioni disciplinari, compreso il licenziamento.

Quanto alla valutazione, sollecita l'adozione di sanzioni per le amministrazioni che non attuano i princìpi introdotti dal decreto legislativo n. 150 e auspica che lo Stato sostenga le amministrazioni locali, anche attraverso le attività delle università e dei centri di eccellenza.

Infine, richiama l'attenzione sulla trasparenza delle procedure e sul contrasto alla corruzione, mediante la prevenzione e la sollecitazione delle amministrazioni più a rischio, prevedendo anche un rapporto periodico al Parlamento.

Il senatore BIANCO *(PD)* apprezza l'approccio non enfatico del Ministro e assicura il sostegno del suo Gruppo alle azioni preannunciate. In particolare, sottolinea il rilievo di una maggiore mobilità nella pubblica amministrazione, nel presupposto che i dirigenti sono organizzatori piuttosto che specialisti di settori specifici. Inoltre, sollecita l'introduzione di procedure certe e tempestive per l'irrogazione di sanzioni disciplinari, quali ad esempio il licenziamento, quando non vi sia una prestazione di lavoro dignitosa.

Il senatore PARDI *(IdV)* chiede quale sia la valutazione del Governo sull'*iter* dei disegni di legge per il contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione. Inoltre, domanda una valutazione sugli effetti delle decurtazioni lineari disposte dal Governo precedente sul bilancio di tutti i dicasteri e ricorda i costi degli enti *in house* e delle consulenze esterne. Domanda se il Governo intenda revocare le norme introdotte dal ministro Brunetta a proposito dell'integrazione delle sezioni regionali della Corte dei conti con personale politico, e quali siano le determinazioni a proposito del mantenimento delle Province. Chiede conto dell'attuazione del processo di innovazione tecnologica nella pubblica amministrazione, in particolare nel settore della giustizia, e dei gravi ritardi nei pagamenti alle imprese, nonché sull'effettiva semplificazione della normazione. Auspica una serie di azioni per ridurre il personale comandato nelle pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento ai magistrati, e una analisi di impatto preventiva della semplificazione normativa nel settore ambientale. Infine, chiede se sia stata completata la ricognizione delle dispo-

sizioni normative incompatibili con il principio di semplificazione e quale sia lo stato di elaborazione dei regolamenti di delegificazione.

Il senatore SALTAMARTINI *(PdL)* sottolinea la necessità di coniugare la legittimazione democratica della pubblica amministrazione con i princìpi costituzionali di buon andamento e di efficacia. In particolare, l'organizzazione della pubblica amministrazione dovrebbe assicurare un orario degli uffici pubblici che soddisfi esigenze di funzionamento globale e non di singoli uffici. Inoltre, sottolinea l'urgenza di procedere alla dematerializzazione dei documenti della pubblica amministrazione e lamenta il ritardo nell'attuazione del codice dell'amministrazione digitale, causato dalla scarsa cultura dell'efficienza e della razionalità nei processi burocratici.

La senatrice BASTICO *(PD)* auspica che, a fronte delle azioni per una razionalizzazione della spesa pubblica, siano salvaguardati i livelli delle prestazioni ai cittadini, anche attraverso convenzioni nazionali per l'acquisizione di forniture.

Nel processo di riordino del precariato, sottolinea la distinzione tra i servizi interni alla pubblica amministrazione e quelli rivolti agli utenti, per esempio nei settori della sicurezza, dell'istruzione e della sanità, dove la stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato è più impellente. Inoltre, si sofferma sulla valutazione dei dirigenti, obiettivo difficile ma imprescindibile per il buon andamento della pubblica amministrazione: è necessario definire con chiarezza il progetto politico e gli obiettivi strategici alla stregua dei quali misurare le *performance* dei dirigenti.

Il senatore MALAN *(PdL)* chiede quale sia lo stato di attuazione del codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82 del 2005). In proposito, rileva che molte amministrazioni si rivolgono ai cittadini senza indicare un indirizzo di posta elettronica di riferimento e richiedono documenti di cui sono già in possesso, o direttamente o per il tramite di altre amministrazioni.

Il PRESIDENTE, tenuto conto della complessità dei quesiti rivolti al Ministro, propone di rinviare la replica ad altra seduta.

La Commissione conviene.

Il seguito della procedura informativa è quindi rinviato.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 24 E CONNESSI (RIFORMA DEL PARLAMENTO E FORMA DI GOVERNO)

Il senatore BIANCO *(PD)* prospetta l'opportunità di organizzare i lavori con tempi più serrati, tenuto conto anche delle sollecitazioni che provengono dal Presidente della Repubblica e dall'opinione pubblica. Auspica

che, in ogni caso, l'esame si concluda nelle sedute previste per la prossima settimana. Successivamente, la Commissione potrà proseguire e concludere l'esame di disegni di legge in materia di Carta delle autonomie (nn. 2259 e connessi), in relazione ai quali i relatori hanno presentato nuovi emendamenti, a seguito dell'elaborazione svolta nel comitato ristretto.

Il PRESIDENTE condivide la sollecitazione del senatore Bianco: entro la prossima settimana l'esame dei disegni di legge costituzionale in titolo potrà concludersi con il dovuto approfondimento e senza comprimere il dibattito su altri importanti provvedimenti all'esame della Commissione.

Per quanto riguarda i disegni di legge in materia di Carta delle autonomie, ricorda che la Commissione bilancio ancora non si è pronunciata né sul testo né sugli emendamenti. Trattandosi di un provvedimento collegato alla manovra finanziaria, eventuali pareri contrari sugli emendamenti, motivati ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti sarebbero causa di inammissibilità.

Il senatore BIANCO *(PD)* sottolinea l'opportunità di rivolgersi al Presidente del Senato affinché solleciti la Commissione bilancio ad esprimere il parere.

Il PRESIDENTE si riserva di interloquire direttamente con il Presidente della Commissione bilancio, prima di investire della questione la Presidenza del Senato.

Il senatore PASTORE *(PdL)* ricorda che il Governo dovrebbe esprimere il suo parere su questioni di rilievo critico, quali l'unione fra comuni e il mantenimento delle province.

Il senatore CALDEROLI *(LNP)* ricorda la disponibilità espressa dal suo Gruppo, che qui conferma, a favorire un *iter* celere dei disegni di legge costituzionale in titolo. Tuttavia, trattandosi di una riforma costituzionale, è necessario assicurare l'approfondimento dovuto.

Per quanto riguarda l'esame di disegni di legge in materia di Carta delle autonomie, una sollecitazione rivolta alla Commissione bilancio non sarebbe sufficiente: sussistono posizioni divergenti di alcuni dicasteri e il Ministero dell'economia ha manifestato riserve con riguardo all'onere finanziario di alcune disposizioni.

Il PRESIDENTE precisa che il dibattito sui disegni di legge costituzionale in titolo si è svolto con tempi adeguati e con i dovuti approfondimenti.

Il senatore PARDI *(IdV)* manifesta la contrarietà del suo Gruppo a una modifica dell'organizzazione dei lavori. Si tratta di una riforma che

pone in discussione la tenuta democratica del sistema costituzionale e vi è preoccupazione per la proposta appena avanzata di accelerare l'*iter*.

Inoltre, chiede informazioni sulla riunione informale che si è svolta nella mattinata di oggi tra il relatore e i rappresentanti di alcuni Gruppi parlamentari.

Il PRESIDENTE precisa che non è stata convenuta alcuna modifica dell'organizzazione dei lavori concordata. Inoltre, informa che la riunione che si è svolta questa mattina è stata richiesta dai rappresentanti di alcuni Gruppi parlamentari per una valutazione di temi specifici. In qualità di relatore sui disegni di legge costituzionale in titolo, ribadisce la più ampia disponibilità al confronto, anche con i rappresentanti del Gruppo dell'Italia dei Valori.

IN SEDE REFERENTE

(24) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI. – Modifiche agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo***

(216) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSSIGA. – Revisione della Costituzione***

(873) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PINZGER e Helga THALER AUSSERHOFER. Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo***

(894) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'ALIA. – Modificazione di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti forma del Governo, composizione e funzioni del Parlamento nonché limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(1086) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CECCANTI ed altri. – Modifiche alla Costituzione relative al bicameralismo e alla forma di governo***

(1114) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE ed altri. – Modifiche alla Parte II della Costituzione e all'articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, in materia di composizione e funzioni della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica, formazione e poteri del Governo, età e attribuzioni del Presidente della Repubblica, nomina dei giudici costituzionali***

(1218) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MALAN. – Revisione dell'ordinamento della Repubblica sulla base del principio della divisione dei poteri***

(1548) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BENEDETTI VALENTINI. – Modifiche all'articolo 49, nonché ai titoli I, II, III e IV della Parte seconda della Costituzione, in materia di partiti politici, di Parlamento, di formazione delle leggi, di Presidente della Repubblica, di Governo, di pubblica amministrazione, di organi ausiliari, di garanzie costituzionali e di Corte costituzionale***

(1589) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Anna FINOCCHIARO ed altri. – Modifica di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti la forma del Governo, la composizione e le funzioni del Parlamento nonché i limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(1590) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CABRAS ed altri. – Modifiche alla Parte II della Costituzione, concernenti il Parlamento, l'elezione del Presidente della Repubblica e il Governo***

(1761) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MUSSO ed altri. – Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica***

(2319) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BIANCO ed altri. – Modifica dell'articolo 58 della Costituzione, in materia di abbassamento dell'età anagrafica per l'elettorato attivo e passivo del Senato della Repubblica***

(2784) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Adriana POLI BORTONE ed altri. – Modifiche alla Costituzione in materia di istituzione del Senato delle autonomie, riduzione del numero dei parlamentari, soppressione delle province, delle città metropolitane e dei comuni sotto i 5000 abitanti, nonché perfezionamento della riforma sul federalismo fiscale***

(2875) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – OLIVA. – Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di riduzione dei parlamentari, di eliminazione della disposizione che prevede l'elezione dei senatori nella circoscrizione Estero e di riduzione del limite di età per l'elettorato passivo per la Camera dei deputati***

(2941) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di Governo***

(3183) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – FISTAROL. – Modifiche al titolo V della Parte II della Costituzione in materia di istituzione del Senato federale della Repubblica, composizione della Camera dei deputati, del Senato federale della Repubblica, del Governo e dei Consigli regionali, nonché in materia di accorpamento delle regioni, di popolazione dei comuni e di soppressione delle province***

(3204) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CALDEROLI ed altri. – Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di Governo***

(3210) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – RAMPONI ed altri. – Modifica degli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di presenza delle donne nel Parlamento***

(3252) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CECCANTI ed altri. – Modifiche alla Costituzione relative al bicameralismo, alla forma di governo e alla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e regioni***

– e petizioni nn. 9, 216, 259, 322, 651, 1208, 1369 e 1400 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 10 maggio.

Continua la trattazione degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto della seduta pomeridiana del 9 maggio, riferiti al testo unificato proposto dal relatore, pubblicato il 18 aprile.

Il senatore PASTORE *(PdL)* illustra l'emendamento 8.8, diretto a prevedere che la nomina del Presidente del Consiglio da parte del Presidente della Repubblica sia fondata sui risultati delle elezioni. Si tratta di

una prassi già affermata, ma ancora non esplicitata in Costituzione. A suo avviso, si tratta di un passaggio necessario, tenuto conto dell'assetto nuovo che si intende conferire alle prerogative del Governo, nonché dell'esigenza di ostacolare eventuali mutamenti di maggioranza nel corso della legislatura.

Il senatore MALAN *(PdL)* ritira l'emendamento 8.7, di contenuto identico all'8.8. Si sofferma quindi sull'emendamento 8.9, diretto a introdurre la mozione di censura nei confronti dei singoli Ministri che, se approvata, comunque non comporterebbe l'obbligo di revoca. Inoltre, dà conto dell'emendamento 8.12, che prevede l'incompatibilità dell'ufficio di Ministro con l'appartenenza a una delle due Camere e prevede la supplenza, anche temporanea, nel caso in cui il parlamentare accetti la nomina a Ministro.

Il senatore CECCANTI *(PD)* osserva che, prevedendosi la revoca dei Ministri da parte del Presidente del Consiglio, dovrebbe essere esclusa la possibilità del Parlamento di manifestare la sfiducia nei confronti di un singolo Ministro.

Il senatore PARDI *(IdV)* illustra l'emendamento 8.2, soppressivo dell'articolo 8, e ribadisce il dissenso da un potere di revoca dei Ministri da parte del Presidente del Consiglio. In proposito, ricorda che anche in mancanza di tale potere, in passato i Presidenti del Consiglio hanno di fatto sollevato dall'incarico e sostituito diversi Ministri.

Più in generale, contesta il sovradimensionamento dei poteri del Presidente del Consiglio e la sottrazione di prerogative al Presidente della Repubblica, in un tentativo improprio di conferire autorevolezza al *premier* con espedienti di ingegneria costituzionale.

Infine, dà conto dell'emendamento 8.10, che impedisce l'accesso alle cariche di Governo di coloro nei confronti dei quali sia stato disposto il rinvio a giudizio per reati non colposi, e dell'emendamento 8.11, in base al quale non possono ricoprire cariche di Governo le persone che si trovano in conflitto di interessi; in particolare, sarebbe preclusivo il conflitto di interessi per i titolari di proprietà aziendali nei mezzi di comunicazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

GIUSTIZIA (2ª)

Martedì 15 maggio 2012

Plenaria

316ª Seduta

Presidenza del Presidente
BERSELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Mazzamuto.

Interviene, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, il capo del dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, dottor Luigi Birritteri.

La seduta inizia alle ore 13,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione radiofonica, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tali forme di pubblicità sono dunque adottate per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, del Capo del dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, dottor Luigi Birritteri, in ordine allo schema in materia di geografia dei giudici di pace (A.G. 455) e sull'emanando schema di decreto legislativo in materia di ridefinizione dei circondari dei tribunali ordinari

Prosegue l'audizione del dottor Birritteri, sospesa nella seduta del 9 maggio scorso.

Il presidente BERSELLI ricorda che nel corso della seduta del 9 maggio, il dottor Birritteri ha riferito in ordine ai criteri seguiti per la rior-

ganizzazione sul territorio degli uffici giudiziari sia di giudici di pace che dei tribunali di primo grado. Ricorda peraltro che nel corso della suddetta seduta alcuni colleghi hanno iniziato a porre quesiti. In proposito ribadisce l'esigenza che le domande da porre in sede di audizione si concentrino unicamente sui criteri e i parametri della delega e non su singole esigenze di carattere locale.

Interviene quindi il senatore BENEDETTI VALENTINI *(PdL)* il quale dà preliminarmente atto della estrema cortesia e disponibilità manifestata dal dottor Birritteri. Tale disponibilità, però, non fa venir meno l'esigenza fortemente sentita di un confronto sul piano politico con la Commissione da parte del Ministro. A ben vedere, il Guardasigilli ha ritenuto, invece di venire a riferire in Commissione, di affrontare la tematica della revisione delle circoscrizioni giudiziarie in sede di Consiglio superiore della magistratura, quantificando i possibili risparmi e illustrando i criteri da seguire. Pur ammettendo che vi siano dei potenziali risparmi in esito alla revisione delle circoscrizioni, non si può non osservare, con riguardo ai criteri, il Governo debba puntualmente attenersi a quelli indicati nella legge delega. Tale legge è stata il frutto di un accordo fra tutte le parti politiche. In particolare, oggetto di mediazione è stata l'obbligo di assicurare la presenza di tribunali di primo grado in tutti i capoluoghi di provincia. Nella revisione non si può poi prescindere dai criteri indicati dalle lettere da *b)* ad *f)*. Un'applicazione puntuale di tali criteri non dovrebbe indurre, come invece sembra doversi apprendere dalla relazione predisposta dal Comitato di studio ministeriale, alla mera soppressione dei tribunali. La soppressione, infatti, se si procede applicando la lettera *e)* della delega, in combinato disposto con la lettera *d)*, non può che rappresentare l'estrema ratio. Conclude chiedendo al Capo del dipartimento di chiarire se in sede di adozione dell'emanando schema di decreto legislativo si stia dando priorità al criterio di delega di cui alla lettera *e)*, che impone che si tenga conto, in sede di revisione, del riequilibrio territoriale, demografico e funzionale.

Il senatore MUGNAI *(PdL)* si sofferma dapprima sulla relazione predisposta dal Comitato di studio, concordando con taluni dei rilievi critici formulati dal senatore Benedetti Valentini. Nel condividere l'idea per la quale la soppressione debba rappresentare l'estrema *ratio*, ricorda gli esiti diametralmente opposti, ai quali, per la revisione delle circoscrizioni giudiziarie, giungeva lo studio compiuto per il Dicastero dalla società Accenture.

Il senatore CALIENDO *(PdL)* sottolinea in primo luogo l'esigenza che il Ministro della giustizia venga a riferire direttamente alla Commissione sulla questione afferente la revisione delle circoscrizioni giudiziarie in relazione agli adottandi schemi di decreto legislativo. Dopo aver svolto talune considerazioni sulle modifiche apportate nel corso degli anni alla geografia giudiziaria, ed in particolare alla creazione di tribunali e di se-

zioni distaccate, si sofferma sui criteri seguiti per l'adozione dello schema di decreto legislativo in materia di giudici di pace. In proposito, sottolinea come solo con riguardo ai giudici di pace la legge delega individui l'esigenza di prevederne l'accentramento presso i tribunali dei capoluoghi, mentre in relazione ai tribunali e alle sezioni distaccate nulla si prevede. Anzi, l'esigenza prioritaria è rappresentata dalla garanzia di efficienza del servizio giustizia, senza l'indicazione di ulteriori criteri oggettivi. Conclude ribadendo l'esigenza di un confronto diretto del Ministro con la Commissione.

Il senatore CHIURAZZI *(PD)* osserva preliminarmente come finalità principe di ogni riforma che afferisca ad un servizio pubblico, sia la garanzia dell'utenza e dei cittadini. Alla luce di ciò, non si comprende un intervento volto unicamente, in nome di risparmi di spesa, ad una soppressione o accorpamento degli uffici a presidio dell'amministrazione della giustizia, con un evidente incremento delle difficoltà di accesso per i cittadini. Passando al merito del documento predisposto dal Comitato di studio ministeriale, osserva criticamente come in esso si faccia riferimento fra i criteri per la revisione anche al numero dei magistrati. Tale criterio, però, non trova riscontro nella legge delega. Relativamente agli altri criteri, ritiene che il numero degli abitanti non possa essere il criterio esclusivo o comunque il parametro da privilegiare, nella parte in cui la stessa lettera *b)* della legge delega indica ulteriori fattori dei quali è necessario tenere conto. Ribadisce quindi l'esigenza che il Governo si attenga puntualmente ai criteri di delega e nell'esercizio di tale potere delegato, garantisca il facile accesso alla giustizia ed un efficiente funzionamento della stessa in favore dell'utenza.

Dopo un'ulteriore precisazione del senatore BENEDETTI VALENTINI *(PdL)* sui criteri di calcolo delle dimensioni medie dei tribunali aventi sede in capoluoghi di provincia da adottare intesa quale parametro per l'individuazione dei tribunali circondariali sub provinciali da conservare – nel senso che non è sufficiente espungere da tale media i cinque tribunali maggiori, ma che andrebbero sottratti tutti i tribunali capoluogo di distretto – prende la parola il senatore BATTAGLIA *(PdL)*, il quale, nel ricordare di essere stato a suo tempo promotore della legge n. 155 del 1999 che determinò la revisione dei circondari di alcuni importanti tribunali italiani, esprime la preoccupazione che la revisione della geografia giudiziaria in corso possa determinare esiti che, lungi dal contribuire alla razionalizzazione del servizio giustizia, facciano invece compiere significativi passi indietro: si pensi ad esempio al fatto che la ridefinizione del circondario del tribunale di Termini Imerese, comprendente al sezione distaccata di Cefalù, realizzata con la legge richiamata, ha rideterminato un significativo miglioramento del servizio giustizia in Sicilia, risultato che potrebbe essere vanificato determinando un notevole aggravio per il tribunale di Palermo, che sarebbe oltretutto onerato dagli effetti della soppressione della sezione staccata di Bagheria.

Dopo un intervento della senatrice ALLEGRINI *(PdL)* – che invita i colleghi ad attenersi a valutazioni di carattere generale, evitando di farsi paladini in questa sede di problematiche di carattere locale, essendo evidentemente improponibile che un parere, quale quello che la Commissione sarà chiamata ad esprimere quando il Governo presenterà lo schema di decreto legislativo, possa farsi interprete di ciascuna singola rivendicazione territoriale – prende la parola il senatore LI GOTTI *(IdV)*, il quale, pur comprendendo l'esigenza testè espressa dalla senatrice Allegrini, ritiene che le osservazioni di carattere metodologico dei singoli senatori non possano prescindere dalle conseguenze pratiche che esse producono nelle specifiche realtà. In particolare, egli esprime la preoccupazione che tra i criteri indicati dalla legge delega per la razionalizzazione degli uffici giudiziari di primo grado ve ne siano alcuni che, per il loro carattere necessario, finiscono per rendere problematica l'applicazione di quei criteri che dipendono invece da una valutazione maggiormente discrezionale.

Si pensi al caso della Calabria, dove la necessità di garantire, al contempo, che siano rispettati sia il criterio del mantenimento dei tribunali nei capoluoghi di provincia sia quello dell'attribuzione a ciascun distretto di Corte d'appello di almeno tre circondari, rendono unitamente a quelli demografici, particolarmente problematico il mantenimento dei tribunali di Lamezia Terme, Rossano, Castrovillari e Paola; la soppressione di questi tribunali, però, vorrebbe dire una sostanziale rinuncia a rispettare il criterio, pure previsto in via subordinata, del mantenimento di presidi giudiziari adeguati alla presenza di forti insediamenti della criminalità organizzata.

Va rilevato in proposito che fino dall'inizio dello scorso secolo i criminologi hanno osservato una tendenza della criminalità organizzata a mutuare le proprie organizzazioni territoriali da quelle dell'ordinamento amministrativo e di quello giudiziario, con la conseguenza che circondari come quelli di Lamezia Terme, di Castrovillari o di Rossano rappresentano delle vere e proprie «province» all'interno dell'organizzazione criminale, alle quali sarebbe opportuno contrapporre corrispondenti presidi di contrasto.

In proposito egli ricorda come uno dei primi atti di questa Commissione nella presente legislatura, promosso dal presidente Berselli, sia stata una visita dei presidi dei Carabinieri di San Luca e di Platì, che rappresentavano e testimoniavano la presenza dello Stato in quei comuni caratterizzati da fenomeni così forti di anomia e criminalità, con un ruolo non diverso quindi da quello di tribunali che oggi rischiano di essere soppressi.

La senatrice ALBERTI CASELLATI *(PdL)* ritiene di dover accogliere l'invito della senatrice Allegrini, e rinuncia pertanto a soffermarsi su situazioni della sua regione di provenienza che pure sarebbero meritevoli di un'attenta riflessione come quelle del tribunale di Bassano del Grappa e delle sezioni distaccate di Adria e di Este.

Ella chiede invece di conoscere in via generale quali siano, dati i criteri che presiedono alla soppressione dei tribunali, le motivazioni delle eventuali deroghe.

Il senatore GALPERTI *(PD)* si associa ai ringraziamenti al presidente Birritteri.

Egli si sofferma poi sulle considerazioni da questi fatte in ordine alla sorte delle sezioni distaccate.

A suo parere, infatti, potrebbe essere opportuna una maggiore riflessione sulla sorte di questo istituto, nel senso che esso potrebbe essere conservato non tanto in riferimento alle sedi dove è attualmente operante, quanto per mantenere un presidio giudiziario in gran parte delle sedi di tribunale destinate alla soppressione.

Dopo un breve intervento del PRESIDENTE, il quale osserva come la varietà delle obiezioni che da più parti vengono mosse al progetto di riordinamento delle circoscrizioni giudiziarie dimostra come questo fosse un provvedimento che probabilmente solo un Governo tecnico poteva realizzare, la senatrice DELLA MONICA *(PD)* interviene scusandosi in primo luogo con il dottor Birritteri per non essere stata presente quando, nella precedente seduta, egli aveva replicato a talune sue dichiarazioni messe a verbale, in ordine al fatto che egli avrebbe invitato le rappresentanze sindacali a rivolgersi ai politici per la tutela delle aspettative delle singole sedi giudiziarie.

In proposito, ella fa presente di non aver fatto altro che chiedere conto di quanto affermato in una protesta pubblica da una associazione sindacale.

Ricorda poi che il partito democratico è stato da molto tempo tra i sostenitori più convinti della necessità di razionalizzare la geografia giudiziaria; proprio per questo, ella ritiene che la riforma debba avvenire nella massima trasparenza.

In primo luogo ella deplora il fatto, peraltro previsto dalla legge delega, che si sia scelta l'ambigua strada di consentire ai comuni di mantenere in vita a proprie spese uffici del giudice di pace soppressi. È evidente che tale sistema, mentre rischia di provocare disparità di trattamento fra le aree più ricche del paese e quelle più povere, lascia il dubbio che la riduzione degli uffici del giudice di pace sia stata realizzata con criteri eccessivamente drastici, tanto da condurre alla soppressione di presidi giudiziari utili se non necessari o, di converso, che si consenta alle amministrazioni locali di mantenere in vita uffici giudiziari non più necessari.

Oltretutto questo sistema sta creando false aspettative, che sarebbe necessario dissipare con chiarezza circa la possibilità che venga esteso anche alle sezioni distaccate di tribunali.

Ella chiede quindi ulteriori chiarimenti circa i criteri che dovrebbero presiedere al mantenimento delle sezioni distaccate stesse.

Il senatore BRUNO *(Per il Terzo Polo:ApI-FLI)* osserva che anche la riorganizzazione degli uffici giudiziari si inquadra ormai in un clima generale di *spending review* che rischia in realtà di colpire i fondamenti stessi della presenza dello Stato e della qualità della vita associata.

Deplora poi il contorto sistema immaginato per i giudici di pace, che determinerà la compresenza di realtà in cui essi sono a carico dello Stato e di altre in cui saranno gestiti direttamente dai comuni; benché egli sia stato uno dei pochi senatori a votare contro la cosiddetta attuazione del federalismo, questa vicenda gli fa ritenere che in materia di magistratura onoraria sarebbe giunto il momento di dare piena attuazione alla possibilità offerta dalla Costituzione di affidare la sua gestione alle regioni.

Osserva poi che nello schema di decreto sul riordino degli uffici del giudice di pace non si è tenuto alcun conto delle caratteristiche non solo geografiche, ma anche infrastrutturali del territorio,che rendono molto diversa la mobilità effettiva tra le diverse zone del paese, e ciò non fa certo ben sperare neanche per la riorganizzazione dei tribunali, né sembra che si sia in alcuno modo tenuto veramente conto della diffusione sul territorio della criminalità organizzata.

Egli esprime in particolare viva preoccupazione per il fatto che la Calabria, sottoposta negli ultimi tre anni ad una spietata riduzione delle scuole, degli ospedali, delle Forze di polizia, debba ora conoscere una rarefazione anche dei presidi giudiziari, avviandosi a una desertificazione sociale che lascerà campo libero alla criminalità organizzata e in cui l'unica presenza tangibile dello Stato sarà quella dell'esercito.

Il senatore MARITATI *(PD)* nell'associarsi, pur con dispiacere, alle osservazioni del Presidente circa il fatto che ben difficilmente un Governo politico avrebbe avuto la possibilità di percorrere con la stessa decisione la strada della razionalizzazione della geografia giudiziaria, condivide le critiche da più parte formulate circa il sistema, previsto peraltro dalla legge delega, che consente ai comuni di organizzarsi autonomamente per mantenere gli uffici del giudice di pace soppressi.

Il dottor BIRRITTERI replica agli intervenuti osservando in primo luogo che la soluzione adottata per consentire il mantenimento di una parte degli uffici giudiziari soppressi si ispirava ad una positiva esperienza fatta in questi anni nel Trentino Alto Adige, e prende le mosse dalla necessità di consentire al Ministero della giustizia di utilizzare in pieno le risorse di personale liberate dalla razionalizzazione degli uffici del giudice di pace sia presso gli uffici superstiti, così ottimizzando l'uso di risorse eccessivamente disperse, sia presso i tribunali.

In proposito egli invita la Commissione a tener presente che i criteri della razionalizzazione non possono prescindere dal fatto che il Ministero della giustizia viene da quattro anni di tagli lineari in bilancio che lo costringono a usare al meglio le poche risorse disponibili.

Dopo aver osservato, con riferimento in particolare all'intervento nella scorsa seduta del senatore Boscetto, che il mantenimento del tribu-

nale nelle città capoluogo di provincia è imposto dalla legge delega, fa presente che il criterio che guida l'azione del Ministero nell'elaborazione dello schema di decreto legislativo, non è affatto quello di eliminare il massimo numero di tribunali possibili, ma quello di garantire una crescente efficienza al sistema.

Per quanto riguarda la questione delle sezioni distaccate, egli fa presente di averne chiesto francamente la soppressione, dal momento che si tratta di entità ontologicamente poco razionali.

Qualora però si decidesse per il mantenimento di qualcuna di esse, egli ha suggerito una serie di criteri, fra i quali in particolare quella per stabilire il numero minimo di abitanti della platea della sezione distaccata, che lui ha indicato nei centomila che sono stati adottati come uno dei due criteri per il mantenimento degli uffici dei giudici di pace non circondariali, e ciò in quanto sarebbe evidentemente paradossale ritenere ammissibile la sopravvivenza di una sezione distaccata con platea inferiore a quella dell'ufficio di un giudice di pace.

Nel soffermarsi sui criteri attualmente allo studio per valutare l'incidenza della criminalità organizzata, egli fan presente che la razionalizzazione non significa necessariamente riaccorpamento presso i tribunali maggiori.

A tal proposito fa l'esempio di Torino dove, su suggerimento del Presidente di quel tribunale, un magistrato molto esperto in queste questioni, si è pensato di salvare due piccoli tribunali limitrofi a quello del capoluogo dalla soppressione, attribuendo però a ciascuno di essi due delle quattro sezioni distaccate di Torino che verranno soppresse, così dar realizzare un rapporto demografico e per carico di lavoro più equilibrato fra le diverse sedi.

Sei si tiene presente questa filosofia si comprende ad esempio, con riferimento all'intervento del senatore Battaglia, che la soppressione della sezione distaccata di Bagheria non necessariamente determinerebbe un aggravamento del carico di lavoro del tribunale di Palermo, ma potrebbe tradursi in un rafforzamento di Termini Imerese, già oggi realtà importante e non certo destinata alla soppressione.

Evidentemente una soluzione come quella che si è prefigurata per l'area torinese presuppone un rafforzamento dell'organico dei tribunali minori di cui verrebbe allargata la competenza territoriale: in questo senso il numero di venti magistrati indicato dalla Commissione tecnica come soglia minima per il buon funzionamento di un ufficio giudiziario non deve essere considerato come un ulteriore criterio rispetto a quelli indicati dalla legge delega, ma come il risultato statistico delle simulazioni effettuate sulla base dei criteri stessi.

Il presidente BERSELLI ringrazia il dottor Birritteri e dichiara conclusa la procedura informativa.

La seduta, sospesa alle ore 15,05, è ripresa alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(3129) ***Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2011***
(Relazione alla 14ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 13 marzo scorso.

Il relatore CENTARO *(CN:GS-SI-PID-IB-FI)* preannuncia la presentazione di una proposta di relazione sul provvedimento in titolo, nella quale saranno formulate osservazioni sull'articolo 25 del disegno di legge e suggerite proposte di modifica della vigente disciplina in materia di responsabilità civile dei magistrati.

In relazione all'articolo 25, osserva preliminarmente come esso risponda solo in parte all'obbligo di adeguare l'ordinamento giuridico interno, avuto riguardo alla pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea, giacché contempla alcune modifiche sostanziali legge n. 117 del 1988 prive di riferimento nei precetti o nelle direttive di organismi europei dotati dei poteri corrispondenti. In particolare viene introdotta la categoria della «violazione manifesta del diritto», in sé priva di significato e di addentellati con alcune delle decisioni della Corte di giustizia dell'Unione europea, se ci si ferma alla definizione letterale. Quest'ultima, infatti, riporta ad un concetto di responsabilità già delineato a sufficienza dall'articolo 2 della legge n. 117, ed, anzi potrebbe addirittura ulteriormente limitare l'ambito della perseguibilità del magistrato, se si adottasse un'esegesi che attribuisse alla definizione in esame la qualifica oggettiva di conseguenza dell'azione frutto degli elementi soggettivi immediatamente seguenti, proposti in via alternativa.

A suo parere, volendo seguire l'indicazione proveniente dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, andrebbe operata una esplicita modifica della definizione in questione, riferendola alla violazione del diritto sancito in sede europea ma non recepito nell'ordinamento interno, foriera di danni per il cittadino.

L'introduzione di tale «*tertium genus*» si riferirebbe, cioè, alla fattispecie in cui l'applicazione, esente da qualsivoglia responsabilità da parte del magistrato del diritto interno genera un danno al cittadino, a causa del contrasto con norme europee cogenti ed, in teoria, immediatamente applicabili nel nostro ordinamento ma non recepite formalmente mediante le conseguenti modifiche legislative. Ritiene all'uopo necessaria una specificazione.

Si sofferma poi sulla questione concernente l'introduzione della responsabilità diretta del magistrato, accanto a quella dello Stato. In proposito, sottolinea come non vi sia traccia in alcuna pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea di un indirizzo in tal senso, neppure in via indiretta; tale, comunque, da indurre il legislatore a mutare, ed in forma sostanziale, l'orientamento espresso con la legge n. 117 del 1988. Al riguardo, rileva come non sia presente in alcuno degli ordinamenti degli

Stati dell'Unione Europea una previsione di responsabilità in forma concorrente od alternativa ovvero solidale del magistrato con lo Stato nei confronti del cittadino, tale da legittimare da parte di quest'ultimo un'azione diretta contro il dipendente pubblico in questione. L'esercizio della funzione giurisdizionale e, cioè, la suprema regolamentazione dei contrasti e dei rapporti tra i componenti di una comunità, mediante l'affermazione cogente delle regole, è tipica dello Stato in ogni epoca e sotto qualsivoglia regime di governo, rivestendo in alcuni momenti storici anche valore sacrale. Essa va considerata tra le poche funzioni ineliminabili, proprie dell'attività di governo. In tale ottica, il danno patito dal cittadino non può che essere risarcito dal titolare della funzione e cioè dalla Stato. Il magistrato formalmente esprime la volontà dello Stato, concretandola attraverso il provvedimento giurisdizionale. L'essenzialità di tale potere ai fini del funzionamento corretto di una comunità ne preclude l'equiparabilità ad altre funzioni variamente esercitate e di cui sono titolari le diverse articolazioni della pubblica amministrazione, in qualsivoglia campo, anche quello sanitario.

Risulta, poi, strumentale ad una visione politica innovativa dell'ordinamento ma isolata nel panorama giuridico europeo l'equiparazione della responsabilità del magistrato a quella di altri professionisti.

Se, infatti, per gli esercenti di attività private il paragone non è, neppure lontanamente, proponibile, ostando il diverso rapporto giuridico intercorrente, altrettanto deve affermarsi per le funzioni svolte da altri dipendenti pubblici. Anche se, in ipotesi, afferenti a diritti primari quali la salute, tali attività non comportano l'affermazione e l'applicazione concreta, mediante l'individuazione specifica, di una regola, a fronte di un comportamento contrastante o di un confronto su di essa tra uno o più cittadini.

Le altre funzioni pubbliche rivestono valore meramente esecutivo e, conseguentemente, la relativa responsabilità è correlata alle modalità ed ai tempi di esercizio, oltre che al risultato.

Risalta, alla luce delle pregresse considerazioni, l'evidente diversità con l'esercizio della giurisdizione, non meramente applicativa di una regola ma affermativa di essa da parte dello Stato, anche ai fini della conferma del suo potere in proposito.

Ciò, a non volere considerare i rischi derivanti da un'azione diretta nei confronti del magistrato. In questo caso, infatti, sarebbe facilmente prevedibile una forte coazione ed un pesante condizionamento della decisione, specie in presenza di interessi forti, col rischio di un blocco della funzione anche mediante azioni risarcitorie strumentalmente promosse nei confronti di ogni magistrato via via competente, a vario titolo, della questione sia di natura penale che civile.

Rileva, infine, come l'introduzione della responsabilità diretta anche del magistrato non sia stata coordinata, mediante le necessarie modifiche normative, alle previsioni contenute negli articoli 4 ed 8 della legge n. 117 del 1988.

Non vi è, infatti, alcun cenno ai presupposti procedurali contemplati nel primo degli articoli anzi citati con riferimento all'azione nei confronti dello Stato né alcuna modifica dell'istituto della rivalsa.

Trattandosi di norme di stretta interpretazione, in quanto riferite all'azione risarcitoria promossa nei confronti dello Stato, non è ipotizzabile l'estensione, neppure in via analogica, all'azione promuovibile, a mente delle modifiche apportate dall'articolo 25, nei confronti del magistrato.

In tale vuoto legislativo, paradossalmente, a quest'ultimo verrebbe riservata una condizione deteriore rispetto al suo dante causa pubblico, con la conseguente palese accentuazione delle problematiche e dei rischi paventati nella pregressa narrativa.

Conclude sostenendo l'esigenza che sia mantenuta l'attuale regime di responsabilità del magistrato.

A questo riguardo, ritiene indispensabile il reinserimento nell'articolo 2 della legge n. 117 del 1988 del testo attualmente vigente, in tema di esenzione da responsabilità, dell'attività interpretativa di norme di diritto, contenuta nel comma 2.

In essa, infatti, si sostanzia l'esercizio della funzione giurisdizionale, che non può essere in alcun modo compressa nella sua concreta esplicazione né da parametri né da precedenti giurisprudenziali. Ogni fattispecie, ancorché simile o analoga ad altre, va considerata a sé, potendo contenere anche elementi marginali in grado di differenziarla e comportanti una valutazione diversa, in grado di condurre ad una decisione non necessariamente incasellabile in quelle precedenti in materia. Ciò, a non voler considerare come l'evoluzione giurisdizionale possa portare a mutamenti di orientamenti consolidati della giurisprudenza, anche di legittimità, con gli intuibili effetti sulla posizione giuridica del cittadino coinvolto.

Tale impostazione non conduce, come alcuni sostengono, ad una sostanziale irresponsabilità del magistrato.

Proprio l'esplicitazione della casistica contenuta nel testo vigente del comma 3 dell'articolo 2 della legge n. 117 del 1988, unitamente alle enunciazioni dei commi precedenti, evitano tale risultato abnorme per l'ordinamento.

Va, in ultimo, rilevato come debba considerarsi assolutamente pleonastica la definizione del dolo introdotta nel nuovo testo del comma 1 dell'articolo 2 più volte citato, potendocisi rifare in proposito alle previsioni di carattere generale.

Risulta, altresì, opportuna l'elencazione contenuta nel comma 3-*bis* del predetto articolo, introdotta dall'articolo 25, in quanto pressoché testualmente mutuata dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, purché si adotti la specificazione della definizione di «violazione manifesta del diritto» individuata nella prima parte di questo parere.

Sulla questione della responsabilità dei magistrati poi, si riserva di formulare anche alcune indicazioni *de jure condendo*.

Esse si riferiscono, in primo luogo, al decreto di ammissibilità previsto dall'articolo 5 della legge n. 117 del 1988.

Subordinare l'ammissibilità di una domanda risarcitoria ad una valutazione giurisdizionale preventiva rappresenta una eccezione alla regola generale esistente per l'azione promossa in materia nei confronti dello Stato.

È opportuno considerare come il giudizio preliminare sul merito dell'azione civile è contemplato ai fini dell'emissione di provvedimenti aventi carattere di urgenza e volti ad evitare danni irreparabili o a cristallizzare la situazione, in vista della acquisizione del materiale probatorio o della valutazione nell'ambito della procedura ordinaria.

La presenza di tale istituto nell'ambito del giudizio avanti alla Corte di Cassazione deriva dalla sua particolarità, costituita dall'esame in punto legittimità o di difetto di motivazione delle pronunce impugnate.

È palese, in tal caso, l'intento di evitare che il giudizio avanti alla Suprema Corte diventi un terzo grado di merito e che vengano proposti, pertanto, ricorsi manifestamente infondati sotto tale profilo e, come tali, defatigatori e fonte di inutile aggravio per il giudice di legittimità.

Inoltre, l'assenza in generale di tale «filtro» nei processi intentati dal cittadino nei confronti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche a vario titolo, anche risarcitorio, ne rende difficilmente giustificabile la presenza nella fattispecie in esame. Essa, infatti, integra gli estremi di una disparità di trattamento giacché, comunque, lo Stato o altra pubblica amministrazione si esprime attraverso gli atti dei propri dipendenti. Ed a nulla valgono le considerazioni espresse nella pregressa narrativa, in relazione alla modifica apportata all'azione nei confronti del magistrato, giacché esse valgono limitatamente alla sconsigliabilità dell'innovazione alle previsioni vigenti in proposito.

Per altro verso, tale norma ha fortemente limitato, se non penalizzato, l'azione risarcitoria, senza rinvenire alcuna ragione, trattandosi di esame nel merito proprio del giudice chiamato ad accogliere o rigettare l'istanza a conclusione del procedimento. Ciò, a non voler ritenere la norma fonte di privilegi per una categoria di pubblici dipendenti, già assistiti legittimamente da guarentigie nell'esercizio delle funzioni.

Parimenti, andrebbe operata una modifica in ordine ai limiti dell'azione di rivalsa, contemplata nell'articolo 8 della legge n. 117 del 1988.

Viene in considerazione l'opportunità di evitare un ulteriore giudizio, potendo essere sufficiente la pronuncia affermativa della responsabilità risarcitoria da parte dello Stato e costituendo il giudizio di rivalsa un duplicato del primo, poiché basato sugli stessi presupposti oggettivi e soggettivi afferenti l'attività del magistrato.

Invita inoltre a valutare l'opportunità di un'estensione della rivalsa al patrimonio del magistrato, oltre che alla retribuzione. L'indicazione contenuta nell'articolo 8 solo dello stipendio, in regime di legislazione regolante in modo specifico la materia, costituisce una restrizione dell'ambito della rivalsa. Essa, infatti, rappresenta una norma speciale e di stretta interpretazione e non risulta essere esplicitamente integrativa delle previsioni di carattere generale, essendo dettata esclusivamente per la categoria dei magistrati.

Infine, con riferimento all'entità dello stipendio oggetto della rivalsa, andrebbe operata una equiparazione, se non un espresso riferimento, alla misura pignorabile per crediti giudizialmente accertati.

Il relatore MARITATI *(PD)* condivide in larga parte le considerazioni testé svolte dal co-relatore, in particolare modo quelle afferenti all'esigenza di espungere dal testo ogni riferimento alla «violazione manifesta del diritto». Formula però talune perplessità in relazione alle modifiche suggerite all'istituto della rivalsa.

Il senatore CASSON *(PD)* invita a valutare l'opportunità di inserire modifiche alla legge n. 117 nell'ambito dell'esame del disegno di legge comunitaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

BILANCIO (5ª)

Martedì 15 maggio 2012

Plenaria

694ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Polillo.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2805) ***Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mussolini e Carlucci; Bindi ed altri; Palomba e Borghesi; Capano e Ferranti; Binetti ed altri; Brugger e Zeller e del disegno di legge d'iniziativa governativa

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

La relatrice CARLONI *(PD)* illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare sul testo. In relazione agli emendamenti, fa presente che non vi sono rilievi da eccepire, fatta eccezione per la proposta 3.100, che delega il Governo ad istituire sezioni specializzate di tribunale, al fine di giudicare le controversie in materia di persone e di famiglia; su tale emendamento, evidenzia la necessità di acquisire la relazione tecnica, per verificarne l'impatto in termini di finanza pubblica.

Il sottosegretario POLILLO formula un avviso contrario sull'emendamento 3.100, in quanto produttivo di maggiori oneri.

La relatrice CARLONI *(PD)* propone, pertanto, l'approvazione di un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

Esprime altresì parere non ostativo sugli emendamenti, ad eccezione che sull'emendamento 3.100, sul quale il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione».

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

(3249) ***Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita***

(Parere alla 11ª Commissione su emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 10 maggio scorso.

Il relatore LATRONICO *(PdL)* illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo presentati dal Governo, nonché i rispettivi subemendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare, in relazione al parere reso sul testo, la proposta 12.1000, con riferimento alla natura dell'indennità di tirocinio di cui alla lettera *d)*, ai fini dell'individuazione del trattamento fiscale e contributivo. Il subemendamento 12.1000/7 comporta maggiori oneri, mentre occorre la quantificazione dell'onere, al fine di verificare la congruità della copertura, dell'emendamento 12.1000/13, che estende ai lavoratori studenti forme di deducibilità degli oneri contributivi. Occorre poi verificare e quantificare gli effetti finanziari della proposta 28.1000. Risulta altresì necessario scrutinare la corretta quantificazione dell'onere e, conseguentemente, la congruità della copertura del subemendamento 28.1000/1. L'emendamento 53.1000 potrebbe comportare maggiori oneri, in quanto sembrerebbe ampliare l'ambito di applicazione dell'incentivazione contributiva. Analogamente, sembra comportare maggiori oneri anche il subemendamento 53.1000/1. Occorre poi valutare la quantificazione dell'onere del subemendamento 56.1000/1, posto, peraltro, che il conferimento di un diritto soggettivo è affiancato da un tetto di spesa; i commi 1-*quater* e 1-*quinquies* del medesimo subemendamento sembrano comportare maggiori oneri. Risulta necessario valutare la correttezza della quantificazione dell'onere e, di conseguenza, la congruità della copertura dei subemendamenti 56.1000/2, 56.1000/3 e 56.1000/6. Sembra comportare maggiori oneri il subemendamento 56.1000/4, che peraltro conferisce un diritto soggettivo a fronte di un tetto di spesa. In merito al subemendamento 56.1000/7, occorre valutare la congruità della maxicopertura della lettera *a)*, mentre la lettera *b-bis)* sembra comportare maggiori oneri. In merito all'emendamento

57.1000, risulta necessario verificare l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzabili per l'erogazione degli incentivi alla contrattazione di secondo livello. Deve essere poi verificata l'effettiva disponibilità delle risorse indicate nel subemendamento 66.1000/2 relativo al finanziamento delle borse di apprendistato. Con riguardo alla proposta 68.1000, occorre valutare, al comma 3, la compatibilità con la clausola di invarianza finanziaria della facoltà, per le Regioni, di determinare la quota di costo a carico delle persone che chiedono la convalida e la certificazione.

Con riferimento al comma 5 dell'emendamento 69.1000, chiede conferma della congruità delle risorse esistenti. Per quanto concerne gli emendamenti presentati dai Relatori e i relativi subemendamenti, occorre valutare i possibili effetti onerosi della proposta 1.100/2 che allarga la portata dell'emendamento 1.100. In relazione alla proposta 5.100 occorre acquisire chiarimenti in ordine alla lettera *a)* del comma 2, mentre sembrerebbe opportuna una relazione tecnica al fine di valutare gli effetti del comma 3-*ter*. Sembra inoltre allargare ad altri settori la possibilità di utilizzazione dell'apprendistato rispetto al testo del Governo rendendosi pertanto necessario acquisire chiarimenti al riguardo. Per quanto riguarda poi i submendamenti riferiti a tale proposta normativa occorre valutare in relazione all'emendamento 5.100 le proposte 5.100/10, 5.100/11, 5.100/12 e 5.100/14.

In relazione alla proposta 7.100 occorre valutare i possibili effetti elusivi del comma 3-*bis*. In relazione ai subemendamenti occorre valutare le proposte 7.110/9, 7.100/10 e 7.100/11. In relazione all'emendamento 9.100, occorre valutare il comma 1-*ter* che sembra allentare i vincoli della proposta governativa in ordine alle partite IVA. Occorre valutare altresì in relazione al testo dell'emendamento in questione le proposte 9.100/10 e 9.100/13. Occorre acquisire chiarimenti in ordine alla portata normativa della proposta 10.100 mentre in relazione all'emendamento 11.100 occorre valutare l'ultimo periodo del comma 1. In relazione ai subemendamenti, occorre valutare le proposte 11.100/3, 11.100/4, 11.100/6, 11.100/8, 11.100/10 e 11.100/13. Comportano maggiori oneri le proposte 11.100/11 e 11.100/12. In relazione all'emendamento 27.100 occorre acquisire conferma della disponibilità delle risorse e ridurre l'autorizzazione di spesa mentre in relazione ai subemendamenti occorre valutare la natura della copertura e l'effettiva disponibilità della stessa della proposta 27.100/1. In relazione alla proposta 29.100 con riguardo al comma 5 occorre acquisire conferma della corretta quantificazione dell'onere e della disponibilità delle risorse utilizzate a copertura. Sembra poi comportare maggiori oneri la lettera *b)* del comma 9. In relazione ai subemendamenti comportano maggiori oneri le proposte 29.100/2, 29.100/3, 29.100/5, 29.100/10 e 29.100/13, mentre occorre valutare le proposte 29.100/1, 29.100/4, 29.110/6, 29.100/7, 29.110/8 e 29.110/12.

In relazione alla proposta 35.110, occorre acquisire conferma della correttezza della quantificazione dell'onere e della disponibilità delle risorse mentre in relazione ai subemendamenti occorre valutare la copertura delle proposte 35.100/1 e 35.100/2.

In relazione all'emendamento 42.0.100, sarebbe opportuno acquisire una relazione tecnica anche al fine di verificare la correttezza della quantificazione delle risorse e la loro disponibilità. La norma è inoltre congegnata come tetto di spesa a fronte di diritti soggettivi mentre in relazione ai subemendamenti occorre valutare le proposte 42.0.100/1 e 42.0.100/2. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti e subemendamenti.

Il presidente AZZOLLINI, per ragioni di economia procedimentale finalizzate ad agevolare i lavori della Commissione di merito, reputa opportuno proseguire l'esame degli emendamenti a partire dalla proposta 1.100, in modo da completare, nella seduta pomeridiana, l'esame degli emendamenti, sia di iniziativa parlamentare che del Governo e dei Relatori, fino all'articolo 28 incluso. Fa poi presente che, mentre il testo dei Relatori 1.100 non comporta problemi, appare invece onerosa la proposta 1.100/2.

In merito all'emendamento 5.100 presentato dai Relatori, il senatore MORANDO *(PD)* evidenzia come esso sia finalizzato a favorire il ricorso all'istituto dell'apprendistato, rimanendo i vincoli previsti. Al riguardo, ritiene che non possa che ribadirsi la valutazione già espressa in sede di formulazione di parere sul testo, ossia che l'assunzione di un maggior numero di apprendisti rappresenta, rispetto all'assunzione di lavoratori a tempo indeterminato, un minore introito contributivo per lo Stato; tuttavia, occorre considerare anche gli effetti finanziari di medio-lungo periodo, in virtù dei quali l'assunzione di apprendisti determinerà, in prospettiva, la conversione del rispettivo rapporto in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, con maggiori entrate contributive per lo Stato.

Il PRESIDENTE concorda con tale valutazione, osservando che, peraltro, la fissazione di limiti eccessivi comporterebbe un disincentivo all'assunzione di apprendisti. Rileva, altresì, a titolo generale, come in sede di formulazione di pareri sugli emendamenti, devono intendersi implicitamente richiamate le osservazioni formulate nel parere reso sul testo.

Il senatore VACCARI *(LNP)* si associa alla valutazione del Presidente sul richiamo implicito delle osservazioni contenute nel parere reso sul testo.

Il senatore MORANDO *(PD)* rileva i profili di potenziale onerosità del subemendamento 5.100/12, che prevede la possibilità di derogare alla norma di legge, attraverso il ricorso alla contrattazione collettiva.

Il rappresentante del GOVERNO concorda con quanto sostenuto dal senatore Morando, formulando un avviso di contrarietà sul subemendamento 5.100/12.

Il PRESIDENTE propone di formulare un parere di semplice contrarietà sui subemendamenti 5.100/4, 5.100/5, 5.100/8, 5.100/9, 5.100/10 e 5.100/11, in quanto possono determinare effetti negativi di carattere indiretto.

Il sottosegretario POLILLO formula un avviso contrario anche sul subemendamento 5.100/14, su cui il PRESIDENTE ravvisa, tuttavia, l'assenza di profili di problematicità.

Il senatore MORANDO *(PD)* si sofferma, poi, sull'emendamento 9.100, rilevando che la proposta dei Relatori tende a restringere l'ambito applicativo degli indici di presunzione in base ai quali le partite IVA vengono convertite in collaborazioni continuate a progetto: al riguardo, osserva come una conversione immediata determinerebbe l'incremento delle aliquote contributive dal 21 al 27 per cento, con conseguente aumento delle entrate, ma che tuttavia l'effetto indiretto potrebbe concretizzarsi nella mancata stabilizzazione di molte posizioni lavorative, con la conseguenza che molti titolari di partite IVA, sia pure fittizie, rischierebbero di perdere il posto di lavoro.

Il PRESIDENTE propone di formulare un avviso di semplice contrarietà sui subemendamenti 9.100/10 e 9.100/13, che potrebbero comportare un forte contenzioso giudiziario.

Il sottosegretario POLILLO formula, poi, un avviso contrario sui subemendamenti 11.100/3 e 11.100/4, rilevando che essi comportano effetti finanziari negativi.

Il senatore MORANDO *(PD)* evidenzia, altresì, la potenziale onerosità dei subemendamenti 11.100/4, 11.100/6 e 11.100/8, in quanto ampliano in maniera eccessiva l'ambito applicativo del lavoro accessorio.

Si passa, poi, all'esame dell'emendamento 27.100 e dei relativi subemendamenti.

Il senatore MORANDO *(PD)* osserva come tale emendamento, unitamente ad altre proposte avanzate dai Relatori, come gli emendamenti 29.100, 35.100 e 42.0.100, individuano una copertura a valere sulle risorse del Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento, in termini quantitativi e qualitativi, dell'occupazione giovanile e delle donne: ritiene pertanto necessario verificare l'effettiva capienza del Fondo.

Il sottosegretario POLILLO consegna alla Commissione una nota in cui si evidenzia che, anche nel caso in cui tutti gli emendamenti venissero approvati, residuerebbe una capienza nel Fondo in questione sia per il 2013 che per il 2014, mentre l'azzeramento delle risorse si verificherebbe a partire dal 2015.

Il PRESIDENTE, alla luce del chiarimento acquisito dal Governo, propone di esprimere una valutazione non ostativa sull'emendamento 27.100 condizionata, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla previsione, nel capoverso 4-*bis*, secondo periodo, della corrispondente riduzione delle risorse del Fondo.

Osserva, invece, la necessità di formulare un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul subemendamento 27.100/1.

Passa, poi, ad esaminare gli emendamenti governativi 12.1000 e 28.1000, rilevandone l'assenza di criticità, mentre suggerisce la formulazione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sui subemendamenti 12.1000/7 e 28.1000/1, osservando, con riferimento a quest'ultima proposta, la necessità di acquisire un'apposita relazione tecnica.

Il sottosegretario POLILLO formula l'avviso contrario del Governo sul subemendamento 28.1000/1; analogamente, si esprime in senso negativo sulla proposta 6.7 (testo 2), per ragioni connesse al merito della copertura.

Il PRESIDENTE, richiamando la relazione svolta dal senatore Latronico la settimana scorsa, ritiene che, sotto il profilo strettamente finanziario, non possa che formularsi una valutazione di nulla osta sull'emendamento 6.7 (testo 2), che dispone una congrua copertura.

Successivamente, propone di esprimere un parere di semplice contrarietà sull'emendamento 23.1, in quanto non appare chiara la portata normativa della proposta.

Il sottosegretario POLILLO formula, poi, un avviso contrario sull'emendamento 26.1, relativo alle modalità di corresponsione dell'Assicurazione sociale per l'impiego.

Il senatore MORANDO *(PD)* concorda con la valutazione del Governo, ritenendo che tale proposta introduca un vincolo procedurale tale da inficiare la validità dell'impianto normativo.

Successivamente, il rappresentante del GOVERNO formula un avviso contrario, per questioni connesse al merito della copertura, sugli emendamenti 28.2 (testo 2) e 28.5.

Il PRESIDENTE osserva, comunque, come tali emendamenti non rechino profili tali da comportare una valutazione contraria della Commissione, mentre ritiene di accogliere tutte le proposte di parere contrario avanzate dal Relatore nella richiamata relazione.

Pertanto, alla luce del dibattito svoltosi, il relatore LATRONICO *(PdL)* propone l'approvazione di un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emenda-

menti relativi agli articoli da 22 a 28 del disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 22.1, 22.2, 22.3, 23.2, 23.3, 23.5, 24.3, 24.4, 24.5, 25.3, 26.1, 27.2, 27.3, 28.1, 28.3, 28.4 e 28.6

Esprime parere di semplice contrarietà sull'emendamento 23.1.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti, fino all'articolo 28.

In relazione agli emendamenti dei Relatori e del Governo e ai relativi subemendamenti, la Commissione esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.100/2, 5.100/12, 11.100/3, 11.100/4, 11.100/6, 11.100/8, 11.100/10, 11.100/11, 11.100/12, 11.100/13, 12.1000/7, 27.100/1 e 28.1000/1.

Esprime parere di semplice contrarietà sulle proposte 5.100/4, 5.100/5, 5.100/8, 5.100/9, 5.100/10, 5.100/11, 7.100/9, 7.100/10, 7.100/11, 9.100/10 e 9.100/13.

Sull'emendamento 27.100 del Relatore, il parere favorevole è reso, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente condizione: "al capoverso 4-*bis*, secondo periodo, aggiungere, infine, le seguenti parole: 'il quale è corrispondentemente ridotto'".

Il parere è sospeso su tutti gli emendamenti dei senatori, dei Relatori e del Governo, a partire dall'articolo 29 in poi».

Il seguito dell'esame dei restanti emendamenti è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

FINANZE E TESORO (6ª)

Martedì 15 maggio 2012

Plenaria

348ª Seduta

Presidenza del Presidente
BALDASSARRI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Ceriani.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SUL SEGUITO DELL'INDAGINE CONOSCITIVA SULLA RIFORMA FISCALE

Il presidente BALDASSARRI comunica che, in accoglimento della richiesta avanzata dagli interessati, alle ore 15 di martedì prossimo, 22 maggio, avrà luogo l'audizione del *Forum* delle famiglie nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla riforma fiscale.

La Commissione prende atto.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (n. COM (2011) 452 definitivo)

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario (n. COM (2011) 453 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti comunitari sottoposti al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: *Doc*. XVIII, n. 160)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 9 maggio scorso.

La relatrice LEDDI *(PD)* presenta e illustra una proposta di risoluzione pubblicata in allegato al resoconto.

Si apre quindi la discussione sulla proposta di risoluzione.

Il presidente BALDASSARRI apprezza il lavoro redazionale svolto dalla relatrice, osservando che la risoluzione da lei proposta evidenzia tutti gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria in Commissione e si caratterizza soprattutto per la presenza di osservazioni costruttive e prive di toni polemici.

Il senatore SCIASCIA *(PdL)* esprime un plauso alla relatrice Leddi, sottolineando che il testo da lei illustrato recepisce tutte le osservazioni formulate in Commissione. In particolare, dichiara di condividere l'ultima osservazione concernente la corretta definizione dell'ambito soggettivo di applicabilità dei requisiti di liquidità.

Il senatore BARBOLINI *(PD)* fa proprie le considerazioni espresse dal presidente Baldassarri e dal senatore Sciascia, evidenziando la piena condivisione della propria parte politica sui contenuti della risoluzione, che rappresenta un'efficace sintesi degli elementi emersi nel corso della discussione e delle audizioni svolte. Ritiene inoltre di grande importanza poter approvare tempestivamente il documento rispetto alla conclusione delle trattative in sede europea.

Il sottosegretario CERIANI esprime, a nome del Governo, una valutazione positiva della proposta di risoluzione presentata.

Si passa alla votazione.

Il senatore LANNUTTI *(IdV)*, pur dando positivamente atto alla relatrice Leddi degli sforzi compiuti per raggiungere un'adeguata ed efficace soluzione di sintesi, sottolinea tuttavia che il momento attuale richiede l'adozione di atti concreti e coraggiosi, senza limitarsi a un'interlocuzione non incisiva con l'Unione europea. Ricorda infatti che vi sono numerosi problemi ancora irrisolti, come la sudditanza delle autorità di controllo nei confronti dei soggetti vigilati e lo strapotere delle agenzie internazionali di *rating*, che continuano a condizionare i mercati a danno di singole economie nazionali, come dimostra il recente declassamento che l'agenzia Moody's ha deciso nei confronti di numerose banche italiane. Di fronte alla gravità e profondità della crisi che ha investito l'Europa ritiene del tutto inadeguate e insufficienti le misure di intervento proposte finora sul settore finanziario e bancario, come del resto evidenziano anche le riflessioni svolte su importanti quotidiani nazionali. Osserva che la scelta fondamentale consiste nel separare l'attività delle banche che propongono ed effettuano investimenti speculativi da quella degli intermediari che, svolgendo un'attività bancaria di tipo tradizionale, assicurano viceversa

maggiore stabilità e una più solida tutela dei risparmiatori. In caso contrario, evidenzia i gravissimi rischi che corrono i piccoli risparmiatori e le categorie più disagiate, rispetto alle conseguenze negative della crisi, mentre le oligarchie finanziarie internazionali ne risulteranno immuni.

Sottolinea infine di aver ritenuto necessario svolgere tali puntualizzazioni considerata la rilevanza dei temi in discussione, che richiedono scelte più coraggiose e radicali per tutelare i risparmiatori. Conclude preannunciando comunque il proprio voto favorevole sulla proposta di risoluzione.

Il senatore FANTETTI *(PdL)*, dopo aver dichiarato il proprio voto favorevole, ricollegandosi ai rilievi svolti dal senatore Lannutti, ricorda di aver sollecitato, in più occasioni, una valutazione da parte di interlocutori particolarmente qualificati, come ad esempio il presidente dell'ABI, sull'opportunità di introdurre anche nell'ordinamento italiano una norma analoga alla *Volcker rule*, lamentando tuttavia il fatto di non aver mai ricevuto risposta. Ritiene dunque del tutto evidente che l'ulteriore deterioramento della crisi renda necessario aver in Commissione una risposta al quesito.

Il presidente BALDASSARRI, verificata la presenza del numero legale per deliberare, pone ai voti la proposta di risoluzione della relatrice Leddi, che risulta approvata all'unanimità.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (EMIR) sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (n. COM (2011) 652 definitivo)

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari che abroga la direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (n. COM (2011) 656 definitivo)

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti comunitari sottoposti al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 18 gennaio scorso.

Il relatore FANTETTI *(PdL)* si riserva di presentare nella giornata di domani una proposta di risoluzione da sottoporre all'esame e al voto della Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1551) ***CAFORIO ed altri. – Disposizioni per l'annullamento obbligatorio in autotutela delle cartelle esattoriali prescritte***, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 17 gennaio scorso.

Il presidente BALDASSARRI ritiene pregiudiziale un ulteriore intervento del rappresentante del Governo sulle tematiche affrontate nel disegno di legge, onde orientare al meglio il seguito dell'*iter* e i lavori della Commissione.

Il sottosegretario CERIANI osserva che il punto di partenza e gli obiettivi del disegno di legge sono condivisibili dal punto di vista politico, giacché si intende creare uno strumento in grado di evitare che i contribuenti siano sottoposti a procedure di riscossione dei tributi che traggono origine da titoli esecutivi inesatti o errati. Ritiene opportuno puntualizzare che la questione è all'attenzione del Governo e di Equitalia S.p.A., in qualità di ente incaricato della riscossione dei tributi. Come precisato i una precedente seduta, ricorda nuovamente che Equitalia, con proprio provvedimento amministrativo, ha previsto l'obbligo di attivarsi nei confronti dell'ente impositore per l'annullamento del titolo esecutivo nel caso in cui il contribuente ne eccepisca l'inesigibilità totale o parziale, disponendone in tale ipotesi la temporanea non procedibilità fino al momento in cui lo stesso ente impositore notifichi l'esito degli ulteriori accertamenti svolti. Invita quindi la Commissione a tener conto della rilevanza di tale recente innovazione e sottolinea che il disegno di legge persegue il medesimo obiettivo, presentando tuttavia alcune criticità sul piano tecnico e normativo. In primo luogo, evidenzia che non risulta chiaro se l'obbligo di annullamento sussiste solo in caso di accertata invalidità della cartella o si estende anche ai casi in cui la pretesa tributaria non sia più fondata. Un secondo problema concerne l'attribuzione del potere di annullamento della cartella all'ente della riscossione, dal momento che tale scelta contrasta con la titolarità del credito in capo all'ente impositore e quindi con il principio che il potere di annullamento debba spettare allo stesso organo titolare della potestà impositiva e di accertamento. Aggiunge inoltre che il disegno di legge non disciplina le conseguenze, anche dal punto di vista sanzionatorio, del caso in cui l'annullamento della cartella deciso dall'ente della riscossione risulti poi illegittimo.

Specifica altresì che il disegno di legge non tiene conto del fatto che, a decorrere dal 1° ottobre del 2011, l'agente della riscossione può agire nei confronti del contribuente non soltanto attraverso un titolo esecutivo ma anche mediante un avviso di accertamento esecutivo, ricordando infatti che, in tale caso, non è previsto l'invio di una cartella di pagamento. Di

conseguenza tale fattispecie risulta al momento non contemplata nel disegno di legge.

Alla luce delle considerazioni espresse, invita quindi la Commissione a compiere un'ulteriore riflessione e una valutazione più approfondita sugli strumenti e le modalità più opportune per calibrare l'intervento previsto, dichiarando la piena disponibilità del Governo a collaborare per individuare le soluzioni più adatte. Ribadisce peraltro che attraverso la prassi amministrativa di Equitalia si possono ottenere risultati analoghi a quelli perseguiti dal disegno di legge, senza incorrere nelle criticità prima descritte.

Il presidente BALDASSARRI prende atto con favore delle puntualizzazioni svolte dal sottosegretario Ceriani, con cui si delinea con chiarezza un percorso di modifica e di affinamento del testo legislativo. In ogni caso ritiene fondamentale che il problema delle cartelle esattoriali per crediti non più esigibili sia affrontato e risolto in Commissione attraverso uno strumento legislativo, giudicando comunque in termini positivi la prassi messa in campo da Equitalia e descritta dal sottosegretario. Ritiene quindi necessario che la Commissione chiarisca il proprio orientamento riguardo alla possibilità di adottare una soluzione legislativa adeguandone il contenuto ai rilievi svolti dal rappresentante del Governo.

Interviene quindi il senatore LANNUTTI *(IdV)*, il quale sottolinea come il quadro normativo sull'accertamento e la riscossione dei tributi abbia subito profonde e radicali modifiche dopo la presentazione del disegno di legge. Ritiene quindi pienamente condivisibile il suggerimento avanzato dal presidente Baldassarri riguardo all'adozione di uno strumento legislativo per risolvere in via definitiva il problema delle cartelle «pazze», osservando infatti, che, pur nell'esprimere vicinanza e solidarietà ai funzionari e ai dipendenti di Equitalia, tuttavia la decisione non può essere rimessa completamente nelle loro mani. Si corre infatti il rischio che i contribuenti si trovino in una condizione di permanente sudditanza di fronte a un'amministrazione finanziaria che agisce in un quadro caratterizzato da tutele inesistenti o inadeguate. In tal senso, un mancato intervento da parte del Governo potrebbe accreditare l'opinione che si intenda trasformare i cittadini in sudditi. Ricorda infatti il positivo esempio dello Statuto dei diritti del contribuente, che è stato elaborato con il consenso di tutte le parti politiche e delle associazioni di categoria, ma che purtroppo è stato sottoposto da tutti i governi in carica a una sistematica serie di deroghe. Sottolinea quindi che l'obiettivo è evitare che ricada sul contribuente l'onere di provare la non esigibilità di un tributo, con dispendio di tempo e di risorse, soltanto perché non sussiste una corretta comunicazione tra gli enti impositori e gli organismi di riscossione. Si dichiara pienamente disponibile a ricevere la collaborazione del Governo per una più corretta ed efficace formulazione del testo legislativo.

Il presidente BALDASSARRI osserva che la discussione generale sul disegno di legge potrà proseguire e che nel frattempo si potranno individuare i necessari interventi di modifica sul disegno di legge attraverso il supporto tecnico che sarà fornito dal Governo. Esprime il convincimento che sia necessario un intervento legislativo.

Il relatore SCIASCIA *(PdL)* concorda pienamente con la proposta di adottare una soluzione in via legislativa e ricorda di aver già in precedenza segnalato la necessità di adeguare il contenuto del disegno di legge alle innovazioni intervenute nella disciplina sull'accertamento e la riscossione. Assicura quindi la propria piena disponibilità a collaborare per individuare le necessarie modifiche testuali.

Il senatore BARBOLINI *(PD)* esprime, a titolo personale e anche a nome della propria parte politica, piena soddisfazione per le modalità con cui si sta sviluppando la discussione. Giudica infatti opportuno e utile proseguire l'*iter* legislativo del disegno di legge, pur nella consapevolezza che vi sono alcuni profili da correggere, grazie anche al supporto tecnico del Governo. Sottolinea quindi che l'elaborazione da parte della Commissione di un testo legislativo coerente con i principi dello Statuto del contribuente – che meriterebbero comunque di essere inseriti all'interno della Costituzione – rappresenterebbe un grande segnale di sensibilità politica e istituzionale. In generale, ritiene assolutamente urgente fare chiarezza rispetto ai compiti e alle responsabilità che la legge assegna ai funzionari e ai dipendenti di Equitalia, considerata la gravità dei fatti che si sono verificati di recente. Da un lato, infatti, occorre assicurare un effettivo rispetto dei diritti dei contribuenti, senza tuttavia mettere in discussione la legittimità delle procedure di riscossione coattiva, e dall'altro, risulta necessario evitare di esporre i funzionari di Equitalia a rischi di intimidazione o addirittura di danni alla persona. A tal fine, stima assolutamente necessario ripristinare la certezza delle regole e un clima di maggiore collaborazione, sfruttando tutti gli strumenti possibili per contenere il fenomeno delle cartelle emesse per crediti prescritti o non più esigibili. Al riguardo, sottolinea l'importanza della tecnologia per mettere in comunicazione le banche dati fiscali e delle autodichiarazioni per evitare disallineamenti nella gestione dei tributi.

Il senatore LANNUTTI *(IdV)* interviene nuovamente per ringraziare i Commissari e per manifestare la propria disponibilità a collaborare alla stesura di un testo legislativo condiviso che dia un chiaro segnale ai contribuenti in merito a una decisa inversione di tendenza per quanto riguarda il rispetto dei loro diritti nei rapporti con il fisco.

Il sottosegretario CERIANI esprime quindi il proprio apprezzamento per il carattere costruttivo della discussione svolta e assicura la disponibilità del Governo a fornire il proprio supporto nell'individuazione della migliore soluzione legislativa. Pur riservandosi di acquisire l'orientamento

dell'amministrazione fiscale, ritiene che attribuire una veste legislativa alle regole già adottate da Equitalia possa risultare di maggiore garanzia per i contribuenti e offrire più certezza alla riscossione, osservando in ogni caso che le modifiche da apportare al disegno di legge non sarebbero tali da appesantirne o dilatarne eccessivamente il contenuto.

Per quanto riguarda i problemi denunciati dai contribuenti per l'avvio di procedure esecutive non giustificate, osserva che il sistema della riscossione tributaria è stato reso efficace da non molti anni e che in precedenza esso aveva dato risultati assolutamente negativi. Tuttavia l'introduzione di modifiche volte a rendere più efficace le procedure di riscossione coattiva hanno avuto l'effetto di far emergere una serie di criticità all'interno della filiera amministrativa a monte, come dimostra l'esempio emblematico della mancata comunicazione all'ente della riscossione della sentenza favorevole al contribuente emessa dai giudici tributari. Osserva quindi che la collaborazione tra gli uffici del giudice tributario ed Equitalia sono stati notevolmente migliorati, anche se restano ancora da compiere numerosi sforzi in altri settori come, per esempio, quello relativo alla comunicazione delle sentenze del giudice di pace sui ricorsi contro le sanzioni per le infrazioni al codice della strada. Un altro settore su cui intervenire riguarda la riscossione dei tributari degli enti locali, oggetto peraltro di una revisione normativa rilevante. Sottolinea comunque che si tratta di un tema ancora aperto, dal momento che nella delega fiscale sono previsti principi e criteri per una modifica al sistema di riscossione dei tributi locali.

Ritiene utile e necessario lavorare in Commissione per migliorare il disegno di legge già presentato, ma specifica che occorre comprendere che l'origine delle problematiche rilevate deriva da sfasature e criticità che intervengono nel corso dell'intero procedimento e non solo dalla fase esecutiva. Reputa inoltre necessario respingere anche l'accusa secondo cui il Governo considererebbe i contribuenti come sudditi nei confronti dell'amministrazione fiscale. Al contrario, ne ribadisce il convinto impegno a rendere più efficiente l'intero sistema tributario mediante un maggiore impiego delle tecnologie e una razionalizzazione dei sistemi amministrativi.

Il senatore LANNUTTI *(IdV)* giudica necessario intervenire nuovamente per rivolgere un ringraziamento al sottosegretario Ceriani, il quale, nella sostanza, conferma gli obiettivi perseguiti dal disegno di legge, anche se attraverso strumenti diversi e maggiormente calibrati. Ribadisce dunque l'importanza di evitare che le inefficienze del sistema amministrativo di gestione dei tributi ricadano sui cittadini, pur dando atto positivamente dell'impegno dei dipendenti di Equitalia e dell'Agenzia delle entrate nei confronti dei contribuenti. Ritiene in ogni caso fondamentale chiarire che l'elaborazione di un testo legislativo riguarda unicamente i rapporti tra Governo e Parlamento, come organo sovrano rispetto alle agenzie fiscali e a Equitalia. Di conseguenza ritiene senz'altro prezioso l'ausilio tecnico che potrà essere offerto da tali organismi, ma evidenzia

che esso non potrà mai rappresentare un'ipoteca sulle soluzioni che saranno individuate in via autonoma dal Parlamento.

Il presidente BALDASSARRI sottolinea in particolare l'importanza di migliorare il livello di interlocuzione tra le amministrazioni comunali ed Equitalia, soprattutto per quanto riguarda le procedure esecutive relative alle infrazioni del codice della strada. Avverte quindi che l'istruttoria sul disegno di legge proseguirà nelle prossime settimane.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUGLI ATTI COMUNITARI COM (2011) 452 definitivo e COM (2011) 453 definitivo SOTTOPOSTI AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETÀ (*Doc.* XVIII, n. 160)

La Commissione apprezza la decisione dell'UE di proseguire nella definizione normativa del quadro regolamentare in materia creditizia e finanziaria, adottando una vasta gamma di misure anche innovative, che sono state proposte in conseguenza della crisi, nata nel 2008 e ancora perdurante.

La scelta recente della Banca centrale europea di fornire liquidità al sistema bancario consente di agire in un contesto meno critico e turbolento, ma rende ancora più urgente una vigorosa riforma regolamentare, in grado di eliminare le carenze che sono state evidenziate in questo anni.

L'Unione europea, per ora unica giurisdizione ad averlo fatto, ha avviato il processo di recepimento dell'accordo di Basilea III, nella piena consapevolezza che il rafforzamento dei requisiti prudenziali e di vigilanza degli enti creditizi rappresenti la strada maestra per superare la crisi, soprattutto in termini di credibilità e affidabilità rispetto ai mercati.

La Commissione Finanze e tesoro condivide l'ampia rivisitazione della disciplina dell'accesso all'attività degli enti creditizi attraverso la proposta di direttiva (autorizzazione all'attività, esercizio della libertà di stabilimento, poteri delle autorità di vigilanza): su tale fronte non emergono questioni di rilievo ed osservazioni particolari.

Viene presentata inoltre una proposta di regolamento che prevede la revisione della disciplina dei requisiti prudenziali applicabili agli enti creditizi e alle imprese di investimento, che discendono dagli accordi di Basilea III.

La gestione del rischio di liquidità, la definizione dei fondi propri, il rischio di credito di controparte e le opzioni, le facoltà discrezionali e l'armonizzazione costituiscono i capitoli fondamentali di tale proposta.

Sul primo punto si interviene definendo livelli adeguati di liquidità a breve e a lungo termine, avendo di mira soprattutto gli strumenti più rischiosi e meno controllati derivanti da operazioni di cartolarizzazione, quelli complessi e strutturati e quelli cui ricorrono con frequenza le banche sul mercato all'ingrosso con scadenza a breve termine. In sostanza si prevede che a partire dal 2015, sia introdotto un coefficiente di copertura di liquidità, con riserve di elevata qualità per un periodo di trenta giorni in grado di coprire deflussi netti di liquidità determinati da situazioni specifiche o da *shock* sistemici.

Sul secondo punto si prevede di rafforzare i criteri di ammissibilità degli strumenti di capitale valido ai fini di determinare l'importo del patrimonio di vigilanza, in modo da ottenere un notevole incremento di tale parametro.

Il terzo punto impone alle banche di adottare adeguate misure per fronteggiare il rischio di controparte, anche con l'incoraggiamento di compensare gli strumenti fuori mercato tramite controparti centrali.

Il quarto punto affronta una questione che è stata sottolineata con forza nel corso delle audizioni svolte e cioè l'accumulo eccessivo di leva finanziaria e l'indebitamento non controllato: la Commissione europea propone l'introduzione di un coefficiente di leva finanziaria non basato sul rischio, con la prospettiva di introdurre dal 2018 una misura vincolante.

In tale contesto *de iure condendo* si inserisce la gestione della crisi del rischio sovrano e i conseguenti riflessi sulla percezione del rischio delle banche detentrici di tali titoli. L'Autorità bancaria europea (EBA) ha formulato una raccomandazione alle banche europee di adottare misure di ricapitalizzazione delle banche, in modo da preservare le stesse dai rischi, specifici e sistemici, indotti dalla crisi del debito sovrano, condizione certamente inedita sia per la drastica riduzione del valore dei titoli pubblici che per l'interconnessione con la solidità degli istituti di credito.

La Commissione Finanze e tesoro ritiene che l'azione dell'EBA sia stata pienamente giustificata in quanto a controllo e monitoraggio degli effetti della situazione, ma che essa abbia viceversa comportato a sua volta conseguenze non positive, in particolare sul settore creditizio italiano.

In una condizione di «scomparsa» del mercato di approvvigionamento tramite obbligazioni non garantite nella seconda metà del 2011 e le estreme difficoltà di *funding* delle banche europee, l'allarme dell'EBA va nella giusta direzione: tuttavia i tempi e le modalità di calcolo del cuscinetto straordinario di capitale e la sua stessa elevatezza, hanno avuto effetti di grave appesantimento dei corsi azionari delle banche italiane, esponendole ad un rischio di scalata che non era certamente negli obiettivi degli interventi.

Proposte

La Commissione rileva che la proposta di regolamento non reca uno specifico riferimento alla definizione dei titoli pubblici, con qualunque durata e scadenza, ai fini del calcolo dei fondi propri o del capitale di vigilanza. In altri termini non appare affrontata la questione, che è divenuta negli ultimi mesi dirimente, di come valutare tali titoli, all'interno dei mezzi propri o per individuare gli strumenti di qualità elevatissima in grado di determinare la solidità delle banche.

La Commissione sollecita la Commissione europea a compiere un approfondimento in tal senso. Rispetto alla raccomandazione dell'EBA, invece, sollecita in particolare il Governo italiano affinché nelle sedi negoziali appropriate e in tempi rapidi venga valutata la proposta di ampliare i

termini temporali entro cui le banche dovranno procedere all'attuazione dei piani di ricapitalizzazione, termine già previsto a giugno 2012.

La Commissione confida inoltre nell'adozione da parte della Banca d'Italia di misure attuative della raccomandazione in grado di considerare adeguatamente le esigenze e le specificità proprie del sistema creditizio italiano.

Inoltre la Commissione auspica che in sede di Consiglio europeo siano individuate le modalità per definire in misura diversa rispetto a quella prevista dalla raccomandazione EBA le tipologie di titoli di Stato detenute dalle banche rientranti nel calcolo dei requisiti patrimoniali, prevedendo che la valutazione di mercato sia utilizzata solo per i titoli detenuti per finalità di negoziazione *(trading book)* e non quelli detenuti fino alla scadenza del titolo stesso.

La Commissione esprime apprezzamento per la conferma di requisiti prudenziali ponderati rispetto al finanziamento delle attività delle piccole e medie imprese, considerando che gli stessi non hanno subito modifiche rispetto a Basilea II.

Ulteriori osservazioni

Per quanto riguarda l'ambito soggettivo dell'applicabilità dei parametri di liquidità e in particolare il requisito di equilibrio finanziario di brevissimo termine, la Commissione sollecita la Commissione europea a tenere conto delle specificità degli intermediari finanziari e segnatamente di quelli operanti del settore del *leasing*, osservando che i nuovi parametri appaiono riferibili più correttamente solo agli intermediari che raccolgono depositi. Si invita quindi a circoscrive in maniera definita l'ambito di applicazione escludendo l'applicazione dei requisiti di liquidità ai soggetti non bancari.

ISTRUZIONE (7ª)

Martedì 15 maggio 2012

Plenaria

377ª Seduta

Presidenza del Presidente
POSSA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Elena Ugolini.

La seduta inizia alle ore 15,10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario Elena UGOLINI risponde all'interrogazione n. 3-02638 della senatrice Carlino, nella quale si lamenta come, in occasione delle eccezionali condizioni di maltempo che hanno colpito l'Italia nei primi mesi dell'anno in corso, siano state compiute scelte non uniformi da parte delle autorità competenti ad adottare i provvedimenti a tutela della incolumità pubblica (chiusura delle scuole o sospensione dell'attività didattica), tali da provocare una disparità di trattamento tra personale docente e ATA. In merito, il Sottosegretario afferma che la difformità dei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, anche facenti parte della stessa regione, potrebbero essere giustificati dalla diversa entità del fenomeno o delle conseguenze che nelle varie realtà territoriali si sono dovute affrontare. Tiene comunque a precisare che si tratta di scelte rimesse alla competenza esclusiva delle autorità deputate alla tutela dell'ordine, della sicurezza e dell'incolumità pubblica.

Evidenzia peraltro che nel caso di chiusura della scuola le assenze di tutto il personale scolastico sono di per sé giustificate e, conseguentemente, gli interessati non devono presentare alcuna domanda di congedo; diversamente, nel caso di mera sospensione dell'attività didattica il personale che non si presenta nel luogo di lavoro deve produrre domanda di

permesso retribuito per gravi ragioni o domanda di ferie ai sensi degli articoli 13 e 15 del Contratto collettivo nazionale di lavoro.

Pur reputando condivisibili le preoccupazioni espresse nell'interrogazione in merito alla garanzia della sicurezza degli alunni e del personale scolastico in occasione di simili calamità, ribadisce che le decisioni sui provvedimenti da assumere non sono di competenza del Ministero. Viceversa, è di competenza dei dirigenti scolastici la gestione del personale della scuola alla luce delle norme legislative e contrattuali regolanti la materia che, nelle circostanze in esame, sembrerebbero a suo avviso essere state rigorosamente osservate.

Si impegna ad ogni modo affinchè per il futuro vengano intrapresi contatti tra gli organi territoriali dell'Amministrazione e le autorità locali, responsabili all'emanazione di ordinanze di chiusura delle scuole in casi di emergenza, al fine di concordare le modalità ritenute più idonee a evitare i disagi segnalati.

La senatrice CARLINO *(IdV)* afferma che la questione della disparità di trattamento tra personale ATA e docenti nel caso di mera sospensione delle attività didattiche resta un problema di risolvere. Sottolinea peraltro che alcune organizzazioni sindacali hanno richiamato, quali eventi straordinari, anche le cause di forze maggiore previste dal codice civile, le quali dovrebbero richiedere comportamenti omogenei da parte delle autorità competenti. Nel caso in questione invece si è registrato un atto di arbitrio da parte dei dirigenti scolastici che hanno imposto la scelta tra ferie o recuperi per i casi di assenza in occasione di giornate di maltempo. Invoca dunque una circolare *ad hoc* del Dicastero che chiarisca e le modalità per affrontare uniformemente dette situazioni onde non compiere disparità di trattamento; giudica comunque preferibile che si emanino ordinanze di chiusura della scuole e non della mera sospensione delle attività didattiche, che di fatto penalizzano il personale ATA rispetto agli insegnanti. Si dichiara pertanto solo parzialmente soddisfatta della risposta.

Il senatore PITTONI *(LNP)* dichiara di aver sottoscritto l'interrogazione n. 3-02263 del senatore Cesarino Monti.

Il sottosegretario Elena UGOLINI risponde quindi all'interrogazione n. 3-02263 dei senatori Cesarino Monti e Pittoni, in cui si richiama un episodio occorso presso la Scuola media statale «Salvo D'Acquisto» di Cesano Maderno in data 27 maggio 2011, in relazione al quale viene richiesto di verificare se il dirigente scolastico abbia dato il proprio consenso a esporre fotocopie di articoli di giornali locali che avrebbero denigrato la giunta comunale di centro-destra di quel Comune.

Al riguardo, il Sottosegretario manifesta preliminarmente piena condivisione per le considerazioni svolte nell'interrogazione circa la necessità che l'esercizio della libertà di espressione del pensiero da parte del dipendente pubblico avvenga nell'osservanza di quanto stabilito dal «codice di comportamento» a proposito dei doveri di imparzialità e indipendenza. Ri-

vendica infatti la difesa di tali valori, ancor più se riferiti alla scuola, tanto che l'Amministrazione intende farli entrare a pieno titolo nei principi guida per l'innovazione del sistema Paese, adeguandosi alle esigenze educative delle nuove generazioni di studenti che chiedono, senza strumentalizzazioni e manipolazioni di alcun genere, competenze digitali, linguistiche, organizzative e logiche all'insegna della massima flessibilità cognitiva. Si tratta dunque di una sfida, come più volte sottolineato dal Ministro, che l'Amministrazione ha intenzione di intraprendere e di portare avanti, per favorire e sostenere la crescita.

Quanto al caso specifico segnalato nell'interrogazione, sono state richieste notizie alla competente Direzione regionale scolastica per la Lombardia, che ha acquisito presso il dirigente della scuola in questione ogni utile elemento conoscitivo. Fa presente quindi che il capo d'istituto ha relazionato esaustivamente motivando la presenza del suddetto materiale quale documentazione relativa allo svolgimento di un progetto didattico, regolarmente inserito nel piano dell'offerta formativa della scuola e previsto dallo statuto del Comune di Cesano Maderno, denominato «Consiglio comunale dei ragazzi». È stato precisato – prosegue il Sottosegretario – che, nell'ambito di tale attività, sono state acquisite documentazioni fotografiche e giornalistiche di volta in volta pubblicate da alcune testate soprattutto in occasione delle celebrazioni indette per il centocinquantesimo anniversario dell'Unità d'Italia, che ha visto la scuola particolarmente partecipe ed attiva.

Assicura conclusivamente che, alla luce dei chiarimenti del dirigente interessato, non si ravvisano nella vicenda elementi di natura «politica» e men che meno partitica.

Il senatore PITTONI *(LNP)* prende atto dei chiarimenti resi dal Sottosegretario, dichiarandosi tuttavia solo parzialmente soddisfatto in quanto occorrerebbe una verifica ulteriore della situazione.

Il sottosegretario Elena UGOLINI risponde poi all'interrogazione n. 3-02436 del senatore Rusconi, sul finanziamento delle scuole paritarie dell'infanzia, con la quale viene sollecitata l'assunzione di iniziative finalizzate al ripristino delle risorse stanziate fino all'anno scorso per il sostegno alle predette scuole, fortemente penalizzate dalla legge di bilancio n. 221 del 2010, che ha previsto per gli anni 2012 e 2013 uno stanziamento complessivo per l'istruzione non statale di 280 milioni di euro, con una riduzione pari al 45 per cento rispetto agli anni precedenti. In proposito, giudica anzitutto condivisibili le considerazioni espresse dall'interrogante riguardo all'importanza del servizio e alla funzione pubblica che svolgono le scuole paritarie nell'ambito del sistema nazionale di istruzione in cui convivono, in sintonia con i principi costituzionali e secondo quanto esplicitato dall'articolo 1 della legge n. 62 del 2000, le scuole statali e le scuole paritarie private e degli enti locali.

Nella consapevolezza del rilevante ruolo assunto dalle scuole paritarie nelle diverse realtà territoriali ai fini della concreta realizzazione del

principio di libertà di scelta educativa, fa presente che il comma 16 dell'articolo 33 della legge n. 183 del 2011 (legge di stabilità 2012) ha previsto la spesa di 242 milioni di euro per il sostegno alla funzione pubblica svolta dalle scuole paritarie nell'ambito del sistema nazionale di istruzione. In questo modo è stato possibile riallineare sostanzialmente l'entità dello stanziamento per l'esercizio finanziario 2012 a quella degli anni precedenti, essendo iscritte, rispettivamente, sul capitolo 1477 la somma di euro 268.880.191 e sul capitolo 1299 la somma di 242 milioni di euro.

Comunica dunque che la cifra complessiva prevista a livello nazionale per le scuole paritarie di ogni ordine e grado è pari a euro 510.880.191 e presenta un incremento di euro 14.003.600 rispetto all'anno finanziario 2011. Rende infine noto che è stato firmato il decreto che permetterà di erogare, prima della fine dell'anno scolastico, le predette risorse secondo le procedure stabilite dall'articolo 2, comma 47, della legge n. 203 del 2008 (finanziaria 2009).

Quanto al bilancio 2013, si impegna ad assicurare, in linea di continuità con quanto avvenuto nel corrente anno, la destinazione di contributi di entità corrispondente attraverso i summenzionati capitoli di bilancio.

Il senatore RUSCONI *(PD)* si dichiara parzialmente soddisfatto, ricordando di aver a più riprese richiesto, sulla base della legge n. 62 del 2000, il ripristino dei contributi alle scuole paritarie dell'infanzia, le quali risultano penalizzate da progressive riduzioni di risorse nonostante il cambio di Governo. Lamenta peraltro che a fronte di tali decurtazioni, si recuperano in parte i finanziamenti in corso d'anno come se ciò rappresentasse un successo.

Deplora altresì che le risposte ai numerosi atti ispettivi presentati, di simile contenuto, avvengano dopo la restituzione dei fondi decurtati, generando dubbi sull'efficacia degli stessi strumenti parlamentari.

Stigmatizza infine il ritardo dei pagamenti a tali scuole e a quelle comunali che si trovano in forte difficoltà. Richiamando criticamente l'eterno dibattito tra scuola pubblica e scuola privata, tiene a ricordare che lo Stato ha riconosciuto con legge il ruolo pubblico svolto dalle scuole paritarie. Fa notare peraltro come il 35 per cento di scuole dell'infanzia è di tipo paritario, concentrato soprattutto nei piccoli comuni di montagna, nei quali esse sono le uniche strutture a svolgere un servizio non economicamente vantaggioso. Si augura perciò che l'Esecutivo garantisca maggiore tempestività nei pagamenti, pena il rischio di privare tali comunità di un servizio fondamentale, ed auspica che per il 2013 non si verifichino nuovamente riduzioni di fondi e poi ripristini in corso d'anno, proprio a seguito di atti di sindacato ispettivo.

Il sottosegretario Elena UGOLINI risponde infine – per conto del Ministero per i beni e le attività culturali – all'interrogazione n. 3-02383 del senatore Costa, sulla salvaguardia di un immobile di pregio costruttivo e architettonico in provincia di Lecce. Al riguardo, fa presente che la distilleria «Nicola De Luca & Figli» rappresenta in effetti il maggior edificio di

natura industriale presente nel territorio del Comune di Matino e che il proprietario lo ha ceduto in comodato d'uso al Comune per 25 anni, affinché vi fosse realizzato un insediamento culturale. Pertanto, nel marzo 2012 la competente Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici ha provveduto ad avviare il procedimento di verifica dell'interesse culturale della *ex* distilleria, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Il Sottosegretario rende quindi noto che, in seguito al sopralluogo effettuato dai tecnici della Soprintendenza, dell'antico fabbricato rimangono: l'edificio padronale, i relitti murari di corpi di fabbrica (solo le mura perimetrali) e la ciminiera principale. Si è registrato peraltro uno stato di degrado del «fumaiolo», alto 54 metri, gravato da vari problemi, fra cui la mancanza di manutenzione e alcuni fenomeni fessurativi che si sono aggravati nel tempo e che hanno causato alterazioni strutturali della ciminiera.

Considerata la situazione, sarebbe opportuno, in prima istanza, porre in sicurezza la struttura della ciminiera e, successivamente, procedere con opere di consolidamento strutturale, previo studio di dati di rilievo e relativo progetto. Il Sottosegretario osserva in merito che gli uffici hanno quantificato l'intervento economico complessivo in circa 750.000 euro, di cui circa 150.000 per opere di sicurezza e presidio. Comunica tuttavia con rammarico che le risorse attualmente a disposizione della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici delle province di Lecce, Brindisi e Taranto per gli interventi su immobili di proprietà privata non consentono, di fare previsioni circa la possibilità di inserire l'intervento di messa in sicurezza del complesso nella programmazione dei lavori per l'anno in corso.

Il senatore COSTA *(PdL)*, nel dichiararsi soddisfatto, ribadisce tuttavia l'esigenza di mettere il sito in sicurezza, stante il perdurante rischio di crolli. Atteso che il Ministero dichiara di non avere fondi sufficienti, lo invita pertanto a coinvolgere la Protezione Civile e la Regione affinché sia scongiurato il pericolo di gravi danni sull'abitato circostante. Occorre infatti che tutte le autorità preposte siano pienamente consapevoli dei rischi e si assumano le rispettive responsabilità. Conclude sottolineando il particolare pregio del manufatto.

Il PRESIDENTE rinvia a domani lo svolgimento delle rimanenti interrogazioni all'ordine del giorno.

SULLA LOCALIZZAZIONE DI UNA NUOVA DISCARICA IN PROSSIMITÀ DI VILLA ADRIANA A TIVOLI

Il senatore VITA *(PD)*, anche a nome degli altri membri del suo Gruppo, sollecita un chiarimento urgente da parte del Governo sulla scelta di un sito alternativo a quello di Malagrotta per la localizzazione di una

nuova discarica nel Lazio, raccomandando vivamente di non collocarlo nei pressi di Villa Adriana a Tivoli.

Il PRESIDENTE suggerisce la presentazione di un'interrogazione.

La senatrice DE FEO *(PdL)*, nel rammentare di aver da tempo presentato un atto di sindacato ispettivo a questo proposito, cui attende ancora risposta, riferisce delle recenti prese di posizione del sindaco di Roma Alemanno e del ministro dell'ambiente Clini, entrambi contrari a collocare la nuova discarica a Corcolle. Evidenzia altresì i pericoli di infiltrazioni di percolato nelle falde acquifere ivi presenti, che rischierebbero di inquinare uno dei più importanti acquedotti romani.

Il PRESIDENTE suggerisce di sollecitare in Aula la risposta all'interrogazione citata.

SULLA PREMATURA SCOMPARSA DI UN GIOVANE ATLETA DURANTE UNA PARTITA DI CALCIO

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA *(PD)* richiama l'attenzione sull'ennesima scomparsa di un giovane nel corso di una competizione sportiva, sollecitando le autorità competenti a vigilare sulle modalità di certificazione della sana e robusta costituzione fisica degli atleti dilettanti ed auspicando uno sviluppo della medicina scolastica.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2012 (n. 467)

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta dell'8 maggio scorso, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – egli ha svolto la relazione introduttiva avanzando tra l'altro alcune richieste di chiarimenti al Governo.

Risponde quindi il sottosegretario Elena UGOLINI, la quale conferma in primo luogo che la ripartizione del Fondo ordinario per gli enti di ricerca (FOE) è effettuata non solo sulla base della programmazione strategica preventiva ma anche tenendo conto della valutazione della qualità dei risultati della ricerca, effettuata dall'Agenzia nazionale di valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR). Tuttavia, invita a considerare che solo di recente l'ANVUR ha avviato l'attività di valutazione per gli anni 2004-2010 e che gli esiti di tale valutazione non sono ancora disponibili; pertanto, comunica che la verifica dei contenuti scientifici dei piani triennali di attività (PTA) degli enti viene condotta, in questa fase

transitoria, dal Ministero. Atteso il fondamentale ruolo dell'ANVUR nella valutazione delle politiche di ricerca degli enti pubblici, ella condivide peraltro la preoccupazione in merito alla necessità di una immediata operatività della stessa Agenzia, anche al fine di impostare politiche di ricerca più efficaci ed efficienti. Proprio per garantire una più rapida e piena funzionalità dell'organismo, il decreto in esame prevede del resto, sottolinea il Sottosegretario, l'attribuzione all'ANVUR di un contributo pari a 1 milione di euro a valere sul FOE. Si tratta, rimarca, di un chiaro segnale di risposta all'importante compito che l'Agenzia è chiamata a svolgere per la valutazione dell'intero settore della ricerca, anche in funzione di supporto al ruolo di programmazione che spetta al Ministero.

Per quanto concerne il calcolo della percentuale da destinare ai progetti bandiera e a quelli premiali, il Sottosegretario precisa che si è ritenuto di espungere dalla cifra totale del fondo il contributo di 1.291.142 euro previsto per l'lNGV per interventi nelle zone terremotate di Marche e Umbria, il contributo di 14 milioni di euro per il Sincrotrone di Trieste e le spese relative alle assunzioni straordinarie dei ricercatori, in quanto tali somme sono previste da norme di legge e riservate ad enti esplicitamente individuati; non sono quindi suscettibili di concorrere alla quota complessiva su cui calcolare il fondo premiale. Tale esclusione, separando la parte fissa da quella variabile del fondo e diminuendo l'importo complessivo su cui calcolare il 7 per cento relativo alla quota premiale, garantisce maggiore stabilità nella parte del contributo ordinario da ripartire ed evita la penalizzazione degli enti più piccoli, senza pregiudicare l'entità della quota premiale che viene comunque aumentata grazie alla non attivazione, a seguito dei risultati referendari, del progetto bandiera denominato «L'ambito nucleare».

In merito alla definizione dei criteri per la valutazione della premialità, il Sottosegretario fa presente che il decreto di natura non regolamentare relativo alla ripartizione della quota del 7 per cento per il 2011 è stato di recente ritirato a seguito di alcuni rilievi formulati dalla Corte dei conti e che il Ministero sta provvedendo a trasmettere un nuovo decreto che recepisce i predetti rilievi.

Relativamente alla richiesta di chiarimenti in merito all'impiego delle risorse dell'anno 2011 concernenti il progetto bandiera denominato «L'ambito nucleare» (pari a 10 milioni di euro), il Sottosegretario comunica che il Ministero intende collaborare con il CNR al fine di utilizzare le medesime risorse per un nuovo progetto relativo comunque all'ambito energetico.

Per quanto riguarda la destinazione di una quota parte del finanziamento relativo ai progetti bandiera, pari a 15.297.040 euro, ad altre finalità, specifica indi la seguente ripartizione: euro 10.000.000 alla quota premiale che verrà assegnata con successivo decreto sulla base dei progetti che i singoli presenteranno al Ministero, previa valutazione degli stessi; euro 1.000.000 all'ANVUR per garantire la piena ed immediata funzionalità della stessa; euro 1.000.000 al progetto Gran Sasso *Science Institute* (GSSI) tramite l'INFN; la quota residua, pari a euro 3.297.040, è stata in-

globata nella parte relativa alle attività internazionali degli enti e rimodulata rispetto allo scorso anno sulla base delle attività che gli stessi svolgono in campo internazionale, tenendo anche conto dello stato di avanzamento dei vari progetti.

Passando poi al dettaglio delle attività internazionali, il Sottosegretario fa presente che esse fanno riferimento ad accordi intergovernativi in essere e alla partecipazione italiana alla realizzazione di alcune delle circa 50 infrastrutture dello Spazio europeo della ricerca, individuate da ESFRI per conto del Consiglio per la competitività, in particolare quelle specificatamente riconosciute di primario interesse italiano e per le quali sono state espresse manifestazioni di impegno a livello del decisore politico e degli enti di ricerca interessati. Si tratta quindi di una selezione dei progetti che hanno visto la conferma di interesse da parte di più Paesi membri, la competizione per l'assegnazione del sito e l'attivazione delle procedure per l'adozione dello statuto ERIC (regolamento UE 2009) di infrastruttura europea di ricerca. E' tuttavia intenzione del Ministero, comunica il Sottosegretario, procedere, laddove possibile, ad una razionalizzazione delle stesse con il decreto di riparto del FOE per l'anno 2013, tenendo conto dell'effettivo contributo che i singoli enti danno alle attività medesime.

Per quanto concerne la riduzione del finanziamento desinato all'*European Synchrotron Radiation Facility* di Grenoble, ella fa presente che questa assegnazione costituisce l'integrazione della quota di partecipazione italiana ad ESRF che, sulla base dell'accordo intergovernativo pluriennale siglato nel 1998, fissava al 15 per cento la percentuale di proprietà italiana. I costi della quota annuale dovuta sono parzialmente a carico della legge n. 644 del 1994 e sono conferiti, per la parte mancante, come contributo aggiuntivo al CNR che trasferisce ad ESRF l'intera quota italiana di partecipazione. Nel 2011, a seguito della richiesta del CNR, la partecipazione italiana venne ridotta dal 15 al 13 per cento. L'integrazione al finanziamento disposto dalla citata legge n. 644 per l'anno 2012 risulta quindi necessariamente inferiore a quella dell'anno 2011, senza che ciò configuri un definanziamento.

Relativamente alla richiesta di delucidazioni su ITER, il Sottosegretario evidenzia che la previsione di contributo italiano a *Fusion for Energy* per l'anno 2013, resa attualmente disponibile, indica una quota pari a 624.600 euro a fronte della quota 2012 pari a 571.780 euro, attribuita al 50 per cento al CNR e al 50 per cento all'INFN.

In merito alla richiesta di chiarimento per ESS *Spallation Source*, specifica che tale infrastruttura sarà localizzata a Lund (Svezia), che ha prevalso rispetto al sito spagnolo (Bilbao) e a quello ungherese (Debrecen) per decisione dei Ministri della ricerca europei. L'Italia, assieme ad altri 16 Paesi europei partecipa alla fase di pre-costruzione di durata triennale (2010- 2012), sulla base del protocollo d'intesa firmato dal Ministero. Il finanziamento alla partecipazione italiana a tale fase è distribuito sui tre maggiori enti (CNR, INFN e Sincrotrone Trieste) che stanno contribuendo alla realizzazione del progetto per i settori di loro competenza. La fase di

costruzione partirà nel 2013 e la partecipazione italiana, così come quella degli altri Paesi, verrà definita sulla base di un accordo intergovernativo. Il costo complessivo della costruzione, che durerà 10 anni, è stimato in 1.500 milioni di euro di cui la metà sarà pagata da Svezia e Danimarca. Le quote di partecipazione degli altri Stati membri saranno destinate a coprire i restanti 750 milioni di euro in 10 anni. Il pagamento potrà essere negoziato come contributo *in-kind*. La stima attuale per la partecipazione italiana si attesta a circa 6 milioni di euro all'anno di cui almeno il 70 per cento contribuibile come fornitura *in-kind*, cioè sotto forma di ore uomo.

Per quanto attiene, poi, al rischio di dispersione delle risorse in troppe direzioni, il Sottosegretario osserva che l'Italia ha sviluppato un'analisi programmatica, coinvolgendo il Ministero che ella rappresenta, tutti gli enti di ricerca nazionali, oltre alla CRUI, il Ministero per lo sviluppo economico, il Ministero degli affari esteri e il Ministero della salute. È stata così realizzata la prima *Roadmap* nazionale delle infrastrutture di ricerca di interesse pan-europeo che individua tra le 50 infrastrutture della *Roadmap* ESFRI quelle di maggior interesse e maggior maturità per una partecipazione italiana con alto ritorno scientifico ed economico. Il Sottosegretario precisa che l'azione internazionale copre i principali settori di ricerca, dalla fisica alla medicina, alle scienze umane ed ambientali, per i quali la partecipazione a grandi infrastrutture ha valore strategico. L'Italia compete per la *leadership* e per ospitare il centro di coordinamento europeo di alcune di queste infrastrutture.

Passando alla richiesta di informazioni su *European X-ray Free Electron Laser*, ella fa presente che tale progetto vede la partecipazione italiana (formalizzata nel 2009) attraverso un contributo *in-kind* del 50 per cento all'acceleratore superconduttivo (tecnologia INFN e realizzazione dell'industria nazionale). L'impianto è in costruzione ad Amburgo. Il valore dell'impianto è di 1.000 milioni di euro e la quota di partecipazione italiana è pari al 3.3 per cento.

Per quanto riguarda il coordinamento italiano a EMSO e EPOS, per il tramite dell'INGV, precisa che l'attività internazionale riguarda il sostegno alla realizzazione dell'infrastruttura europea distribuita, che è costituita dall'integrazione di una rete di nodi siti nei diversi Paesi e i cui costi sono sostenuti dai Paesi stessi. Osserva dunque che l'azione di coordinamento italiano serve a preparare la scelta del sito centrale internazionale in Italia.

In merito alla richiesta di informazioni circa la partecipazione dei Paesi esteri alla realizzazione di infrastrutture di ricerca italiane, rende noto che la localizzazione degli impianti o del centro di coordinamento viene decisa a livello di competizione tra gli Stati membri, che avanzano la propria candidatura sulla base di competenze, nonché di disponibilità di sito e di contributo per la localizzazione e realizzazione sul proprio territorio. Nel caso in cui l'Italia risultasse vincitrice delle predette competizioni internazionali, verrebbe poi deciso il contributo degli Stati membri interessati (come ad esempio è successo per il suddetto progetto ESS *Spallation Source).*

In ordine al progetto NEXT DATA, il Sottosegretario segnala che, sulla base delle osservazioni formulate dalla Commissione in occasione del parere espresso sul decreto di riparto del FOE per il 2011, si è ritenuto di valutare positivamente un progetto volto a favorire lo sviluppo e l'implementazione di un sistema intelligente di raccolta, conservazione, accessibilità e diffusione dei dati ambientali e climatici.

Quanto al progetto SuperB, comunica che esso è entrato nella fase esecutiva con le seguenti azioni: organizzazione del progetto e nomina dei responsabili delle singole attività; prima revisione e stima dei costi presentati in fase di richiesta, ammontanti a circa 400 milioni di euro, che verrà ultimata ad inizio luglio; reperimento di personale tecnico aggiuntivo; stesura di accordi con *partner* internazionali per responsabilità di costruzione e cofinanziamento del progetto; avvio delle indagini edilizie e delle opere di predisposizione e di urbanizzazione del sito (campus Università Roma Tor Vergata).

Avviandosi alla conclusione, il Sottosegretario fa presente che i progetti dell'ASI non vengono finanziati con specifiche ulteriori assegnazioni all'Agenzia ma vanno sviluppati e realizzati nell'ambito dello stanziamento ordinario. Riferisce inoltre che il progetto IGNITOR viene finanziato con risorse appositamente destinate ed inserite nell'ambito del Fondo integrativo speciale della ricerca (FISR) ai sensi del decreto legislativo n. 204 del 1998. Infine, in merito all'osservazione sollevata dal senatore Strano, mette a disposizione della Commissione un elenco aggiornato dei dati relativi ai componenti dei consigli di amministrazione degli enti, che sono reperibili anche sui siti *internet* degli enti stessi.

Nel dibattito interviene quindi la senatrice Mariapia GARAVAGLIA *(PD)* la quale, nell'esprimere rammarico per il mancato incremento dei fondi destinati ai diversi comparti del sapere, osserva come l'articolo 8 del decreto legislativo n. 381 del 1999 riservasse particolare attenzione ai consorzi di ricerca. Attraverso tale norma, il consorzio Biogem, che rappresenta una realtà di straordinaria eccellenza del Mezzogiorno, ha ottenuto finora un importante contributo statale. Rincresce quindi che proprio ora, quando alla guida del Ministero siede una personalità così attenta ai temi della ricerca, tale canale di finanziamento non sia stato rinnovato. Dopo aver dato conto degli importanti riconoscimenti anche di carattere internazionale ottenuti dal predetto consorzio in questi anni grazie alle sue ricerche nel campo della genetica, auspica l'inserimento di una considerazione in tal senso nel parere che la Commissione si accinge a trasmettere al Governo.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SULLA CONFERENZA RELATIVA ALL'APPLICAZIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE, ORGANIZZATA A BRUXELLES IL 26 APRILE SCORSO DALLA COMMISSIONE EUROPEA

Il senatore VITA *(PD)* riferisce sulla sua partecipazione alla Conferenza sull'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, organizzata a Bruxelles il 26 aprile scorso dalla Commissione europea, Direzione generale per il mercato interno e i servizi, nell'ambito del semestre di presidenza danese.

Al riguardo, dà conto dei lavori in corso per la revisione della Direttiva 48/2004/CE che, nella fase ascendente, prevedono l'audizione e il confronto con molti operatori interessati. Fra questi, egli ritiene doveroso che siano rappresentate anche le Commissioni parlamentari competenti atteso che il punto di vista dei Parlamenti non è certamente meno importante di quello delle numerose associazioni di settore.

Nel merito, riferisce che la Direttiva del 2004, che ha per oggetto non solo la proprietà intellettuale ma anche i marchi e i brevetti, è in fase di revisione alla luce delle evoluzioni in atto. Da molteplici interventi è tuttavia emersa la preoccupazione di addentrarsi in un terreno assai scivoloso, con particolare riferimento alla possibilità che la Direttiva si applichi anche alla Rete.

Alla conclusione della Conferenza è dunque rimasta una forte incertezza, dovuta alla difficoltà dell'Unione europea ad orientarsi nell'universo digitale.

Egli informa poi di aver chiesto, nel proprio intervento, un maggiore raccordo fra la politica europea e le singole politiche nazionali, dove il dibattito progredisce più rapidamente, con modalità non sempre condivisibili. Al riguardo cita i recenti interventi normativi di Francia, Olanda, Regno Unito e Germania.

Comunica indi che l'unico reale passo avanti compiuto a livello europeo è stata l'istituzione di un nuovo Osservatorio per la verifica della situazione nei vari Paesi, che è stato possibile visitare a margine della Conferenza.

Egli ha poi dato conto dell'ottimo supporto assicurato a Bruxelles dalla dottoressa Beatrice Gianani, funzionario del Senato incaricato di mantenere i rapporti con le istituzioni comunitarie, con la quale egli ha prefigurato un percorso concreto attraverso cui fare interagire Parlamenti nazionali e Commissione europea. È del resto innegabile l'esigenza di aggiornare la direttiva 2004, viste le profonde innovazioni nel frattempo intervenute. Sarebbe pertanto positivo che le Commissioni parlamentari potessero esprimere la loro opinione al riguardo in un documento che entrasse nel processo di modifica.

Il PRESIDENTE ringrazia il senatore Vita per la sua partecipazione a Bruxelles e per la relazione testé svolta. Conviene poi che l'incalzante sviluppo di *internet* ponga problematiche nuove, destinate ad aggravarsi in

futuro. Il fallimento della normativa francese è del resto indicativo, osserva, così come l'opposizione che sta maturando da parte di numerosi Paesi contro una legislazione troppo severa negli Stati Uniti.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Martedì 15 maggio 2012

Plenaria

395ª Seduta

Presidenza del Presidente
GRILLO

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Vari.

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'ingegner Alberto Chiovelli, direttore dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, l'ingegner Giulio Margarita, capo settore, e l'ingegner Andrea Biava, funzionario.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, sono state chieste l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno e la trasmissione radiofonica e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla sicurezza ferroviaria e sulla qualità del servizio ferroviario: seguito dell'audizione del Direttore dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie

Riprende l'audizione sospesa nella seduta pomeridiana del 18 aprile scorso.

La senatrice GRANAIOLA *(PD)*, ad integrazione dell'intervento svolto nella precedente seduta, chiede quali siano le azioni intraprese dall'Agenzia in relazione alla collisione tra due convogli ferroviari verificatasi lo scorso 26 aprile presso la stazione Termini di Roma.

L'ingegner CHIOVELLI ricorda che nella precedente seduta sono stati approfonditi i principali temi attinenti alla sicurezza del sistema ferroviario nazionale, evidenziando alcune criticità e le relative azioni correttive di cui l'Agenzia ha ritenuto necessaria l'adozione, al fine di salvaguardare il diritto alla sicurezza.

Approfondisce alcuni dei temi affrontati dall'Agenzia nel corso dei suoi quasi quattro anni di attività. La prima questione è rappresentata dall'attrezzaggio con sottosistemi di protezione della marcia dei treni, ossia sistemi tecnologici grazie ai quali gli impianti di sicurezza a terra possono interagire con quelli a bordo, consentendo di rallentare o di bloccare il treno qualora il macchinista non rispetti i limiti di velocità o la segnaletica. Quando l'Agenzia ha iniziato ad operare, nel giugno del 2008, meno dell'80 per cento dei treni circolava sulla rete fondamentale di RFI con gli impianti di sicurezza per la protezione della marcia installati a bordo e nessun treno circolava sulla rete complementare di RFI con tali impianti di sicurezza a bordo. Invece l'intera rete in gestione a RFI era dotata degli impianti di sicurezza a terra finanziati dallo Stato. Si era dunque verificato uno sfasamento fra le installazioni degli impianti a terra e a bordo dei treni. È stato principalmente grazie all'azione dell'Agenzia verso gli operatori che in circa tre anni è stato colmato questo grave ritardo e oggi tutti i treni hanno il sistema di protezione della marcia.

Illustra poi i risultati ottenuti dall'Agenzia con riferimento agli infortuni dei passeggeri in fase di salita e discesa dai treni, che ha visto una netta diminuzione negli ultimi tre anni.

Segnala infine l'abbattimento del fenomeno delle perdite di merci pericolose. Grazie al rafforzamento dei controlli, tali incidenti sono infatti diminuiti del 75 per cento in tre anni, anche se la risoluzione completa del problema richiederà un intervento di armonizzazione a livello europeo.

I tre esempi forniti dimostrano l'attività svolta dall'Agenzia a partire dalla sua istituzione. Per quanto riguarda le prospettive future, ci si deve confrontare con il panorama legislativo europeo, che non lascia margini per conferire diversi compiti all'Agenzia, ma consente di concentrarsi sul suo operato per migliorarne l'incisività.

Nel fare ciò, non bisogna dimenticare che, ai sensi della normativa europea, la responsabilità del funzionamento sicuro del sistema incombe sui gestori della infrastruttura e sulle imprese ferroviarie, mentre l'Agenzia ha il compito di obbligare tali soggetti a mettere in atto le necessarie misure di controllo del rischio. È dunque necessario individuare nuovi strumenti per rendere più incisivi i poteri dell'Agenzia.

Gli strumenti a disposizione di quest'ultima sono: l'intervento normativo, che ad esempio è stato utilizzato per riordinare il settore delle manovre e dei mezzi d'opera e per aumentare i livelli di sicurezza nella prote-

zione dei cantieri di lavoro lungo linea; l'attività ispettiva e l'analisi dei dati di esercizio; la potestà di emanare direttive verso gli operatori. La prima misura che consentirebbe di rafforzare l'incisività dell'azione dell'Agenzia sarebbe l'introduzione di un apparato sanzionatorio che consenta di aumentare il livello di reattività degli operatori alle richieste dell'Agenzia e in generale al rispetto della normativa. Un provvedimento in tal senso è in fase di predisposizione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

In secondo luogo, sarebbe opportuno consentire all'Agenzia di organizzare la propria attività sul territorio individuando uffici periferici con propri provvedimenti, mentre oggi è previsto un *iter* più complesso che comporta l'emanazione di un Decreto del Presidente della Repubblica. Ciò consentirebbe di rendere più efficiente e flessibile l'attività ispettiva.

Infine, sarebbe opportuno modificare l'attuale regolamento di contabilità muovendo verso un bilancio civilistico in luogo dell'attuale contabilità pubblica che darebbe le stesse garanzie di controllo e di trasparenza ma consentirebbe di concentrare l'uso delle risorse umane maggiormente sugli aspetti tecnici considerato che l'attuale organico è carente. A tale ultimo proposito, si riserva di fare ulteriori proposte sul personale e sull'organizzazione dell'Agenzia a seguito della conclusione delle procedure di reclutamento del personale. Il prossimo 19 maggio scadono infatti i termini per la presentazione delle domande.

Fornisce i dati richiesti nel corso del dibattito in merito alla vetustà del materiale rotabile e all'incidenza delle problematiche manutentive sulla incidentalità.

Dà conto dell'attività svolta dall'Agenzia con riferimento alle anormalità relative ai treni ad alta velocità che hanno presentato criticità per la sicurezza, soffermandosi sulla perdita di una porta da un ETR 485, verificatasi il 27 febbraio 2012.

Ritornando sulla questione delle merci pericolose, ricorda che a seguito dell'incidente di Viareggio è stata costituita una *task force* europea che ha condiviso una serie di misure armonizzate a livello europeo che tuttavia non sono state rese obbligatorie e sono oggi adottate su base volontaria dagli operatori. Sempre con riferimento all'incidente di Viareggio, ritiene che dalla relazione della Direzione generale per le investigazioni e dalle conseguenti raccomandazioni emergano quattro importanti capisaldi. Il primo è la dimensione europea del fenomeno e la conseguente necessità di individuare misure armonizzate obbligatorie. Il secondo elemento è la necessaria tracciabilità delle attività manutentive sui componenti di sicurezza. Il terzo elemento è focalizzato sulla necessità di introdurre il detettore di svio sui carri merci. Il quarto elemento riguarda, infine, la richiesta di procedere sistematicamente su tutta la rete al completamento della installazione dei rilevatori di temperatura delle boccole.

Per quanto concerne i rapporti fra la istituenda Autorità di regolazione dei trasporti e l'Agenzia nazionale sulla sicurezza ferroviaria, ricorda che la normativa europea prevede che le agenzie nazionali siano fi-

gure indipendenti non solo dagli operatori, ma anche dai soggetti preposti alla regolazione.

L'Agenzia ferroviaria europea non ha attualmente compiti specifici in materia di sicurezza, in quanto la sua attività è incentrata sulla promozione della interoperabilità ferroviaria. Peraltro, molte problematiche relative alla sicurezza hanno oggi una dimensione europea e di questo si dovrà tenere conto.

Dopo essersi soffermato brevemente sui rapporti tra l'Agenzia e le Ferrovie dello Stato, ribadisce la piena disponibilità dell'Agenzia ad una stretta interlocuzione con la Commissione, come richiesto da molti senatori intervenuti nel corso della discussione.

In risposta alla domanda della senatrice GRANAIOLA *(PD)*, sull'incidente verificatosi alla stazione Termini, ricorda che la Magistratura ha aperto un'inchiesta e che la questione è inoltre di competenza della Direzione generale per le investigazioni ferroviarie del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che ha svolto i rilievi del caso. L'Agenzia ha invece svolto attività ispettiva sull'area intorno a quella in cui ha avuto luogo l'incidente, rilevando alcune situazioni non conformi. Tali situazioni sono state segnalate al gestore, che è intervenuto per il ripristino.

La senatrice DONAGGIO *(PD)* chiede se l'Agenzia abbia intrapreso delle azioni con riferimento al contenuto dei manuali di sicurezza in dotazione agli addetti ferroviari.

Sollecita un approfondimento sul piano di eliminazione dei passaggi a livello e sulla messa in sicurezza dei grandi nodi metropolitani.

Domanda, infine, se tra le competenze dell'Agenzia rientrino anche le condizioni igieniche sui treni e la tutela dell'incolumità dei viaggiatori da possibili aggressioni perpetrate sui treni, specialmente durante la notte.

Il senatore MENARDI *(CN:GS-SI-PID-IB-FI)*, ricordato che il compito dell'Agenzia è circoscritto alla vigilanza della sicurezza ferroviaria, osserva che sono il gestore della rete e le aziende a dover garantire i livelli di sicurezza, mentre l'Agenzia si deve limitare a stabilire direttive e a verificarne l'attuazione. L'Agenzia dovrebbe dunque svolgere controlli a campione.

Il senatore Marco FILIPPI *(PD)* chiede quale sia l'impatto dell'attuale limitata disponibilità di risorse sullo stato complessivo della sicurezza ferroviaria e domanda, inoltre, un approfondimento sugli sviluppi futuri del ruolo dell'Agenzia.

L'ingegner CHIOVELLI, in risposta alla senatrice Donaggio, afferma che gli operatori ferroviari, unitamente all'Agenzia, stanno svolgendo un'attività di riordino normativo, finalizzata a produrre manuali della sicurezza che siano veri e propri manuali di mestiere: non mere raccolte di norme, ma chiara illustrazione di ciò che ogni addetto deve compiere per contribuire al mantenimento dei livelli di sicurezza.

Con riferimento alla questione dei passaggi a livello, l'Agenzia non è competente a deciderne la soppressione, ma deve verificare che essi non pongano a repentaglio la sicurezza dei passeggeri.

Le altre questioni evocate non rientrano tra le competenze dell'Agenzia.

Concorda con il senatore Menardi nel ribadire che i controlli sono di competenza degli operatori ferroviari e che l'attività ispettiva dell'Agenzia è volta a verificare che gli operatori li svolgano correttamente. Ciò avviene tramite un'attività di *audit* presso le aziende ferroviarie e mediante attività ispettiva a campione sul territorio. L'attività dell'Agenzia non ha ad oggetto i sinistri ferroviari, che sono di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; tuttavia il verificarsi di un determinato tipo di incidente può spingere l'Agenzia a concentrare la propria attenzione sulle problematiche emerse in relazione allo stesso.

Con riferimento alla questione dei costi, premesso che l'Agenzia non adotta i propri provvedimenti senza preavviso, ma al termine di un procedimento articolato di cui gli operatori sono al corrente, osserva che la limitatezza delle risorse non può portare ad ignorare eventuali problemi attinenti alla sicurezza, quanto piuttosto all'individuazione delle priorità.

Infine, con riferimento alla domanda del senatore Marco Filippi sul ruolo futuro dell'Agenzia, ritiene ragionevole che l'Agenzia europea acquisisca compiti specifici in materia di sicurezza e che le agenzie nazionali si pongano in rapporto più diretto con la stessa. Tale percorso richiederà, tuttavia, di colmare le differenze esistenti tra i vari Paesi, in quanto non tutti applicano i medesimi *standard* di sicurezza.

Il PRESIDENTE dichiara conclusa l'audizione e nel ringraziare gli auditi ed i senatori intervenuti, comunica che i documenti presentati saranno disponibili per la pubblica consultazione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva viene quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva 2009/136/CE recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori (n. 462)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 9, commi 1, 2 e 4, e 24, comma 1, della legge 15 dicembre 2011, n. 217. Esame e rinvio)

Il relatore SIRCANA *(PD)* illustra lo schema di decreto legislativo in esame predisposto sulla base della delega della legge comunitaria per il 2010, finalizzata a recepire nell'ordinamento interno la normativa europea in materia di comunicazioni elettroniche e dati personali contenuta nella

direttiva 2009/136/CE. Tale direttiva ha modificato precedenti atti comunitari vigenti sulla materia, con l'obiettivo di potenziare il mercato interno delle comunicazioni elettroniche mediante norme che, assicurando un più elevato livello di tutela della vita privata e dei dati personali degli utenti, accrescano la sicurezza e l'affidabilità dell'intero settore.

Nel recepire la direttiva, pertanto, lo schema novella alcuni articoli del Codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, rafforzando le norme volte a proteggere i dati personali dei clienti dei fornitori di servizi di comunicazione e di accesso ad Internet da usi indesiderati, accidentali o fraudolenti. Tra le altre novità, vengono introdottti l'obbligo, per i fornitori di servizi, di comunicare alle autorità e ai soggetti interessati le eventuali violazioni di sicurezza, nonché misure di maggior trasparenza sull'uso dei *cookies*, cioè delle stringhe di testo che memorizzano le scelte di navigazione su Internet degli utenti. Nella relazione di accompagnamento si sottolinea come sullo schema sia stato acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, che si è espresso favorevolmente formulando alcune osservazioni che sono state recepite nel testo in esame.

Prima di passare all'esame dell'articolato, segnala che il termine per il recepimento della direttiva da parte degli Stati membri era fissato al 25 maggio 2011: il ritardo ha comportato l'apertura di una procedura di infrazione a carico di diversi Stati europei tra i quali l'Italia.

Lo schema si compone di tre articoli.

L'articolo 1, come accennato, introduce al Codice per la protezione dei dati personali le modifiche necessarie per l'adeguamento della normativa vigente alle novità comportate dalla direttiva.

Il comma 1, in particolare, interviene sull'articolo 4 del Codice, sostituendo e integrando alcune definizioni. Nella relazione di accompagnamento dello schema si specifica che le modifiche sono introdotte «in conformità con le definizioni già presenti nell'ordinamento comunitario e nazionale, sebbene non riportate esplicitamente nella direttiva in recepimento». È poi inserita la nuova definizione di violazione di dati personali, come «violazione della sicurezza che comporta anche accidentalmente la distruzione, la perdita, la modifica, la rivelazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, memorizzati o comunque elaborati nel contesto della fornitura di un servizio di comunicazione accessibile al pubblico».

Con il comma 2 viene modificato l'articolo 32 del Codice, che contiene – secondo la rubrica novellata dalla lettera *a)* del comma in esame – gli obblighi relativi ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico.

Il comma 3 inserisce nel Codice un nuovo articolo 32-*bis*, in materia di «*Adempimenti conseguenti ad una violazione di dati personali*». In particolare l'articolo introduce l'obbligo, per il fornitore di servizi di comunicazione, di comunicare al Garante per la protezione dei dati personali l'avvenuta violazione di tali dati. Il comma 4 interviene sull'articolo 121 del Codice, specificando che tra le reti pubbliche di comunicazioni

attraverso le quali vengono forniti i servizi ai quali si applicano, con riferimento al trattamento dei dati personali, le disposizioni del Titolo X del Codice sono comprese anche le reti che supportano i dispositivi di raccolta dei dati e di identificazione.

Con il comma 5 viene sostituito l'articolo 122 del Codice, che disciplina le informazioni raccolte nei riguardi dell'abbonato o dell'utente. Si prevede in particolare che l'archiviazione delle informazioni nell'apparecchio terminale di un contraente o di un utente o l'accesso ad informazioni già archiviate siano consentiti unicamente a condizione che il contraente o l'utente abbiano espresso il proprio consenso dopo essere stati informati con le modalità semplificate di cui all'articolo 13, comma 3, del Codice. Tale previsione non vieta, comunque, l'eventuale archiviazione tecnica o l'accesso alle informazioni già archiviate se finalizzati unicamente ad effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria a consentire l'erogazione di un servizio esplicitamente richiesto dal contraente o dall'utente. Ai fini dell'espressione del consenso da parte dell'utente o del contraente, possono essere utilizzate specifiche configurazioni di programmi informatici o di dispositivi che siano di facile e chiara utilizzabilità.

Il comma 6 precisa, peraltro, che il trattamento dei dati sul traffico relativi ai contraenti ed agli utenti per fini commerciali o per la fornitura di servizi a valore aggiunto può avvenire solo dopo il consenso manifestato preliminarmente dell'utente.

Il comma 7 modifica l'articolo 130 del Codice, rafforzando, mediante il richiamo alle norme contenute nel decreto legislativo n. 70 del 2003 sulla disciplina del commercio elettronico, le disposizioni di tutela contro le comunicazioni commerciali indesiderate o poco trasparenti.

Con il comma 8 viene introdotto nel Codice un nuovo articolo 132-*bis*, nel quale si prevedono l'istituzione, da parte dei fornitori, di procedure interne per rispondere alle richieste di accesso ai dati personali degli utenti, nonché l'obbligo di fornire informazioni su tali procedure, dietro richiesta del Garante per la protezione dei dati personali.

Il comma 9 introduce nel Codice l'articolo 162-*ter*, che contiene le sanzioni nei confronti dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per le violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32-*bis*.

I commi 10, 11 e 12 contengono norme di coordinamento.

L'articolo 2 dello schema reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 3 stabilisce che il provvedimento entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva 2009/140/CE recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime, e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (n. 463)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 9, commi 1, 2 e 4, e 24, comma 1, della legge 15 dicembre 2011, n. 217. Esame e rinvio)

Il relatore BALDINI *(PdL)* illustra lo schema di decreto legislativo in esame predisposto sulla base della delega contenuta all'articolo 9 della legge n. 217 del 2011, finalizzata a recepire nell'ordinamento la direttiva 2009/140/CE, che ha modificato i precedenti atti comunitari di regolamentazione del settore delle comunicazioni elettroniche, in particolare la cosiddetta «direttiva quadro» (2002/21/CE), la direttiva «accesso» (2002/19/CE) e la direttiva «autorizzazioni» (2002/20/CE).

Come indicato nella relazione che accompagna lo schema, gli obiettivi principali delle modifiche introdotte a livello europeo sono la promozione di investimenti efficienti e dell'innovazione nelle infrastrutture di comunicazione elettronica; il raggiungimento di una gestione più efficiente, flessibile e coordinata dello spettro radio; il rafforzamento delle prescrizioni in materia di sicurezza e integrità delle reti; l'aumento della trasparenza nei rapporti tra utenti e fornitori di servizi; la migliore tutela dei diritti dei disabili in materia di comunicazioni elettroniche.

Nel recepire la direttiva, lo schema in esame – che si compone di 82 articoli e 3 Allegati – novella le disposizioni del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

Gli articoli da 1 a 79 sono contenuti nel Capo I dello schema, relativo al recepimento della direttiva 2009/140/CE; gli ultimi tre articoli compongono il Capo II, dedicato alle norme di coordinamento del Codice delle comunicazioni.

Con riferimento all'articolo 1 dello schema, che riguarda le definizioni, le modifiche di maggior rilievo introdotte nel corrispondente articolo del Codice delle comunicazioni sono quelle relative al concetto di «accesso» ai servizi di comunicazione elettronica, ora ampliato anche al caso in cui tali servizi vengano utilizzati per la fornitura di servizi della società dell'informazione e di servizi di radiodiffusione di contenuti; alla sostituzione del riferimento a «servizio telefonico» o a «rete telefonica» con quello più ampio a «servizio o rete di comunicazione elettronica»; all'inclusione delle infrastrutture fisiche tra le «risorse correlate» ad una rete di comunicazione elettronica. Vengono poi introdotte, tra le altre, le nuove definizioni di «Berec», quale organismo dei regolatori europei della comunicazione elettronica e di «attribuzione di spettro radio».

L'articolo 2 integra i principi generali di cui all'articolo 3 del Codice, inserendovi la necessità che i provvedimenti eventualmente adottati sull'accesso o l'uso, da parte degli utenti finali, di servizi e applicazioni at-

traverso reti di comunicazione elettronica garantiscano il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche.

Con l'articolo 3 si aggiorna l'articolo 7 del Codice sulle competenze del Ministero dello sviluppo economico e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

L'articolo 4 riguarda i ricorsi contro i provvedimenti del Ministero e dell'Autorità, mentre l'articolo 5 conferisce al Ministero e all'Autorità la facoltà di chiedere alle imprese informazioni circa gli sviluppi previsti a livello di reti o di servizi che potrebbero avere ripercussioni sui servizi all'ingrosso che esse hanno reso disponibili ai concorrenti. Le imprese che dispongono di un significativo potere sui mercati all'ingrosso possono essere inoltre tenute a presentare dati contabili sui mercati al dettaglio collegati a tali mercati all'ingrosso.

L'articolo 6 prevede l'estensione delle procedure di consultazione e trasparenza ai provvedimenti del Ministero o dell'Autorità che introducano limitazioni ai principi di neutralità tecnologica e di servizio, come introdotti con il successivo articolo 11.

L'articolo 7 riguarda la revisione delle procedure e dei tempi per l'adozione dei provvedimenti dell'Autorità che facilitino il consolidamento del mercato interno del settore.

Con l'articolo 8 viene introdotto nel Codice l'articolo 12-*bis*, che disciplina la procedura da seguire qualora le misure correttive proposte dall'Autorità nazionale di regolazione siano ritenute dalla Commissione europea di ostacolo al mercato unico.

L'articolo 9 apporta modifiche all'articolo 13 del Codice, complessivamente finalizzate ad inserire, nell'indicazione degli obiettivi e dei principi dell'attività di regolamentazione da parte del Ministero e dell'Autorità, il richiamo alla necessità di tenere in debito conto le esigenze degli utenti anziani e di quelli con esigenze sociali particolari, a rafforzare la collaborazione con gli organismi di regolazione comunitari, a promuovere condizioni di maggior concorrenza, anche basata sulle infrastrutture, tenendo in debito conto le differenze tra le diverse aree geografiche all'interno del territorio nazionale. L'articolo, nel ribadire il principio secondo il quale gli Stati membri tengono nella massima considerazione l'opportunità di adottare regolamentazioni tecnologicamente neutrali, fa salva la disciplina di cui all'articolo 14, in tema di radiofrequenze, come sostituito dallo schema in esame. Esso introduce inoltre la necessità di garantire l'assenza di distorsioni o restrizioni della concorrenza anche per la trasmissione di contenuti.

L'articolo 10 introduce nel Codice un articolo 13-*bis* che prevede la cooperazione tra il Ministero e gli organi competenti degli altri Stati membri e della Commissione europea per la pianificazione strategica e il coordinamento della politica in materia di spettro radio.

L'articolo 11 sostituisce l'articolo 14 del Codice relativo alla gestione delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica.

L'articolo 12 dello schema introduce nel Codice delle comunicazioni i nuovi articoli 14-*bis* e 14-t*er*, rispettivamente volti a disciplinare il rie-

same delle limitazioni esistenti e il trasferimento o l'affitto dei diritti individuali di uso delle radiofrequenze.

L'articolo 13 novella l'articolo 15 del Codice in tema di diritti di uso delle risorse di numerazione, assegnazione dei nomi ai domini e indirizzamento, mentre l'articolo 14 introduce nel Codice i due nuovi articoli 16-*bis* e 16-*ter* volti, rispettivamente, a rafforzare l'integrità e la sicurezza delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica e a prevedere le opportune forme di verifica e controllo.

Gli articoli da 15 a 21 novellano le disposizioni comuni relative alle reti e ai servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, contenute nel Capo I del Titolo II del Codice. Gli articoli da 22 a 30 novellano alcuni degli articoli contenuti nel Capo II del Titolo II del Codice, dedicato alla disciplina delle autorizzazioni.

L'articolo 24 contiene norme di coordinamento, mentre l'articolo 25 interviene sulla procedura per limitare il numero dei diritti di uso da concedere per le frequenze radio, estendendola anche ai casi di prolungamento della loro durata.

L'articolo 26 novella alcuni commi dell'articolo 32 del Codice, con riferimento alle iniziative e alle sanzioni, anche pecuniarie, che il Ministero e l'Autorità possono assumere per assicurare il rispetto, da parte delle imprese, delle condizioni dell'autorizzazione generale, dei diritti di uso delle frequenze e degli altri obblighi specifici.

Gli articoli 27 e 29 intervengono, rispettivamente, sulle informazioni che il Ministero e l'Autorità possono richiedere alle imprese ai fini dell'autorizzazione generale, dei diritti di uso e degli obblighi specifici e sul regime di pubblicità di tali informazioni. L'articolo 28 interviene sulla disciplina della modifica dei diritti e degli obblighi. L'articolo 30 stabilisce un termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame per l'adeguamento delle autorizzazioni generali e dei diritti individuali d'uso preesistenti ad alcune delle norme ora novellate, prevedendo la possibilità di prorogare tale termine fino al 30 settembre 2012 qualora l'applicazione di tali disposizioni comporti una restrizione o un ampliamento delle autorizzazioni o dei diritti stessi.

Gli articoli 31 e 32 novellano alcune previsioni ricomprese nella Sezione I del Capo III del Codice, che contiene le disposizioni generali in materia di accesso ed interconnessione, con particolare riferimento ai diritti ed obblighi degli operatori e ai poteri dell'Autorità in tale materia.

Gli articoli da 33 a 38 intervengono sulle norme della Sezione II del Capo III del Codice, relativa agli obblighi degli operatori e alle procedure di riesame del mercato. L'articolo 38 inserisce poi nel Codice due nuovi articoli 50-*bis* e 50-*ter*, riguardanti rispettivamente la separazione funzionale e la separazione volontaria da parte di un'impresa verticalmente integrata.

Gli articoli da 39 a 44 intervengono sulle disposizioni contenute nella Sezione I del Capo IV del Codice, che riguarda complessivamente il servizio universale e i diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica.

Gli articoli da 45 a 48 coordinano con la normativa comunitaria le disposizioni della Sezione II del Capo IV del Codice, relativa ai controlli sugli obblighi delle imprese che dispongono di un significativo potere di mercato su mercati specifici, mentre gli articoli da 49 a 62 incidono sulla Sezione III dello stesso Capo, volta a disciplinare i diritti degli utenti finali.

In particolare, l'articolo 49, allo scopo di aumentare la tutela dei consumatori e degli utenti finali, prevede l'obbligo di inserire ulteriori informazioni nei contratti per la fornitura di servizi di connessione ad una rete di comunicazione o di servizi di comunicazione, disciplinando parallelamente il diritto di recesso, senza penali né costi di disattivazione, qualora il contraente non accetti le modifiche alle condizioni contrattuali apportate dalle imprese che forniscono i servizi.

L'articolo 50 rafforza le norme sulla trasparenza e la pubblicazione delle informazioni sui prezzi e le tariffe vigenti; l'articolo 51 novella le disposizioni volte ad assicurare la qualità dei servizi offerti, mentre l'articolo 52 conferisce al Ministero il compito di stabilire le misure necessarie per garantire la più ampia disponibilità possibile dei servizi telefonici accessibili al pubblico in caso di incidenti gravi di rete o nei casi di forza maggiore. L'articolo 53 intende assicurare agli utenti finali disabili la garanzia di accesso e di scelta equivalenti a quelli della maggior parte degli utenti mentre l'articolo 54 interviene sui servizi di consultazione degli elenchi telefonici, eliminando tra l'altro la possibilità del servizio di assistenza mediante operatore.

L'articolo 55 inserisce nel Codice un nuovo articolo 75-*bis,* contenente misure per favorire l'attuazione del numero di emergenza unico europeo, anche attraverso il ricorso ai centri unici di risposta. Analoghe finalità sono sottese alle modifiche contenute nell'articolo 56, relativo ai servizi di emergenza.

Ulteriori interventi riguardano l'equiparazione delle tariffe per le chiamate da o verso lo spazio di numerazione telefonica europeo (ETNS) a quelle per le chiamate da e verso altri Stati membri; la previsione di numeri armonizzati destinati a servizi armonizzati a valenza sociale, compreso quello dedicato alla denuncia dei minori scomparsi; il diritto di accesso a numeri e servizi nonché la fornitura di prestazioni supplementari da parte degli operatori. L'articolo 61, inoltre, allo scopo di agevolare il cambiamento di fornitore, oltre a ribadire il diritto alla conservazione del proprio numero, prevede che il trasferimento del numero e la sua successiva attivazione siano effettuati nel più breve tempo possibile.

Con l'articolo 62 vengono inclusi, tra gli obblighi di trasmissione su canali radiofonici e televisivi eventualmente imposti dal Ministero, quelli relativi in particolare a servizi di accessibilità destinati a consentire un accesso adeguato agli utenti finali disabili.

Gli articoli da 63 a 65 modificano alcune delle disposizioni finali in materia di servizio universale e di diritti degli utenti, contenute nella Sezione IV del Capo IV del Codice.

All'interno del Capo V del Codice, contenente disposizioni su reti e impianti, con l'articolo 66 schema viene fissato a sei mesi il termine entro il quale le autorità competenti alla gestione del suolo pubblico devono adottare le decisioni sulle domande per la concessione del diritto di installare infrastrutture. Con l'articolo 67 viene introdotta la facoltà per l'Autorità di imporre la condivisione delle infrastrutture o delle proprietà utilizzate per reti di comunicazione elettronica, ivi compresi tra l'altro edifici o accesso ad essi, cablaggio degli edifici, piloni, antenne, torri e altre strutture di supporto, condotti, guaine, pozzetti e armadi di distribuzione. L'Autorità può inoltre richiedere ed eventualmente imporre l'adozione di misure volte a facilitare il coordinamento di lavori pubblici per tutelare l'ambiente, la salute pubblica, la pubblica sicurezza e la realizzazione di obiettivi di pianificazione urbana o rurale. Dopo un periodo di consultazione pubblica, essa può inoltre imporre obblighi in relazione alla condivisione del cablaggio all'interno degli edifici o fino al punto esterno di prima distribuzione, qualora la duplicazione dell'infrastruttura sia economicamente inefficiente o fisicamente impraticabile.

L'articolo 68 sostituisce le disposizioni del Codice relative al divieto per le pubbliche amministrazioni, le regioni e gli enti locali di imporre oneri e canoni per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica che non siano stabiliti per legge allo scopo di chiarire l'interpretazione della norma.

Gli articoli 69 e 70 modificano alcuni articoli del Codice contenuti nel Capo II del Titolo III, che disciplina le categorie di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato.

Gli articoli da 71 a 79 introducono modifiche ed integrazioni agli allegati del Codice delle comunicazioni.

Gli articoli da 80 a 82, contenuti nel Capo II dello schema, recano rispettivamente le norme integrative e di coordinamento, la clausola di invarianza finanziaria e le disposizioni sull'entrata in vigore.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore VIMERCATI *(PD)* lamenta il fatto che il Governo non abbia incluso nella documentazione allegata all'atto n. 454, in materia di attività televisive, il cui esame da parte della Commissione si è concluso la settimana scorsa, la lettera del Commissario europeo per l'agenda digitale Kroes che, tra l'altro, come riportato dalla stampa, chiedeva chiarimenti sulla norma italiana che regola gli affollamenti degli *spot* pubblicitari, che favorirebbe alcuni operatori a scapito di altri. Tale omissione da parte del Governo ha privato la 8ª Commissione di importanti elementi di valutazione e ha creato una ingiusta discriminazione del Senato nei confronti della Camera dei deputati, alla quale tale fondamentale documento è stato invece trasmesso.

Esprime, dunque, rammarico perché tale comportamento proviene dal Governo sostenuto anche dalla sua parte politica e annuncia la presentazione di un'interpellanza urgente.

Il sottosegretario VARI ricorda che la corrispondenza con le istituzioni europee non è per prassi allegata agli schemi di decreto legislativo che recepiscono atti comunitari. Nel caso di specie, essa è stata trasmessa alla Camera dei deputati successivamente all'inizio dell'esame del provvedimento e a seguito di espressa richiesta. Esclude, dunque, che vi sia stato alcun intento discriminatorio o omissivo da parte del Governo. Nel merito, peraltro, quanto riportato dalla stampa non ha fondamento.

Il senatore VIMERCATI *(PD)*, alla luce di quanto affermato dal sottosegretario Vari, chiede fin d'ora che il Governo trasmetta alla Commissione tutte le comunicazioni intercorse con la Commissione europea in merito agli atti del Governo nn. 462 e 463, il cui esame ha avuto inizio oggi.

Il senatore Marco FILIPPI *(PD)* reitera la richiesta di audizione del sottosegretario Vari sulle metodologie adoperate per l'assegnazione delle frequenze in tecnica digitale terrestre alle emittenti televisive locali.

Il presidente GRILLO concorda con il senatore Marco Filippi, ricordando che solo alcune regioni hanno proceduto all'assegnazione di tali frequenze con bandi pubblici.

La seduta termina alle ore 16,30.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Martedì 15 maggio 2012

307ª Seduta

Plenaria

Presidenza del Presidente
SCARPA BONAZZA BUORA

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente il recepimento della direttiva 2010/60/UE recante deroghe per la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere destinate a essere utilizzate per la preservazione dell'ambiente naturale (n. 470)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 19 e 24, comma 1, della legge 15 dicembre 2011, n. 217. Esame e rinvio)

Il relatore ZANOLETTI *(PdL)* riferisce alla Commissione sul provvedimento in titolo, rilevando che lo stesso è volto ad attuare la delega contenuta nell'articolo 19 della legge comunitaria 2010, al fine di recepire la direttiva 2010/60/UE in materia di commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere destinate alla preservazione dell'ambiente naturale.

Le sementi in questione sono in via generale da ricondurre alle varietà di conservazione, tradizionalmente coltivate in particolari località e regioni minacciate di erosione genetica.

Le miscele di sementi in questione, definite «miscugli di preservazione» anche in base alle vigenti normative comunitarie in tema di commercio dei prodotti sementieri, non potrebbero essere oggetto di commercializzazione poiché non sono costituite da sementi di piante foraggere iscritte ai registri nazionali.

La direttiva citata interviene a stabilire deroghe a tale situazione, al fine di consentirne il commercio tramite una disciplina che detta condizioni, restrizioni quantitative, controlli, etichettatura e confezionamento.

L'articolato dello schema riflette i contenuti fondamentali della direttiva, prevedendo peraltro nei suoi due ultimi articoli la clausola di cede-

volezza nei confronti della normativa regionale e la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 1 fornisce le definizioni fondamentali della materia, con particolare riferimento alla «zona fonte», al «sito di raccolta», alla «miscela di sementi raccolte direttamente» (ovvero commercializzate così come raccolte nel sito) e alla «miscela di sementi coltivate» (ovvero prodotte a seguito di una determinata procedura).

L'articolo 2 interviene a derogare la normativa vigente in ambito nazionale, in particolare la legge n. 1096 del 1971, autorizzando il commercio delle miscele di sementi per la conservazione, così come in precedenza individuate nella loro funzione.

L'articolo 3 specifica le condizioni per la determinazione delle zone d'origine, anche in riferimento all'ipotesi di una zona che vada oltre il territorio nazionale.

Gli articoli 4, 5 e 6 disciplinano contenuto e condizioni dell'autorizzazione al commercio delle miscele in oggetto .

In particolare – prosegue il relatore – l'articolo 4 specifica le indicazioni obbligatorie dell'autorizzazione, mentre gli articoli 5 e 6 ne stabiliscono le condizioni, con riguardo rispettivamente alle ipotesi delle miscele di sementi raccolte direttamente e delle miscele di sementi coltivate.

L'articolo 7 disciplina la procedura per ottenere la suddetta autorizzazione, per la cui concessione è individuata la competenza dell'INRAN o delle Regioni e province autonome, se ciò è richiesto dal produttore. Nella procedura sono previsti altresì poteri di ispezione e di controllo, anche mediante analisi ufficiali dirette a verificare le miscele.

Le restrizioni quantitative alla commercializzazione delle sementi dei miscugli di preservazione sono oggetto dell'articolo 8, che fissa la misura massima annuale del 5 per cento del totale dei miscugli di piante foraggere commercializzate nell'anno.

L'applicazione delle restrizioni citate è disciplinata dall'articolo 9, il quale prevede una previa comunicazione delle quantità di sementi che si intende commercializzare da parte dei produttori all'autorità statale competente, in primo luogo l'INRAN, competente a stabilire le quote per ciascun produttore se dalle informazioni risulti il superamento del limite massimo indicato dall'articolo 8.

Gli articoli 10 e 11 – prosegue il relatore – dispongono riguardo agli imballaggi e ai contenitori delle miscele in questione, prevedendo rispettivamente la chiusura mediante sigillatura e l'etichettatura degli stessi, tramite cartellino o scritta contenente le informazioni ritenute essenziali e obbligatorie.

L'articolo 12 attribuisce all'INRAN il compito di verificare, tramite monitoraggio, il rispetto delle disposizioni contenute nel provvedimento.

Gli articoli 13 e 14, infine, dettano disposizioni in tema di notifiche. In particolare, la prima delle due norme citate stabilisce nei confronti dei produttori l'obbligo di notificare alle competenti autorità i quantitativi di miscele di sementi commercializzate per ogni stagione produttiva, che possono altresì essere comunicati, su richiesta, alla Commissione europea.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è tenuto per suo conto, in virtù dell'articolo 14, a notificare alla Commissione europea le autorità responsabili e le organizzazioni riconosciute nel settore delle risorse fitogenetiche.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DEL COMITATO RISTRETTO PER L'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 2674, 2710 E 2919

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA avverte che a conclusione del Comitato ristretto per i disegni di legge nn. 886 e 2605 – recanti misure per la competitività e per il sostegno al settore agricolo – già convocato al termine della seduta odierna, è convocato il Comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge nn. 2674, 2710 e 2919, relativi all'imprenditoria giovanile in agricoltura.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,20.

Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 886 e connessi

Riunione n. 9

Relatore: PINZGER *(UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VM-MRE-PLI-PSI)*

Orario: dalle ore 15,20 alle ore 15,30

(886) ***PINZGER ed altri. – Disposizioni per il sostegno e lo sviluppo delle imprese agricole***

(2605) ***PIGNEDOLI ed altri. – Misure per la competitività delle agricolture e dei territori rurali nonché delega al Governo per il riordino e la riduzione degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali***

(Esame e rinvio)

Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 2674 e connessi

Riunione n. 10

Relatrice: BERTUZZI *(PD)*

Orario: dalle ore 15,30 alle ore 15,35

(2674) ***BERTUZZI ed altri. – Misure per favorire il ricambio generazionale in agricoltura e istituzione della Banca delle terre agricole***

(2710) ***BERTUZZI ed altri. – Misure per la competitività dell'imprenditoria giovanile e il ricambio generazionale in agricoltura***

(2919) ***SCARPA BONAZZA BUORA. – Interventi per favorire l'insediamento dei giovani in agricoltura***

(Seguito dell'esame e rinvio)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

Martedì 15 maggio 2012

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 64

Presidenza del Vice Presidente
GARRAFFA

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,30

AUDIZIONI INFORMALI DEI RAPPRESENTANTI DELL'ISTITUTO DI CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ PER L'INDUSTRIA CONCIARIA (ICEC), DELL'UNIONE NAZIONALE INDUSTRIA CONCIARIA (UNIC), DELL'UNIONE NAZIONALE ACCESSORI E COMPONENTI PER CALZATURA (UNAC), DELL'UNIONE NAZIONALE DI CONSUMATORI DI PRODOTTI IN PELLE (UNICOPEL) E DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA PELLICCERIA (AIP), IN RELAZIONE ALL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2642 (DISPOSIZIONI IN MATERIA CONCIARIA)

Plenaria

299ª Seduta

Presidenza del Presidente
CURSI

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(2642) ***IZZO. – Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivanti o loro sinonimi***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 17 gennaio scorso.

Il presidente CURSI comunica che si è appena svolta nella sede informale dell'Ufficio di Presidenza l'audizione delle associazioni maggiormente rappresentative del settore conciario e che i documenti da loro depositati – poiché nulla osta da parte loro – verranno a breve pubblicati sulla pagina *web* della Commissione.

Propone quindi di fissare il termine per la presentazione di eventuali ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge in titolo per le ore 12 di giovedì 24 maggio prossimo.

La Commissione prende atto.

Il senatore BUBBICO *(PD)* annuncia, a nome di tutti i senatori componenti il Gruppo parlamentare PD in Commissione, la volontà di aggiungere la firma al disegno di legge in esame.

Il senatore IZZO *(PdL)*, relatore e primo firmatario del disegno di legge n. 2642, dichiara il proprio compiacimento e consente all'aggiunta di firme dei colleghi del Gruppo parlamentare PD.

Non essendovi altre richieste di intervento, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente CURSI, constatata la mancanza del numero legale prescritto dall'articolo 30 del Regolamento, per l'esame in sede consultiva degli atti del Governo iscritti all'ordine del giorno della seduta della Commissione, ne rinvia l'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,50.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Martedì 15 maggio 2012

Plenaria

313ª Seduta

Presidenza del Presidente
GIULIANO

Intervengono il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Martone e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Malaschini.

La seduta inizia alle ore 20,20.

IN SEDE REFERENTE

(3249) ***Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 10 maggio scorso.

Il presidente GIULIANO comunica che i senatori Izzo e Coronella hanno ritirato gli emendamenti a propria firma e che sono state presentate alcune riformulazioni di altri emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto. Avverte, inoltre, che la Commissione bilancio ha espresso il proprio parere sugli emendamenti e i subemendamenti riferiti agli articoli da 1 a 28, ad eccezione della proposta 21.0.23 (testo 2), mentre la 1ª Commissione ha espresso il proprio parere su tutti i subemendamenti e su tutte le riformulazioni delle proposte emendative già presentate.

Si passa quindi alla votazione degli ordini del giorno.

Previa verifica del prescritto numero legale, l'ordine del giorno G/3249/1/11, su cui si esprimono favorevolmente i relatori e il Governo, posto ai voti, risulta approvato.

Le senatrici BLAZINA *(PD)* e GHEDINI *(PD)* sottoscrivono l'ordine del giorno G/3249/2/11, sul quale si esprimo in senso favorevole i relatori e il Governo. Posto ai voti, l'ordine del giorno è approvato.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

I RELATORI esprimono parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.10, 1.11, 1.12, 1.14, 1.18, 1.20, 1.21, 1.22 e 1.23, nonché sui subemendamenti 1.100/1, 1.100/2, 1.100/3 e 1.100/4. Invitano inoltre al ritiro degli emendamenti 1.13 e 1.15.

Il vice ministro MARTONE si esprime in modo conforme ai relatori.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.1, ha la parola la senatrice CARLINO *(IdV)*, la quale rileva la mancanza di coerenza tra il contenuto normativo del disegno di legge in esame e le finalità espresse nell'articolo 1.

Posto ai voti, l'emendamento 1.1 è respinto.

Sull'emendamento 1.3, per dichiarazione di voto favorevole, interviene il senatore MAZZATORTA *(LNP)*, richiamando l'attenzione sulla necessità di adeguare sul punto il testo del disegno di legge con una formulazione più congrua.

Posto in votazione, l'emendamento 1.3 non è accolto.

La senatrice CARLINO *(IdV)* interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.4, rilevando la necessità di impedire ulteriori estensioni dell'area della precarietà e di dar luogo alla possibilità di ricorrere più facilmente al licenziamento, attraverso i meccanismi di flessibilità in uscita previsti nel testo in esame.

Posto ai voti, l'emendamento 1.4 non è accolto.

La senatrice CARLINO *(IdV)* interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.5, richiamando le motivazioni già espresse in relazione all'emendamento 1.4.

La Commissione respinge, quindi, l'emendamento 1.5.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.6, ha la parola il senatore MAZZATORTA *(LNP)*, il quale esprime perplessità sulla

formulazione scelta dal Governo in fase di redazione della lettera *a)* del comma 1.

Posto in votazione, l'emendamento 1.6 è respinto. In esito a successive e distinte votazioni, risultano altresì respinti gli emendamenti 1.7, 1.8, 1.10 e 1.11.

Sull'emendamento 1.12 interviene il senatore MAZZATORTA *(LNP)*, rilevando come l'accoglimento di tale proposta possa comportare una più chiara formulazione dell'articolato.

Il senatore PASSONI *(PD)*, condividendo tale posizione, invita i relatori e il Governo a rivedere il proprio parere sull'emendamento 1.12.

Si associa alla richiesta la senatrice SBARBATI *(UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI)*.

Il relatore CASTRO *(PdL)* riconsidera quindi il parere già espresso, formulando pertanto un parere favorevole sull'emendamento 1.12.

Il relatore TREU *(PD)* concorda, dando atto che la proposta emendativa in questione consente un miglioramento della formulazione del testo.

Il vice ministro MARTONE si esprime conformemente ai relatori.

Posto in votazione, l'emendamento 1.12 risulta accolto, con conseguente assorbimento delle proposte emendative 1.13 e 1.14.

Con successive e distinte votazioni, risultano poi respinti i subemendamenti 1.100/1, 1.100/2, 1.100/3 e 1.100/4 (fatto proprio dal senatore MAZZATORTA *(LNP)*).

Viene poi posto in votazione l'emendamento 1.100 che, con il parere favorevole del GOVERNO, risulta accolto.

La senatrice SPADONI URBANI *(PdL)* ritira l'emendamento 1.15.

Il senatore MAZZATORTA *(LNP)* interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.18, richiamando l'attenzione sull'opportunità che il Parlamento sia direttamente coinvolto nel sistema di monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 1 del disegno di legge in esame.

L'emendamento 1.18, posto ai voti, è respinto. Risultano altresì respinti, in esito a successive e distinte votazioni, gli emendamenti 1.20 e 1.21.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.22, ha la parola il senatore MAZZATORTA *(LNP)*, ritenendo auspicabile che le istituzioni parlamentari acquisiscano i risultati delle ricerche condotte mediante l'utilizzo della banca dati di cui al comma 4 dell'articolo 1.

Il senatore NEROZZI *(PD)* valuta positivamente le finalità dell'emendamento 1.22. Invita pertanto i relatori a rivedere il parere già espresso in merito.

La senatrice SPADONI URBANI *(PdL)* invita a una più approfondita riflessione sui contenuti dell'emendamento 1.22.

Il relatore CASTRO *(PdL)* ribadisce la sua contrarietà all'emendamento 1.22.

Posto in votazione, l'emendamento 1.22 è respinto.

Sull'emendamento 1.23 interviene per dichiarazione di voto favorevole la senatrice CARLINO *(IdV)*, rilevando che esso ha la finalità di garantire una maggiore chiarezza al testo.

Posto in votazione, l'emendamento 1.23 è respinto.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Gli emendamenti 2.1 e 2.2, con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti.

Il PRESIDENTE non pone in votazione l'emendamento 2.3, in considerazione dei rilevanti profili di incostituzionalità segnalati dalla Commissione Affari costituzionali che ha espresso parere contrario.

È quindi posto in votazione l'emendamento 2.4, che risulta respinto. In esito a successive e distinte votazioni, acquisito il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, sono ugualmente respinti gli emendamenti 2.0.1, 2.0.2 e 2.0.3.

L'emendamento 3.1 è dichiarato decaduto per assenza del presentatore.

I RELATORI invitano al ritiro dell'emendamento 3.3.

Il vice ministro MARTONE si esprime conformemente ai relatori.

Il senatore MORRA *(PdL)* accoglie l'invito e ritira l'emendamento 3.3.

Sull'emendamento 3.5 esprimono parere contrario i RELATORI e il vice ministro MARTONE.

Il senatore MAZZATORTA *(LNP)*, interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 3.5, che a suo avviso migliorerebbe il testo.

Posto in votazione, l'emendamento 3.5 è respinto.

Sull'emendamento 3.6 esprimono parere contrario i RELATORI e il vice ministro MARTONE.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 3.6, interviene la senatrice CARLINO *(IdV)*, la quale osserva che l'emendamento è finalizzato ad evitare l'aggiramento della normativa europea volta a garantire maggiori livelli di tutela i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato.

Il senatore ICHINO *(PD)* dichiara il voto contrario del suo Gruppo sull'emendamento 3.6.

Posto in votazione, l'emendamento 3.6 risulta respinto.

Con successive e distinte votazioni, la Commissione respinge quindi gli emendamenti 3.7 (testo 2), 3.8 (testo 2) e 3.9, sui quali i RELATORI e il rappresentante del GOVERNO hanno espresso parere contrario.

Su invito dei RELATORI, la senatrice SBARBATI *(UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI)* ritira quindi l'emendamento 3.10.

In esito a successive e distinte votazioni, risultano respinti gli emendamenti 3.13, 3.14 e 3.16, contrari i RELATORI ed il rappresentante del GOVERNO.

L'emendamento 3.17 viene dichiarato decaduto per assenza dei presentatori.

Per dichiarazione di voto favorevole sul subemendamento 3.100/1, interviene la senatrice CARLINO *(IdV)*, richiamando l'opportunità di integrare la proposta 3.100 dei relatori, che, a suo avviso, presenta contenuti peggiorativi rispetto alle previsioni di cui al disegno di legge in esame.

Posto in votazione, il subemendamento 3.100/1 risulta respinto.

Il senatore MAZZATORTA *(LNP)* interviene per dichiarazione di voto favorevole sul subemendamento 3.100/2, richiamando l'esigenza che il mondo imprenditoriale disponga di adeguati margini di flessibilità.

Il senatore PASSONI *(PD)* dichiara il voto contrario del proprio Gruppo, giudicando eccessiva la durata di ventiquattro mesi prevista nel subemendamento in esame.

Posto in votazione, il subemendamento 3.100/2 è respinto.

Il relatore CASTRO *(PdL)* propone una riformulazione del subemendamento 3.100/4 che recepisce anche i contenuti del subemendamenti 3.100/3.

Il senatore ROILO *(PD)* riformula l'emendamento 3.100/4 in un testo 2, pubblicato in allegato al resoconto.

L'emendamento 3.100/4 (testo 2), posto ai voti con il parere favorevole dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, è accolto.

Il relatore CASTRO *(PdL)* chiede chiarimenti sui contenuti del subemendamento 3.100/5.

Ha quindi la parola la senatrice SBARBATI *(UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI)*, richiamando la necessità di più congrui termini di intervallo tra diversi contratti a tempo determinato, specie in considerazione delle esigenze proprie di determinati settori economici.

Il relatore TREU *(PD)* rileva l'omogeneità di finalità e contenuto con quanto previsto all'emendamento 3.100.

Le senatrici Cristina DE LUCA *(Per il Terzo Polo:ApI-FLI)* e POLI BORTONE *(CN:GS-SI-PID-IB-FI)* aggiungono la firma al subemendamento 3.100/5, che viene infine accantonato per consentire più approfondite valutazioni.

Con successive e distinte votazioni e con il parere contrario dei RELATORI e del GOVERNO, la Commissione respinge poi i subemendamenti 3.100/6 e 3.100/7.

Il subemendamento 3.100/8 è dichiarato decaduto per assenza dei presentatori.

I RELATORI invitano al ritiro del subemendamento 3.100/9.

Il vice ministro MARTONE si esprime conformemente ai relatori.

La senatrice GHEDINI *(PD)* sollecita una più approfondita meditazione sul subemendamento 3.100/9.

Il senatore MAZZATORTA *(LNP)* preannuncia il voto favorevole.

Il relatore CASTRO *(PdL)* ritiene che il rinnovo o la proroga di una commessa consistente sia una congrua causa di reiterazione contrattuale.

Il subemendamento 3.100/9 viene infine accantonato.

Il subemendamento 3.100/10 è sottoscritto dalla senatrice SBARBATI *(UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI)*, la quale si pronuncia favorevolmente, sottolineando il rischio di ingiuste penalizzazioni ai danni di attività produttive legate alla stagionalità o a particolari eventi.

Si associa la senatrice MARAVENTANO *(LNP)*.

Contrari i RELATORI ed il rappresentante del GOVERNO, il subemendamento 3.100/10, posto ai voti, non è approvato.

Il subemendamento 3.100/11, sul quale è acquisito il contrario parere dei RELATORI e del vice ministro MARTONE, è oggetto di favorevole dichiarazione di voto del senatore MAZZATORTA*(LNP)*, il quale evidenzia l'intento di restituire un ruolo di rilievo alla contrattazione tra le parti sociali.

Posto in votazione, il subemendamento 3.100/11 non è approvato.

Il successivo subemendamento 3.100/12 è accantonato.

Anche in considerazione dell'avvenuta approvazione di alcuni subemendamenti, il relatore CASTRO *(PdL)* formula una proposta di correzione formale dell'emendamento 3.100, che viene accantonato.

La senatrice Cristina DE LUCA *(Per il Terzo Polo:ApI-FLI)*, aderendo all'invito dei RELATORI, ritira l'emendamento 3.66.

La senatrice POLI BORTONE *(CN:GS-SI-PID-IB-FI)* ritira l'emendamento 3.27.

L'emendamento 3.29 , fatto proprio dalla senatrice CARLINO *(IdV)*, posto ai voti con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, non è approvato.

L'emendamento 3.31, contrari i RELATORI ed il rappresentante del GOVERNO, posto in votazione, non è approvato.

I RELATORI e il rappresentante del GOVERNO invitano i proponenti al ritiro dell'emendamento 3.32.

La senatrice SBARBATI *(UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI)* insiste per la votazione, evidenziandone l'utilità per agevolare le imprese nel momento della scadenza contrattuale.

Il relatore CASTRO *(PdL)* conferma il giudizio negativo sull'emendamento, sottolineando che il testo della norma risulta appropriato nei casi di programmata protrazione del rapporto di lavoro che con esso si vogliono affrontare.

Posto ai voti, l'emendamento 3.32 risulta respinto.

L'emendamento 3.34, contrari i RELATORI ed il rappresentante del GOVERNO, dopo dichiarazione di voto favorevole della senatrice MARAVENTANO*(LNP)*, posto in votazione, non è accolto.

L'emendamento 3.35, contrari i RELATORI ed il vice ministro MARTONE, posto ai voti, non è approvato.

L'emendamento 3.36, dopo il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, è oggetto di dichiarazione di voto favorevole del senatore MAZZATORTA *(LNP)*, che ne mette in luce l'utilità per dare contenuto sanzionatorio alle ipotesi di omessa comunicazione da parte del datore di lavoro.

Il relatore TREU *(PD)* ribadisce la sua contrarietà, sottolineando l'incongruità di prevedere norme di natura sanzionatoria in fonti di rango secondario.

Posto in votazione, l'emendamento non è approvato.

La senatrice POLI BORTONE *(CN:GS-SI-PID-IB-FI)*, su invito dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, ritira l'emendamento 3.38, avendo peraltro sottoscritto il subemendamento 3.100/5 che ritiene utile al medesimo scopo.

L'emendamento 3.41 è dichiarato decaduto in ragione dell'assenza del presentatore.

Gli identici emendamenti 3.42 e 3.43, posti ai voti con il parere contrario dai RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, non sono approvati.

La senatrice POLI BORTONE *(CN:GS-SI-PID-IB-FI)*, su invito dei RELATORI e del vice ministro MARTONE, ritira l'emendamento 3.46.

Il successivo emendamento 3.47, contrari i RELATORI ed il rappresentante del GOVERNO, posto in votazione, non è approvato.

La senatrice SBARBATI *(UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI)* ritira l'emendamento 3.48.

Analogamente la senatrice SPADONI URBANI *(PdL)* ed il senatore FASANO *(PdL)* ritirano, rispettivamente, l'emendamento 3.52 e l'emendamento 3.53.

In relazione all'accantonamento dell'emendamento 3.100, viene disposto altresì l'accantonamento degli emendamenti 3.57, 3.62 e 3.64, ad esso connessi.

L'emendamento 3.67, in assenza del proponente, risulta decaduto.

La senatrice POLI BORTONE *(CN:GS-SI-PID-IB-FI)* dichiara di ritirare l'emendamento 3.69. Ritira inoltre, aderendo all'invito dei RELATORI e del vice ministro MARTONE, l'emendamento 3.71.

Il senatore VITA *(PD)*, dopo invito al ritiro dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, insiste per la votazione del proprio emendamento 3.72, con il quale si intende tutelare il settore dello spettacolo rispetto alle stringenti regole sui contratti a termine introdotte dal disegno di legge.

Intervengono i senatori ICHINO *(PD)*, SBARBATI *(UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI)* e Cristina DE LUCA *(Per il Terzo Polo:ApI-FLI)*, mettendo in luce la strutturale peculiarità dei rapporti di lavoro collegati alle manifestazioni culturali.

Le senatrici SBARBATI *(UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI)* e Cristina DE LUCA *(Per il Terzo Polo:ApI-FLI)* dichiarano altresì di sottoscrivere la proposta emendativa.

Il relatore CASTRO *(PdL)*, pur consapevole delle particolarità del settore, paventa i rischi connessi all'introduzione di eccezioni alle regole generali introdotte, con il disegno di legge all'esame, in materia di contratti di lavoro.

L'emendamento 3.72 è infine accantonato, al fine di consentire un ulteriore approfondimento della problematica.

La senatrice SBARBATI *(UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI)*, previo conforme invito al ritiro da parte dei RELATORI e del vice ministro MARTONE, pronuncia dichiarazione di voto favorevole all'emendamento 3.73, del quale mette in luce l'utilità, ai fini di un migliore allineamento alla normativa dell'Unione europea, evitando di creare condizioni di svantaggio per il lavoro somministrato.

I RELATORI, in relazione alla peculiarità della materia, propongono l'accantonamento dell'emendamento 3.73, sul quale la Commissione conviene.

Il relatore CASTRO *(PdL)*, esprimendo alcune perplessità circa la perdurante attualità della proposta emendativa 3.74, in relazione all'avvenuta approvazione di subemendamenti all'emendamento 3.100, ne propone l'accantonamento.

La Commissione conviene.

Vengono altresì accantonati gli emendamenti 3.79, 3.80 e 3.81.

Sugli identici emendamenti 3.84, 3.85 e 3.86, i RELATORI e il rappresentante del GOVERNO si esprimono in senso negativo.

Intervengono per dichiarazione di voto favorevole la senatrice POLI BORTONE *(CN:GS-SI-PID-IB-FI)* e il senatore MAZZATORTA *(LNP)*, che evidenziano la disparità di trattamento riservata ai lavoratori a tempo determinato ed i limiti della formulazione testuale.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 3.84, 3.85 e 3.86 non sono approvati.

Su invito dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, la senatrice Cristina DE LUCA *(Per il Terzo Polo:ApI-FLI)* ritira l'emendamento 3.88.

Gli identici emendamenti 3.91, 3.92 e 3.93, sui quali è espresso parere contrario dai RELATORI e dal vice ministro MARTONE, posti ai voti, non sono accolti.

Il senatore PASSONI *(PD)* rileva che le eventuali modifiche apportate all'articolo 3 potrebbero avere conseguenze sull'equilibrio complessivo della riforma; propone dunque una breve sospensione, al fine di compiere una valutazione accurata degli emendamenti accantonati.

La seduta, sospesa alle ore 22,05, riprende alle ore 23.

Il relatore TREU *(PD)* rileva che il punto 3 dell'emendamento dei relatori 3.100 ha il medesimo contenuto normativo del subemendamento 3.100/5 ed invita la senatrice Sbarbati a ritirarlo. Propone pertanto una riformulazione dell'emendamento 3.100, pubblicata in allegato al resoconto.

In considerazione delle osservazioni espresse dal relatore, la senatrice SBARBATI *(UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI)* ritira dunque il subemendamento 3.100/5, nonché gli emendamenti 3.64 e 3.73; la senatrice Cristina DE LUCA ritira, a sua volta, gli emendamenti 3.62, 3.79, 3.80 e 3.81.

L'emendamento 3.100/12, precedentemente accantonato, posto ai voti con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, è respinto.

Si procede quindi alla votazione dell'emendamento 3.100, che è approvato.

L'emendamento 3.57 decade per assenza del proponente.

Si passa all'esame dell'emendamento 3.72, sui cui i RELATORI e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario.

Il senatore NEROZZI *(PD)* propone la trasformazione dell'emendamento 3.72 in ordine del giorno.

L'emendamento 3.72 è dunque trasformato nell'ordine del giorno G/3249/3/11, pubblicato in allegato al resoconto, che viene approvato dalla Commissione.

Il relatore TREU *(PD)* propone di accantonare l'emendamento 3.74, al fine di valutare la possibilità di apportare modificazioni al regime di deroghe vigenti per il contratto di somministrazione.

Il rappresentante del GOVERNO si dichiara favorevole ad accogliere una norma di coordinamento in proposito.

L'emendamento 3.74 viene dunque accantonato.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice BUGNANO *(IdV)*, che sottolinea come l'emendamento 4.1 sia diretto a recuperare gli interventi a favore dell'occupazione femminile, sono respinti gli emendamenti 4.1 e 4.3 su cui RELATORI e rappresentante del GOVERNO avevano espresso parere contrario.

Gli emendamenti 4.6, 4.10 e 4.12 sono dichiarati decaduti per assenza del proponente; la senatrice SBARBATI *(UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI)* ritira, su invito dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 4.9.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Le proposte emendative 5.1 e 5.4 sono dichiarate decadute per assenza del proponente.

La Commissione respinge poi, previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice CARLINO *(IdV)* e parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 5.2.

Posti separatamente ai voti, non sono approvati gli emendamenti 5.6, fatto proprio dalla senatrice CARLINO *(IdV)*, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, sui quali i RELATORI e il rappresentante del GOVERNO hanno espresso parere contrario.

Previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice CARLINO *(IdV)*, è parimenti respinto l'emendamento 5.12, su cui i RELATORI e il rappresentante del GOVERNO hanno espresso parere contrario.

Posti ai voti con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, i subemendamenti 5.100/1, 5.100/2, 5.100/3, 5.100/4, 5.100/5 e 5.100/6 non sono accolti.

Quanto al subemendamento 5.100/7, il relatore TREU *(PD)* suggerisce di valutare con attenzione la proposta modificativa, in quanto esclude la possibilità di assumere apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato.

Previo parere favorevole dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, il subemendamento 5.100/7 è approvato.

Il senatore ROILO *(PD)* ritira l'emendamento 5.100/8.

Si passa quindi all'esame del subemendamento 5.100/9, sul quale il relatore TREU *(PD)* manifesta alcune perplessità.

Il relatore CASTRO *(PdL)*, sottolineando le criticità emerse in particolare nel settore dell'artigianato circa il cosiddetto «imponibile di assunzione degli apprendisti», preannuncia la presentazione di un testo riformulato che recepirà le indicazioni emerse dal dibattito e dall'attività emendativa dei colleghi. Il subemendamento 5.100/9 è dunque accantonato, così come l'emendamento 5.100.

Il subemendamento 5.100/10 è dichiarato decaduto per assenza del proponente, così come i subemendamenti 5.100/12, 5.100/13 e 5.100/14. Sul subemendamento 5.100/11, la senatrice SBARBATI *(UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI)* esprime dichiarazione di voto favorevole, sottolineando come la proposta sia diretta ad incentivare le imprese artigiane, in particolare per quanto riguarda il ricorso all'apprendistato professionalizzante.

Previo parere dei RELATORI, che invitano al ritiro, e del rappresentante del GOVERNO, che esprime parere contrario in considerazione dei problemi di copertura finanziaria, l'emendamento 5.100/11 è respinto.

La Commissione non accoglie l'emendamento 5.14, mentre sono dichiarati decaduti per assenza del proponente gli emendamenti 5.15, 5.17, 5.18, 5.23, 5.24, 5.26, 5.27, 5.38, 5.39, 5.41, 5.42, 5.43, 5.47, 5.59 e 5.61.

L'emendamento 5.28, fatto proprio dalla senatrice CARLINO *(IdV)* e su cui i RELATORI e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario, non è approvato.

Sono parimenti respinti, contrari i RELATORI ed il rappresentante del GOVERNO, gli emendamenti 5.33, 5.34, 5.35, 5.48 e 5.49.

Il relatore CASTRO *(PdL)* segnala la delicatezza politica della questione sottesa alle proposte modificative 5.50 e 5.51, proponendone di conseguenza l'accantonamento.

Concorda il rappresentante del GOVERNO, che si associa alla proposta.

Il relatore CASTRO *(PdL)* propone la presentazione di un ordine del giorno che impegni il Governo a provvedere ad una modifica della disciplina dell'apprendistato per quanto riguarda i minori.

Il relatore TREU *(PD)* concorda.

Il senatore PASSONI *(PD)*, pur condividendo le preoccupazioni politiche espresse dal relatore Castro, a nome del proprio Gruppo insiste per la votazione degli emendamenti.

Gli emendamenti 5.50 e 5.51 vengono dunque accantonati.

La Commissione respinge, infine gli emendamenti 5.52, 5.53, 5.54, 5.55, 5.56 e 5.58.

Il relatore CASTRO *(PdL)* richiama l'attenzione della Commissione sull'emendamento 5.62, invitando a riflettere sui rilevanti effetti che si potrebbero determinare nel settore della balneazione.

La senatrice GHEDINI *(PD)*, a nome del proprio Gruppo, dichiara contrarietà all'utilizzo del contratto di apprendistato a tempo determinato con riferimento ad attività stagionali. Rileva, tuttavia, che la materia in esame appartiene alle competenze delle Regioni e che l'emendamento in esame prevede appunto la proroga del regime transitorio applicato in assenza di una normativa regionale.

L'emendamento 5.62 è dunque accantonato.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Gli emendamenti 6.3 e 6.4 sono dichiarati decaduti per assenza dei presentatori.

Su invito del relatore TREU *(PD)*, la senatrice SBARBATI *(UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI)* e la senatrice SPADONI URBANI *(PdL)* ritirano, rispettivamente, gli emendamenti 6.5 e 6.6.

L'emendamento 6.7 (testo 2) è dichiarato decaduto per l'assenza dei presentatori.

Il relatore CASTRO *(PdL)* sollecita una riflessione sull'andamento dei lavori, in considerazione dell'importanza politica di una celere conclusione dell'*iter* in Commissione.

Il presidente GIULIANO fornisce rassicurazioni in tal senso.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Sull'emendamento 7.5 interviene il senatore NEROZZI *(PD)*, sottolineando l'opportunità dell'abrogazione delle norme riguardanti il lavoro a chiamata, in considerazione dell'uso distorto di tale strumento.

I RELATORI si esprimono in senso contrario sull'emendamento 7.5, sottolineando l'esigenza di non alterare l'equilibrio caratterizzante il testo del disegno di legge in esame.

Posto in votazione, l'emendamento 7.5 è respinto.

L'emendamento 7.8 è dichiarato decaduto per assenza dei presentatori.

La senatrice Cristina DE LUCA *(Per il Terzo Polo:ApI-FLI)* ritira l'emendamento 7.9.

Per assenza dei rispettivi presentatori, sono dichiarati decaduti gli emendamenti 7.11 e 7.12.

I RELATORI e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sul subemendamento 7.100/1.

Per dichiarazione di voto favorevole sul subemendamento 7.100/1, interviene la senatrice CARLINO *(IdV)*, che esprime un giudizio negativo circa la proposta emendativa 7.100, che risulta tale da peggiorare il testo del disegno di legge in titolo.

Posto in votazione, il subemendamento 7.100/1 è respinto.

Dopo che i subemendamenti 7.100/2 e 7.100/3 sono stati dichiarati decaduti per assenza dei proponenti, il relatore TREU *(PD)* invita al ritiro del subemendamento 7.100/4, che viene quindi ritirato dal senatore ROILO *(PD)*.

I subemendamenti 7.100/5 e 7.100/6 sono dichiarati decaduti per assenza dei rispettivi presentatori.

I RELATORI e il vice ministro MARTONE esprimono parere contrario sul subemendamento 7.100/7.

La senatrice CARLINO *(IdV)* interviene per dichiarazione di voto favorevole sul subemendamento 7.100/7, richiamando quanto espresso in relazione al subemendamento 7.100/1.

La Commissione respinge quindi il subemendamento 7.100/7.

Dopo che il subemendamento 7.100/8 è stato dichiarato decaduto per assenza dei proponenti, interviene la senatrice SBARBATI *(UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI)* in relazione al subemendamento 7.100/9, rilevando come le comunicazioni via posta elettronica non certificata consentano una maggiore agilità e al contempo una maggiore sicurezza; osserva inoltre che le sanzioni contemplate nell'emendamento 7.100 sono eccessivamente elevate.

La senatrice Cristina DE LUCA *(Per il Terzo Polo:ApI-FLI)* aggiunge la propria firma al subemendamento 7.100/9.

Il relatore CASTRO *(PdL)* propone la votazione del subemendamento per parti separate. A tale proposta accede la senatrice SBARBATI *(UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI)*.

È dunque posto in votazione il subemendamento 7.100/9 fino alla parola «certificata».

I RELATORI esprimono parere favorevole rispetto alla parte messa in votazione, mentre il vice ministro MARTONE si rimette alla Commissione.

La prima parte del subemendamento 7.100/9, posta ai voti, risulta quindi accolta.

La parte rimanente del subemendamento 7.100/9 è ritirata dalla senatrice SBARBATI *(UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI)*.

Dopo che il subemendamento 7.100/10 è stato dichiarato decaduto per assenza dei presentatori, la senatrice Cristina DE LUCA *(Per il Terzo Polo:ApI-FLI)* ritira il subemendamento 7.100/11.

Sul subemendamento 7.100/12 si esprimono in senso contrario i RELATORI e il rappresentante del GOVERNO.

Intervenendo in dichiarazione di voto favorevole, la senatrice CARLINO *(IdV)* ribadisce le motivazioni già espresse a proposito degli altri subemendamenti a propria firma.

La Commissione respinge quindi il subemendamento 7.100/12.

Il subemendamento 7.100/13 viene dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

L'emendamento 7.100, così come modificato, è quindi messo in votazione, risultando accolto.

Sono poi dichiarati decaduti, per assenza dei rispettivi proponenti, gli emendamenti 7.16, 7.19, 7.20, 7.23, 7.25, 7.29, 7.30, 7.32 e 7.33.

La senatrice Cristina DE LUCA *(Per il Terzo Polo:ApI-FLI)* ritira l'emendamento 7.35.

L'emendamento 7.36 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI

In considerazione dell'andamento dei lavori, nel confermare la seduta antimeridiana di domani delle ore 8,30 e la seduta notturna fissata per le ore 20, il PRESIDENTE avverte che la seduta pomeridiana di domani, già convocata alle ore 14,30, è anticipata alle ore 13,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 0,20.

ORDINE DEL GIORNO, EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3249

G/3249/3/11

VITA, CRISTINA DE LUCA, SBARBATI, ROILO, GHEDINI, BLAZINA, NEROZZI, PASSONI

La Commissione,

in sede di esame in sede referente in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita

impegna il Governo ad attivare tutte le procedure idonee per escludere, dalla disciplina sulla proroga dei contratti e sulla scadenza del termine e le sanzioni amministrative di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 368, i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro del settore dello spettacolo e i lavoratori appartenenti alle categorie professionali stabilite dall'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947 e successive modificazioni e integrazioni.

3.100/4 (testo 2)

ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, DONAGGIO, PINOTTI

All'emendamento 3.100, al numero 1, dopo le parole: «possono prevedere» *inserire le seguenti:* « , in via diretta a livello interconfederale o di categoria ovvero in via delegata ai livelli decentrati,».

3.100 (testo 2)

I RELATORI

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

1. *alla lettera* b)*, sostituire le parole:* «a sei mesi» *con le seguenti:* «a dodici mesi» *e, dopo le parole:* «n. 276» *aggiungere il seguente periodo:* «Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi stipulati dalle

organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere che in luogo dell'ipotesi di cui al precedente periodo il requisito di cui al comma 1 non sia richiesto nei casi in cui l'assunzione a tempo determinato avvenga nell'ambito di un processo organizzativo determinato dalle ragioni di cui all'articolo 5, comma 3, nel limite complessivo del 6 per cento del totale dei lavoratori occupati nell'ambito dell'unità produttiva;»;

2. *dopo la lettera* g)*, inserire la seguente:*

«*g-bis)* Al medesimo articolo 5, al comma 3, è aggiunto in fine il seguente periodo: "I contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 1-*bis*, possono prevedere, stabilendone le condizioni, la riduzione dei predetti periodi, rispettivamente, fino a venti giorni e trenta giorni nei casi in cui l'assunzione a termine avvenga nell'ambito di un processo organizzativo determinato: dall'avvio di una nuova attività; dal lancio di un prodotto o di un servizio innovativo; dall'implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico; dalla fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo; dal rinnovo o dalla proroga di una commessa consistente. In mancanza di un intervento della contrattazione collettiva, ai sensi del precedente periodo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, provvede a individuare le specifiche condizioni in cui, ai sensi del periodo precedente, operano le riduzioni ivi previste;"»;

3. *alla lettera h), sostituire le parole:* «dei commi 3 e 4» *con le seguenti:* «del comma 4», *e alla fine della lettera inserire le seguenti parole:* «, inerente alla somministrazione di lavoro a tempo determinato».

5.100 (testo 2)
I Relatori

Apportare le seguenti modifiche:

1. *Al comma 1, lettera* c),*sopprimere le parole:* «commi 3 e 4» *e dopo le parole:* «il medesimo datore di lavoro» *inserire le seguenti:* «; tale rapporto non può superare il cento per cento per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità;»

2. *Al comma 1, lettera d) apportare le seguenti modifiche:*

a) al capoverso «3-bis», dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è consentita l'assunzione di un ulteriore apprendista rispetto a quelli già confermati, ovvero di un apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi»;

b) dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente.

«3-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 3-*bis* non trovano applicazione nei confronti dei datori di lavoro che occupano alle loro dipendenze un numero di lavoratori inferiore a dieci unità».

3.*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, sostituire le parole: ''per le figure professionali dell'artigianato individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento'' con le seguenti: "per i profili professionali caratterizzanti la figura dell'artigiano individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento''.»

21.0.23 (testo 2)
CARLINO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

*Dopo l'***articolo 21***, aggiungere i seguenti:*

«SEZIONE II-*bis*

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO

Art. 21-*bis*.

(Tentativo obbligatorio di conciliazione)

1. L'articolo 410 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

''Art. 410. – *(Tentativo obbligatorio di conciliazione)* – La decisione delle controversie relative ai rapporti di cui all'articolo 409 è preceduta dall'esperimento del tentativo di conciliazione nei termini e con le modalità previsti dal presente articolo.

Il primo comma non si applica:

a) alle controversie previdenziali aventi ad oggetto accertamenti sanitari;

b) alle controversie per le quali sono stabiliti dalla legge procedimenti sommari o da esperirsi in via d'urgenza.

Il giudice, ricevuto il ricorso, fissa la comparizione delle parti per condurre personalmente il tentativo di conciliazione entro il termine di due mesi dalla data del deposito del ricorso. Quando non può provvedere ai sensi del terzo comma, il giudice con proprio decreto designa un conciliatore, scelto tra quelli compresi nell'apposito albo, con il compito di

esperire, entro il termine fissato dal decreto stesso, comunque non superiore a tre mesi, il tentativo di conciliazione.

Il decreto, emanato entro quindici giorni dalla data di deposito del ricorso, fissa il giorno, la data ed il luogo stabiliti per la comparizione delle parti e contiene l'avvertimento al convenuto che in caso di mancata comparizione potranno essere emessi, a suo carico, i provvedimenti previsti dall'articolo 412, secondo comma. Il decreto ed il ricorso sono notificati al convenuto, a cura dell'attore, entro dieci giorni dalla pronuncia, salvo quanto disposto dall'articolo 417.

Il convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni prima della data fissata per il tentativo di conciliazione, dichiarando la residenza o eleggendo domicilio nel comune presso cui ha sede il giudice adito, e depositando in cancelleria una memoria difensiva, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 416.

Quando il giudice non fissa l'udienza per il tentativo di conciliazione presso di sé, l'intero fascicolo è trasmesso al conciliatore subito dopo la scadenza del termine per il deposito della memoria difensiva. Il fascicolo è trasmesso anche in caso di mancato deposito della memoria. Il convenuto che si costituisce successivamente può comparire dinanzi al conciliatore, ferme le decadenze verificatesi.

Il convenuto, se propone domanda in via riconvenzionale, a norma dell'articolo 416, secondo comma, deve con istanza contenuta nella stessa memoria, a pena di decadenza dalla riconvenzionale medesima, chiedere espressamente al giudice lo spostamento della data fissata per esperire il tentativo di conciliazione.

Il decreto che sposta la data di comparizione, emesso nei successivi cinque giorni, è notificato unitamente alla memoria difensiva, a cura del convenuto, all'attore, entro dieci giorni dalla data in cui è stato pronunciato.

Il tentativo di conciliazione di cui ai commi terzo e quarto, non deve essere esperito quando il ricorrente dimostri di aver effettuato, prima del giudizio, un tentativo di conciliazione nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 412-*quater*, commi terzo, quarto e quinto''.

Art. 21-*ter*.

(Processo verbale di conciliazione)

1. L'articolo 411 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

''Art. 411. – *(Processo verbale di conciliazione).* – Il tentativo di conciliazione si svolge in un'unica seduta, che può essere rinviata una sola volta entro un termine non superiore a un mese dalla data iniziale.

Il giudice o il conciliatore svolgono un ruolo attivo al fine di pervenire alla conciliazione, formulando eventuali proposte di soluzione.

Se la conciliazione riesce si forma processo verbale che è sottoscritto dal giudice o dal conciliatore, dalle parti e, ove presenti, dai loro difensori. L'autografia della sottoscrizione, o la impossibilità delle parti a sottoscrivere, è certificata dal giudice o dal conciliatore.

Se la conciliazione è raggiunta davanti al conciliatore, questi trasmette il relativo verbale entro cinque giorni alla cancelleria del giudice.

Il giudice, accertata la regolarità formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto''.

Art. 21-*quater*.

(Verbale di mancata conciliazione)

1. L'articolo 412 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

''Art. 412. – *(Verbale di mancata conciliazione).* – Se entrambe le parti, o la parte che ha presentato il ricorso, o proposto domanda riconvenzionale, non compaiono personalmente, o tramite procuratore speciale, al tentativo di conciliazione il giudice, o il conciliatore, ne dà atto nel processo verbale ed il giudice dichiara estinto il processo, direttamente o dopo aver ricevuto gli atti dal conciliatore, salvo giustificato motivo. In tal caso il giudice, o il conciliatore, fissa una nuova data per la comparizione entro un termine non superiore a un mese.

In caso di mancata comparizione del convenuto, sia o non costituito, o dell'attore, convenuto in via riconvenzionale, davanti al conciliatore o al giudice, quest'ultimo può, su istanza di parte, con accertamento allo stato degli atti, emettere un'ordinanza provvisoriamente esecutiva di pagamento totale o parziale delle somme richieste; il giudice può anche emettere ulteriori provvedimenti anticipatori della decisione di merito. Se la conciliazione non riesce il giudice o il conciliatore redigono un verbale di mancata conciliazione. In esso le parti possono indicare la soluzione, anche parziale, sulla quale concordano, precisando, quando è possibile, l'ammontare del credito che spetta al lavoratore. In quest'ultimo caso, per la parte su cui si è raggiunta la conciliazione, il processo verbale acquista efficacia di titolo esecutivo secondo quanto stabilito dell'articolo 411, quinto comma.

Nello stesso verbale il conciliatore espone gli estremi del tentativo, le eventuali proposte indirizzate alle parti per pervenire ad un accordo, e quanto ritenga utile portare alla conoscenza del giudice per il prosieguo del procedimento.

Il conciliatore, salva l'ipotesi di cui all'articolo 412-*bis*.1, trasmette entro cinque giorni il verbale al giudice, il quale fissa con decreto l'udienza davanti a sé entro quindici giorni, attribuendo in via provvisoria ad una della parti o ad entrambe l'onere del pagamento dell'indennità dovuta al conciliatore a norma dell'articolo 146-ter delle disposizioni per l'attuazione del presente codice.

Il conciliatore provvede ai sensi del quinto comma anche nel caso in cui le parti gli abbiano affidato il mandato di risolvere solo una parte della controversia.

Il decreto è depositato nella cancelleria del giudice ed è notificato a cura dell'attore al convenuto non costituito, senza pregiudizio degli effetti processuali già verificatisi.

Ove il tentativo di conciliazione non abbia esito positivo, il giudice può tenerne conto ai fini della distribuzione delle spese di lite, anche ponendole, in tutto o in parte, a carico della parte formalmente vittoriosa che ha rifiutato ragionevoli proposte conciliative''.

Art. 21-*quinquies*.

(Arbitrato facoltativo)

1. Dopo l'articolo 412 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

''Art. 412-*bis*.1. – *(Arbitrato facoltativo).* – In qualunque fase del tentativo di conciliazione, le parti possono affidare allo stesso conciliatore il mandato a risolvere in via arbitrale la controversia, in tutto o in parte.

Il compromesso deve risultare da atto scritto contenente, a pena di nullità, il termine per l'emanazione del lodo, prorogabile per non più di una volta in misura non superiore a quella originariamente prevista, nonché i criteri per la liquidazione dei compensi spettanti all'arbitro. L'arbitro decide sulla controversia nel rispetto delle norme inderogabili di legge e del contratto collettivo, sulla base dei documenti in suo possesso e acquisendo, ove necessario, altri mezzi istruttori. Si applica la disposizione dell'articolo 429, comma terzo.

Il lodo acquista efficacia esecutiva con il deposito presso la cancelleria del giudice''.

Art. 21-*sexies*.

(Impugnazione del lodo arbitrale)

1. L'articolo 412-*ter* del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

''Art. 412-*ter*. – *(Impugnazione del lodo arbitrale).* – Il lodo arbitrale può essere impugnato, per qualsiasi vizio, ivi compresa la violazione e la falsa applicazione di legge dei contratti e accordi collettivi, davanti alla corte d'appello in funzione di giudice del lavoro nel cui distretto è la sede dell'arbitrato, entro un mese dalla sua notificazione, ovvero entro sei mesi dal suo deposito presso la cancelleria del giudice, ai sensi dell'articolo 412-*bis*.1, terzo comma.

L'impugnazione non sospende l'esecutività del lodo''.

Art. 21-*septies*.

(Altre modalità di conciliazione)

1. L'articolo 412-*quater* del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

''Art. 412-*quater*. – *(Altre modalità di conciliazione)*. – Il tentativo di conciliazione nelle controversie di cui all'articolo 409 può essere altresì svolto presso le sedi previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative, nonché presso le direzioni provinciali del lavoro.

Gli accordi raggiunti in tali sedi, sottoscritti dalle parti interessate e dal conciliatore, acquistano efficacia di titolo esecutivo, ove depositati presso la cancelleria del tribunale competente. Si applica l'articolo 411, quinto comma.

Il tentativo di conciliazione effettuato ai sensi del primo comma, ove non si pervenga ad una conciliazione, tiene luogo del tentativo di cui all'articolo 410 e determina la procedibilità dell'azione giudiziaria se è stato esperito da un conciliatore iscritto all'albo di cui all'articolo 146-*ter* delle disposizioni per l'attuazione del presente codice, su richiesta congiunta delle parti, ed è stato effettuato sulla base di memorie scritte dell'attore e del convenuto che illustrano le ragioni di fatto e di diritto della pretesa e della resistenza.

Il verbale del tentativo di conciliazione è redatto e sottoscritto dal conciliatore, dalle parti e, ove presenti, dai loro difensori. In tale verbale il conciliatore espone gli estremi del tentativo, le eventuali proposte indirizzate alle parti per pervenire ad un accordo, e quanto ritenga utile portare alla conoscenza del giudice per il procedimento. Ad esso sono allegate le memorie scritte delle parti di cui al terzo comma.

Il verbale di mancata conciliazione è depositato presso la cancelleria del giudice competente unitamente al ricorso di cui all'articolo 414. Il giudice, se accerta che sono state rispettate le condizioni di cui al terzo comma, e che la domanda corrisponde all'oggetto per il quale è stato esperito il tentativo di conciliazione, procede direttamente a fissare l'udienza di discussione ai sensi dell'articolo 415.

Il verbale di conciliazione è acquisito agli atti del procedimento e produce tutti gli ulteriori effetti del tentativo di conciliazione esperito ai sensi degli articoli 410, 411 e 412''.

Art. 21-*octies*.

(Arbitrato in materia di lavoro previsto dalla contrattazione collettiva)

1. Al libro secondo, titolo IV, capo I, sezione I, del codice di procedura civile, dopo l'articolo 412-*quater*, è aggiunto, in fine, il seguente:

''Art. 412-*quinquies*. – *(Arbitrato in materia di lavoro previsto dalla contrattazione collettiva)*. – Nell'ambito delle sedi di cui all'articolo 412-*quater*, primo comma, le parti possono deferire ad arbitri la controversia.

Il lodo arbitrale è dichiarato esecutivo dal giudice cui sia trasmesso a cura delle strutture interessate, nei modi e nei tempi stabiliti dall'articolo 412.1, terzo comma, se è presente la richiesta scritta con la quale le parti dichiarano di richiedere una pronuncia arbitrale, l'indicazione dell'arbitro o del collegio arbitrale al quale viene richiesto il lodo, la delimitazione dell'oggetto sul quale viene richiesto il lodo, il termine entro il quale il lodo dovrà essere pronunciato.

Ai lodi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 412-*ter*''.

Art. 21-*novies*.

(Modifica dei termini per le fasi processuali)

1. All'articolo 415 del codice di procedura civile, dopo il comma settimo, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

''Per i procedimenti per i quali sia esperito il tentativo di conciliazione i termini di cui ai commi secondo, terzo, quinto e sesto decorrono dalla data di trasmissione del verbale di mancata conciliazione.

Al convenuto non costituito il decreto di cui al comma secondo è notificato a cura dell'attore, nel rispetto dei termini di cui ai commi quarto e quinto''.

Art. 21-*decies*.

(Domande in via riconvenzionale)

1. All'articolo 418 del codice di procedura civile, dopo il comma quinto, è aggiunto, in fine, il seguente:

''Per i procedimenti per i quali è stato disposto il tentativo obbligatorio di conciliazione, eventuali domande in via riconvenzionale sono proposte, a pena di decadenza, ai sensi dell'articolo 410, ottavo comma''.

Art. 21-*undecies*.

(Discussione della causa)

1. All'articolo 420 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

''Nell'udienza fissata per la discussione della causa il giudice interroga liberamente le parti presenti. La mancata comparizione delle parti, senza giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini della decisione. Le parti possono, se ricorrono gravi motivi, modificare le domande, eccezioni e conclusioni già formulate, previa autorizzazione del giudice.'';

b) il terzo comma è abrogato;

c) il quarto comma è sostituito dal seguente:

''Quando il giudice ritiene la causa matura per la decisione, o se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali la cui decisione può definire il giudizio, il giudice invita le parti alla discussione e pronuncia sentenza anche non definitiva dando lettura del dispositivo''.

Art. 21-*duodecies*.

(Albo dei conciliatori)

1. Dopo l'articolo 146-*bis* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è inserito il seguente:

''Art. 146-*ter*. – *(Albo dei conciliatori)*. – Presso ogni tribunale è istituito un albo dei conciliatori esperti in materie giuslavoristiche, tenuto dal presidente del tribunale.

All'albo possono iscriversi professori universitari o ricercatori confermati di materie giuslavoristiche, avvocati e commercialisti di comprovata esperienza nel campo del diritto del lavoro, consulenti del lavoro, sindacalisti, funzionari delle direzioni provinciali e regionali del lavoro e magistrati a riposo.

La domanda d'iscrizione, con allegati i titoli che dimostrino il possesso delle necessarie competenze, è presentata al presidente del tribunale, che vaglia i titoli per l'ammissione. Gli iscritti all'albo di cui al presente articolo svolgono, su nomina del giudice, la funzione di conciliatori delle controversie di lavoro, ai sensi dell'articolo 410 del codice. Essi possono essere nominati in qualità di conciliatori nelle strutture di cui all'articolo 412-*quater*, comma primo, del codice.

I giudici scelgono i conciliatori tenendo conto della loro esperienza in relazione al tipo di vertenza e con modalità tali da distribuire gli incarichi tra gli iscritti all'albo.

Il presidente del tribunale vigila sul comportamento dei conciliatori, che deve essere improntato ad indipendenza ed imparzialità. Egli dispone la cancellazione dall'albo se ravvisa che non sussistono più le condizioni per il mantenimento dell'iscrizione.

Per le conciliazioni effettuate ai sensi dell'articolo 410 del codice spetta ai conciliatori un'indennità per ogni vertenza trattata, senza alcuna

distinzione in relazione al valore della controversia. L'indennità è liquidata dal giudice ed è fissata in euro 100 per ogni tentativo di conciliazione esperito, indipendentemente dal suo esito. Se il tentativo si conclude con la conciliazione della controversia, l'indennità è elevata a euro 150. Se il tentativo non ha luogo per la mancata presentazione di entrambe le parti o del convenuto l'indennità è di euro 75. Gli importi indicati sono aggiornati ogni cinque anni con decreto del Ministro della giustizia. Salvo diverso accordo fra le parti l'onere delle spese di conciliazione è diviso in misura uguale tra le parti.

Per le conciliazioni raggiunte ai sensi dell'articolo 412-*quater* del codice il compenso è stabilito dalla strutture presso cui il conciliatore venga chiamato, ferma restando, in mancanza di diverso accordo per la sua ripartizione, la divisione dell'onere in misura uguale tra le parti''.

Art. 21-*terdecies*.

(Tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie individuali)

1. Dopo l'articolo 64 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:

''Art. 64-*bis*. – *(Tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie individuali) – 1.* Per le controversie individuali di cui all'articolo 63, il tentativo obbligatorio di conciliazione si svolge a norma dell'articolo 410 del codice di procedura civile''.

Art. 21-*quaterdecies*.

(Esonero da responsabilità)

1. Dopo l'articolo 64-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'articolo 12 della presente legge, è inserito il seguente:

''Art. 64-*ter*. – *(Esonero da responsabilità) – 1.* La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta la pubblica amministrazione non dà luogo a responsabilità amministrativa''.

Art. 21-*quinquiesdecies*.

(Norma transitoria)

1. Per gli anni 2013 e 2014 agli oneri per il pagamento dell'indennità di cui all'articolo 146-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, introdotto dall'articolo 11 della presente legge, ai conciliatori nominati dal giudice ai sensi dell'articolo 410 del codice di

procedura civile, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede con quota parte delle maggiori entrate determinate a decorrere dall'anno 2012 dalle disposizioni di cui al comma 2, ed accertate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1º gennaio 2012, il prelievo erariale unico di cui all' articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 , e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando le seguenti aliquote per scaglioni di raccolta delle somme giocate:

a) 13,1 per cento, fino a concorrenza di una raccolta pari a quella dell'anno 2008;

b) 12,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo non superiore al 15 per cento della raccolta del 2008;

c) 11,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 15 per cento e il 40 per cento della raccolta del 2008;

d) 9,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 40 per cento e il 65 per cento della raccolta del 2008;

e) 8,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo superiore al 65 per cento della raccolta del 2008."

3. Il presidente del tribunale, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, esaminate le domande, determina l'elenco degli iscritti all'albo di cui all'articolo 146-ter delle citate disposizioni di cui al regio decreto n. 1368 del 1941, introdotto dall'articolo 11 della presente legge. L'albo è aggiornato con cadenza semestrale.

4. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 3 del presente articolo il giudice può affidare il tentativo di conciliazione ad un soggetto che abbia i requisiti di cui all'articolo 146-ter delle citate disposizioni di cui al regio decreto n. 1368 del 1941, introdotto dall'articolo 11 della presente legge.

Art. 21-*sexiesdecies*.

(Modifiche e abrogazioni)

1. L'articolo 31 della legge 4 novembre 2010, n. 183, è abrogato.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, a seguito dell'abrogazione di cui al comma 1, riacquistano efficacia, nel te-

sto vigente prima della data di entrata in vigore della legge 4 novembre 2010, n. 183, le seguenti disposizioni:

a) articolo 2113, quarto comma, del codice civile;

b) articolo 410-*bis* del codice di procedura civile;

c) articoli 79, 82 e 83 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

3. Restano abrogate le seguenti disposizioni:

a) articolo 412-*bis* del codice di procedura civile;

b) articoli 65 e 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

29.4 (testo 2)

GHEDINI, ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, DONAGGIO, PINOTTI

Al comma 3, aggiungere i seguenti periodi: «Qualora per i lavoratori di cui al periodo precedente le suddette quote di riduzione risultino già applicate, si potrà procedere, subordinatamente all'adozione annuale del decreto di cui all'ultimo periodo del presente comma in assenza del quale le disposizioni transitorie di cui al presente e successivo periodo non trovano applicazione, ad un allineamento graduale alla nuova aliquota ASpI, così come definita dall'articolo 22 e seguenti, con incrementi annui pari allo 0,26 per cento per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e pari allo 0,27 per cento per l'anno 2017. Contestualmente, con incrementi pari allo 0,06 per cento annuo si procederà all'allineamento graduale all'aliquota del contributo destinato al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua ai sensi dell'articolo 25, della legge 21 dicembre 1978, n. 845. A decorrere dall'anno 2013 e fino al pieno allineamento alla nuova aliquota ASpI, le prestazioni di cui agli articoli 24 e 28 vengono annualmente rideterminate, in funzione dell'aliquota effettiva di contribuzione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre di ogni anno precedente l'anno di riferimento, tenendo presente, in via previsionale, l'andamento congiunturale del relativo settore con riferimento al ricorso agli istituti di cui ai citati articoli 24 e 28 e garantendo in ogni caso una riduzione della commisurazione delle prestazioni alla retribuzione proporzionalmente non inferiore alla riduzione dell'aliquota contributiva per l'anno di riferimento rispetto al livello di regime.».

35.2 (testo 2)

ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, DONAGGIO, PINOTTI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) *all'alinea, sostituire le parole:* «A decorrere dall'anno 2013» *con le seguenti:* «In via transitoria, per gli anni 2013-2014»;

2) *alla lettera* b)*, sostituire le parole:* «20.000 euro» *con le seguenti:* «22.500 euro»;

3) *alla lettera* e)*, sostituire le parole:* «quattro mensilità» *con le seguenti:* «tre mensilità».

Conseguentemente, dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis.* Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, si provvede, entro il limite di 150 milioni di euro annui per gli anni 2013, 2014 e 2015, mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, del Bilancio dello Stato».

52.0.2 (testo 2)

DE ANGELIS, VICARI

*Dopo l'***articolo 52,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 52-*bis.*

(Interventi in favore di lavoratori esodati e in mobilità)

1. In considerazione dei cambiamenti sociali e delle norme introdotte con il presente disegno di legge, al fine di non generare alcuna soluzione della continuità delle prestazioni del reddito l'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, come convertito dalla legge n. 214 del 2011, viene così modificato:

a) al comma 14 le parole: "nonché nei limiti delle risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della procedura ivi disciplinata, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "ed inoltre si applicano le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti alla data di definizione e sottoscrizione degli accordi e/o dell'autorizzazione:"

b) al comma 14 punto *a)* sono soppresse le parole: "e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità

di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223";

c) al comma 14 punto *d)* aggiungere, in fine, il seguente periodo: "nonché ai lavoratori che, avendo risolto il rapporto di lavoro in ragione di accordi individuali sottoscritti antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011 anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-*ter* del codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011 dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, siano stati successivamente autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione";

d) al comma 14 aggiungere, in fine, il seguente punto *f)*: "ai lavoratori che, in ragione di accordi individuali sottoscritti antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011 anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011 dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, abbiano risolto il rapporto di lavoro, anche in data successiva al 4 dicembre 2011, a condizione che la data dell'accordo risulti da elementi certi e oggettivi, quali gli accordi sottoscritti in aziendaseguti dai verbali di conciliazione in sede sindacale, trasmessi alle direzioni provinciali del lavoro o ad altri soggetti equipollenti";

e) il comma 15 è soppresso»

Conseguentemente alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sui risparmi di spesa derivanti dalla seguente disposizione: «Gli stanziamenti per i trasferimenti di parte capitale e parte corrente alle imprese iscritti nel bilancio di previsione dello Stato, fatti salvi quelli all'ANAS, al settore del trasporto pubblico locale e alle Ferrovie dello Stato S.p.A., sono ridotti di un ammontare non inferiore a 2 miliardi di euro per il 2013, 4 miliardi di euro per il 2014 e 6 miliardi di euro a decorrere dal 2015. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.»

1.100/1

MAZZATORTA, MARAVENTANO

All'emendamento 1.100, punto 1, capoverso «1-*bis*)», *aggiungere le seguenti lettere:*

«*f-ter*) promuovendo una maggiore inclusione delle donne nella vita economica;

f-quater) favorendo nuove opportunità di impiego ovvero di tutela del reddito per i lavoratori ultracinquantenni in caso di perdita del posto di lavoro.».

1.100/2

CARLINO, PEDICA

All'emendamento 1. 100 apportare le seguenti modificazioni:

1. *sostituire il numero* «3» *con il seguente:*

«3. al comma 3 apportare le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, dopo le parole ''Il sistema di cui al comma 2 assicura,'' inserire le seguenti: ''con il supporto dell'ISFOL e'';

b) dopo il primo periodo, inserire il seguente: ''Il sistema assicura, altresì, elementi conoscitivi sull'andamento dell'occupazione femminile, rilevando, in particolare, la corrispondenza dei livelli retributivi al principio di parità di trattamento.'';».

2. *sostituire il numero* «4» *con il seguente:*

«4. al comma 4, al primo periodo, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire la parola: ''organizza'' con le seguenti: ''e l'lstat organizzano'';

b) sostituire le parole: ''una banca dati'' con le seguenti: ''delle banche dati'';

c) sostituire la parole: ''a gruppi di ricerca collegati a Università, enti di ricerca o enti che hanno anche'', con le seguenti: ''all'ISFOL, che opererà anche in collaborazione con altri organismi quali gruppi di ricerca collegati ad Università, agenzie e enti anche con''».

1.100/3

MAZZATORTA, MARAVENTANO

All'emendamento 1.100, al punto 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché elementi cognitivi sulla precarietà dei soggetti occupati».

1.100/4

PINZGER, THALER AUSSERHOFER

All'emendamento 1.100, dopo il punto 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Al comma 4, al primo periodo, dopo le parole: ''italiani e esteri'', aggiungere le seguenti: ''nonché agli organismi paritetici nazionali''».

3.100/1

CARLINO

All'emendamento 3.100, sopprimere il punto 1.

3.100/2

MAZZATORTA, MARAVENTANO

All'emendamento 3.100, al punto 1, sostituire le parole: «dodici mesi» *con le seguenti:* «ventiquattro mesi».

3.100/3

DE ECCHER

All'emendamento 3.100, al punto 1, dopo le parole: «possono prevedere», *aggiungere le seguenti:* «, in via diretta a livello interconfederale o di categoria ovvero in via delegata ai livelli territoriale o aziendale,».

3.100/4

ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, DONAGGIO, PINOTTI

All'emendamento 3.100, al numero 1, dopo le parole: «possono prevedere» *inserire le seguenti:* « , in via diretta a livello interconfederale o di categoria ovvero, su loro delega, ai livelli decentrati,».

3.100/5
SBARBATI, D'ALIA

All'emedamento 3.100, apportare le seguenti modifiche:

1. *Al punto 1, sopprimere le seguenti parole:* «in luogo dell'ipotesi di cui al precedente periodo».

2. *Dopo il punto 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. *alla lettera* g) *sostituire le parole:* "sessanta giorni" *con le seguenti:* "trenta giorni" *e le parole:* "novanta giorni" *con le seguenti:* "quarantacinque giorni".

3. *Sostituire il punto 3 con il seguente:*

«3. Sostituire la lettera *h)* con la seguente:

"*h)* all'articolo 5, comma 4-*bis*, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''; ai fini del computo del periodo massimo di trentasei mesi si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, sulla base di contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della presente legge, svolti fra un lavoratore e un datore di lavoro o utilizzatore, ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. La sanzione prevista dal presente comma non si applica alla somministrazione di lavoro''"».

3.100/6
MAZZATORTA, MARAVENTANO

All'emendamento 3.100, al punto 1, sostituire le parole: «6 per cento» *con le seguenti:* «9 per cento».

3.100/7
CARLINO

All'emendamento 3.100, sopprimere il punto 2.

3.100/8
PINZGER, THALER AUSSERHOFER

All'emendamento 3.100, al punto 2, capoverso lettera g-bis), *al primo periodo, sopprimere le seguenti parole:* «rispettivamente, fino a venti giorni e trenta giorni nei casi in cui l'assunzione a termine avvenga nel-

l'ambito di un processo organizzativo determinato: dall'avvio di una nuova attività; dal lancio di un prodotto o di un servizio innovativo; dall'implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico; dalla fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo; dal rinnovo o dalla proroga di una commessa consistente».

3.100/9

ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, DONAGGIO, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

All'emendamento 3.100, al punto 2, lettera g-bis), *sopprimere le parole:* «; dal rinnovo o dalla proroga di una commessa consistente».

3.100/10

GALIOTO

All'emendamento 3.100, al punto 2, alla lettera g-bis) *dopo le parole:* «dalla proroga di una commessa consistente» *aggiungere il seguente periodo:* «dalla partecipazione di manifestazioni fieristiche, da intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno».

3.100/11

MAZZATORTA, MARAVENTANO

All'emendamento 3.100, al punto 2, lettera g-bis)*, sopprimere l'ultimo periodo.*

3.100/12

CARLINO

All'emendamento 3.100, sopprimere il punto 3.

5.100/1
CARLINO

All'emendamento 5.100, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere il numero «1»*;*

b) al numero «2»*, sostituire la lettera* a) *con la seguente:*

«*a)* sostituire le parole: ''50 per cento'' con le seguenti: ''70 per cento''».

c) al numero «2», *sopprimere la lettera* b).

5.100/2
CARLINO

All'emendamento 5.100, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il numero «1» *con il seguente:*

«1. Al comma 1, sopprimere la lettera c)».

b) sopprimere il numero «2».

5.100/3
CARLINO

All'emendamento 5.100, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il numero «1» *con il seguente:*

«1. Al comma 1, sopprimere la lettera *c)*».

b) al numero «2», *sostituire la lettera* a) *con la seguente:*

«*a)* sostituire le parole: ''50 per cento'' con le seguenti: ''70 per cento''».

c) al numero «2», *sopprimere la lettera* b).

5.100/4
CARLINO

All'emendamento 5.100, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il numero «1» *con il seguente:*

«1. Al comma 1, lettera *c)*, sopprimere le parole: ''o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro ai sensi dell'ar-

ticolo 20, commi 3 e 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni;''».

b) sopprimere il numero «2».

5.100/5

CARLINO

All'emendamento 5.100, apportare le seguenti modificazioni:

«a) sostituire il numero «1» *con il seguente*:

«1. Al comma 1, lettera *c),* sopprimere le parole: "o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro ai sensi dell'articolo 20, commi 3 e 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni"»;

b) al numero «2»*, sostituire la lettera* a) *con la seguente:*

«*a)* sostituire le parole: '50 per cento' con le seguenti: '70 per cento'»;

c) al numero «2»*, sopprimere la lettera* b).

5.100/6

MAZZATORTA, MARAVENTANO

*All'emendamento 5.100, al punto 1, capoverso «*al comma 1, lettera *c)»*, *sostituire le parole:* «dieci unità» *con le seguenti:* «quindici unità».

5.100/7

ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, DONAGGIO, PINOTTI

All'emendamento 5.100, al numero 1, dopo le parole: «dieci unità» *inserire le seguenti:* « . È in ogni caso esclusa la possibilità di assumere in somministrazione apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276».

5.100/8

ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, DONAGGIO, PINOTTI

All'emendamento 5.100, al punto 2, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* al capoverso 3-*bis*, sostituire il primo periodo con il seguente: ''Fermo restando la possibilità di assumere un apprendista, l'assunzione di ulteriori apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato di una percentuale minima di apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro, come individuata dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.''».

5.100/9

ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, DONAGGIO, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

All'emendamento 5.100, al numero 2, lettera a), *sostituire le parole:* «sempre un nuovo apprendista» *con le seguenti:* «un apprendista».

5.100/10

MAZZATORTA, MARAVENTANO

All'emendamento 5.100, al punto 2, lettera b), *capoverso* «3-*ter*», *sostituire le parole:* «dieci unità» *con le seguenti:* «quindici unità».

5.100/11

SBARBATI, D'ALIA

All'emendamento 5.100, al punto 2, lettera b), *apportare le seguenti modifiche:*

1. *Al capoverso 3*-ter, *dopo le parole:* «inferiore a dieci unità» *aggiungere le seguenti*: «esclusi gli apprendisti e i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato di durata superiore a nove mesi.».

2. *Al capoverso 3*-quater, *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «e sostituire la parola: 'tre' con la seguente 'quattro'; al comma 3, sostituire la parola: ''triennio'' con la seguente: ''quadriennio'', allo stesso comma sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: ''Il monte complessivo di cui al

precedente periodo non può essere superiore a 80 ore per la durata del quadriennio qualora l'apprendista sia in possesso di un titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado o di laurea o laurea magistrale. La formazione può essere erogata integralmente dall'azienda, o da altra struttura di riferimento dalla stessa indicata.''».

5.100/12

PINZGER, THALER AUSSERHOFER

All'emendamento 5.100, al punto 2, lettera b), *capoverso 3*-ter, *dopo le parole:* «dieci unità», *aggiungere le seguenti:* «e sono in ogni caso suscettibili di deroghe tramite la contrattazione collettiva che ne stabilisce, in particolare, modalità e condizioni».

5.100/13

PINZGER, THALER AUSSERHOFER

All'emendamento 5.100, al punto 2, lettera b), *sopprimere il 3*-quater.

5.100/14

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON

All'emendamento 5.100, dopo il punto 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Al comma 1, dopo la lettera *d),* aggiungere la seguente lettera:

«*d*-bis) all'articolo 3, dopo il comma 2, è inserito il seguente comma:

''2-*bis.* Nella Provincia Autonoma di Bolzano, considerato il suo particolare sistema della formazione professionale, la disposizione di cui all'articolo 4, comma 5, trova applicazione, previa intesa fra le parti sociali a livello nazionale o territoriale, anche per l'apprendistato di cui all'articolo 3''.».

7.100/1

CARLINO

All'emendamento 7.100, sopprimere il punto 1.

7.100/2

MAZZATORTA, MARAVENTANO

All'emendamento 7.100, sostituire il punto 1 con il seguente:

«1. La lettera *a)* è soppressa».

7.100/3

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON

All'emendamento 7.100, sostituire il punto 1 con il seguente:

«1. Sopprimere la lettera *a)*».

7.100/4

ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, DONAGGIO, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

All'emendamento 7.100, al comma 1, capoverso «punto 1», *sostituire la lettera* a) *con la seguente:*

«*a)* all'articolo 34, sono apportate le seguenti modifiche: ''al comma 1 le parole: 'ai sensi dell'articolo 37' sono soppresse; il comma 2 è sostituito dal seguente: ''Fermo restando quanto previsto dal comma 1, i contratti collettivi nazionali di lavoro possono disciplinare specificamente le prestazioni di lavoro intermittente rese da soggetti fino a venticinque anni di età e lavoratori con più di cinquantacinque anni, in particolare ricorrendo alla somministrazione di lavoro e assorbendo in tal modo le analoghe previsioni dell'ordinamento di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368''».

7.100/5

MAZZATORTA, MARAVENTANO

All'emendamento 7.100, al punto 1, capoverso lettera a), *sostituire le parole:* «cinquantacinque anni di età» *con le seguenti:* «quarantacinque anni di età».

7.100/6

POLI BORTONE, FLERES

All'emendamento 7.100, al comma 1, alla fine della lettera a), *aggiungere il seguente periodo:* «Il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso nelle ipotesi di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.».

7.100/7

CARLINO

All'emendamento 7.100, sopprimere il punto 2.

7.100/8

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON

*All'emendamento 7.100, al punto 2, sostituire il comma 3-*bis *con il seguente:*

«3-*bis.* Prima dell'inizio della prestazione lavorativa il datore di lavoro è tenuto a comunicame la durata con modalità semplificate alla Direzione territoriale del lavoro competente per territorio, mediante fax o posta elettronica certificata. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate ulteriori modalità semplificate di comunicazione».

7.100/9

SBARBATI, D'ALIA

All'emendamento 7.100, al punto 2, lettera b), *capoverso 3*-bis, *primo periodo, sopprimere la parola:* «certificata» *e al terzo periodo sostituire le parole:* «euro 400» *con le seguenti:* «euro 200» *e le parole:* «euro 2.400» *con le seguenti:* «euro 1000»

7.100/10

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON

All'emendamento 7.100, al punto 2, lettera b), *capoverso 3*-bis, *sostituire le parole da:* «da euro 400» *a* «n. 124» *con le seguenti:* «da 100 a 300 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata per almeno tre volte nell'arco di sei mesi, la sanzione amministrativa è da 300 a 1.000 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata per almeno cinque volte nell'arco di sei mesi, la sanzione amministrativa è da 900 a 1.500 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta».

7.100/11

CRISTINA DE LUCA, RUTELLI, BRUNO, RUSSO

All'emendamento 7.100, al capoverso 3-bis*, sostituire le parole:* «euro 400» *con le seguenti:* «euro 200» *e le parole:* «euro 2.400» *con le seguenti:* «euro 1.000».

7.100/12

CARLINO

All'emendamento 7.100, sopprimere il punto 3.

7.100/13

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON

All'emendamento 7.100, sostituire il punto 3 con il seguente: «Sopprimere la lettera *c)*».

8.100/1
SBARBATI, D'ALIA

All'emendamento 8.100, al punto 1, premettere il seguente:

«01. Al comma 1, lettera *a)*, capoverso ''1'' dopo le parole ''rappresentanti di commercio'' aggiungere le seguenti: ''e dei mandatari S.I.A.E.''».

8.100/2
SBARBATI, D'ALIA

All'emendamento 8.100, al punto 1, premettere il seguente:

«01. Al comma 1, lettera *a)*, capoverso ''1'', sostituire le parole: ''Ferma restando la disciplina degli agenti e rappresentanti di commercio,'' con le seguenti: ''Ferma restando la disciplina dei soggetti che svolgono le attività di cui agli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59,''».

8.100/3
DE ECCHER

All'emendamento 8.100, sostituire il punto 1 con il seguente:

«1. Al comma 1, dopo la lettera *b)*, aggiungere la seguente:

"*b-bis)* L'articolo 63 è sostituito dal seguente: 'Art. 63. - *(Corrispettivo) – 1.* Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro eseguito e, in relazione a ciò nonché alla particolare natura della prestazione e del contratto che la regola, non può essere inferiore ai minimi stabiliti, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, in modo specifico per ciascun settore di attività, eventualmente articolati per i relativi profili professionali tipici e in ogni caso avuto riguardo ai minimi salariali applicati nel settore medesimo alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati, dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria ovvero, su loro delega, a livello territoriale. In assenza di tale determinazione specifica dei minimi da parte della contrattazione collettiva, il compenso non può essere inferiore, adottati gli adeguati criteri di comparazione e proporzione, alle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi nazionali di categoria applicati nel settore di riferimento alle figure professionali il cui profilo di

competenza e di esperienza sia analogo a quello del collaboratore a progetto.'"».

Conseguentemente, sopprimere il punto 2.

8.100/4

ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, DONAGGIO, PINOTTI

All'emendamento 8.100, al numero 1, sostituire il capoverso «b-bis)», con il seguente:

«*b-bis)* L'articolo 63 è sostituito dal seguente: ''Art. 63. - *(Corrispettivo) – 1.* Il compenso corrisposto al collaboratore a progetto deve essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro eseguito e deve essere definito in relazione alla particolare natura della prestazione. Il compenso non può essere inferiore ai minimi stabiliti per prestazioni paragonabili in ciascun settore di attività dai contratti collettivi nazionali a livello interconfederale o di categoria ovvero, su loro delega, a livello decentrato, che regolano specificamente tali collaborazioni sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

2. In assenza di contrattazione collettiva specifica, il compenso non può essere inferiore, a parità di estensione temporale dell'attività oggetto della prestazione, alle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi nazionali di categoria applicati nel settore di riferimento alle figure professionali il cui profilo di competenza e di esperienza sia analogo a quello del collaboratore a progetto''.».

Conseguentemente, sopprimere il numero 2.

8.100/5

MAZZATORTA, MARAVENTANO

All'emendamento 8.100, al punto 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Entro i sei mesi successivi all'emanazione del predetto decreto ministeriale i contratti a progetto in corso sono rivisitati per il relativo adeguamento del compenso se inferiore».

9.100/1

SBARBATI, D'ALIA

All'emendamento 9.100, apportare le seguenti modifiche:

1) *al punto 1, premettere il seguente:* «01. Dopo le parole ''almeno due dei seguenti presupposti'' aggiungere le seguenti ''di cui uno deve essere quello previsto alla successiva lettera *c)*''»;

2) *al punto 4, capoverso* «1-*bis*», *dopo le parole:* «la prestazione lavorativa presenti» *aggiungere le seguenti:* «almeno uno dei».

9.100/2

CARLINO

All'emendamento 9.100, sopprimere il punto 1.

9.100/3

MAZZATORTA, MARAVENTANO

All'emendamento 9.100, al punto 1, capoverso «alla lettera *a)*», *sostituire le parole:* «otto mesi» *con le seguenti:* «dieci mesi».

9.100/4

CARLINO

All'emendamento 9.100, sopprimere il punto 2.

9.100/5

MAZZATORTA, MARAVENTANO

All'emendamento 9.100, al punto 2, capoverso «alla lettera *b)*» *sostituire le parole:* «80 per cento» *con le seguenti:* «95 per cento».

9.100/6

CARLINO

All'emendamento 9.100, sopprimere il punto 3.

9.100/7

MAZZATORTA, MARAVENTANO

All'emendamento 9.100, sostituire il punto 3 con il seguente:

«3. La lettera *c)* è soppressa».

9.100/8

CARLINO

All'emendamento 9.100, sopprimere il punto 4.

9.100/9

CARLINO

All'emendamento 9.100, al punto 4, sopprimere il capoverso «1-*bis*».

9.100/10

ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, DONAGGIO, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

All'emendamento 9.100, al numero 4, capoverso «comma 1-*bis*», *lettera* b)*, sostituire le parole:* «non inferiore a 1,25 volte» *con le seguenti:* «non inferiore a 1,5 volte».

9.100/11

ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, DONAGGIO, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

All'emendamento 9.100, al punto 4, sopprimere il comma 1-ter.

9.100/12

CARLINO

All'emendamento 9.100, al punto 4, sopprimere il capoverso «1-*ter*».

9.100/13

ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, DONAGGIO, PINOTTI

All'emendamento 9.100, al punto 4, dopo il comma 1-ter, *aggiungere il seguente:*

«1-*quater*. La presunzione di cui al comma 1 non si applica nel caso in cui i compensi corrisposti al collaboratore siano di importo superiore ai minimi previsti dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale applicabili nell'impresa committente per mansioni di contenuto analogo, a parità di estensione temporale dell'attività oggetto della prestazione. Ai fini del raffronto, nella retribuzione di riferimento devono essere computati anche i ratei delle eventuali mensilità aggiuntive e la quota di accantonamento per il trattamento di fine rapporto.».

11.100/1

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON

All'emendamento 11.100, al comma 1, sopprimere la lettera a).

11.100/2

CARLINO

All'emendamento 11.100, lettera a), «Articolo 70», *al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) al primo periodo, dopo le parole: «meramente occasionale» *aggiungere le seguenti:* «, episodica e discontinua»;

b) sopprimere l'ultimo periodo.

11.100/3

PINZGER, THALER AUSSERHOFER

All'emendamento 11.100, al comma 1, lettera a) *apportare le seguenti modificazioni:*

a) sostituire le parole: «superiori a 5.000 euro» *con le seguenti:* «superiori a 8.000 euro».

b) sostituire le parole: «nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti» *con le seguenti:* «nei confronti dei committenti di tutti settori produttivi» .

c) sostituire le parole:«superiori a 2.000 euro» *con le seguenti:* «superiori a 3.000 euro».

11.100/4

GALIOTO

All'emendamento 11.100, dopo le parole: «intercorsa nell'anno precedente» *sopprimere le seguenti:* «Fermo restando il limite complessivo di 5.000 euro nel corso di un anno solare, nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti, le attività lavorative di cui al presente comma possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma».

11.100/5

CARLINO

All'emendamento 11.100, lettera a), «Articolo 70», *al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.*

11.100/6

MAZZATORTA, MARAVENTANO

All'emendamento 11.100, al comma 1, lettera a), *sopprimere il periodo da:* «Fermo restando» *fino a* «ai sensi del presente comma 2».

11.100/7

NEROZZI, PASSONI

All'emendamento 11.100, alla lettera a), *capoverso* «Art. 70», *al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:* «Sono escluse dal ricorso al lavoro accessorio le attività a scopo commerciale e gli studi professionali».

11.100/8

GALIOTO

All'emendamento 11.100, sostituire il secondo periodo del comma 1 con il seguente: «Fermo restando il limite complessivo di 5.000 euro nel corso di un armo solare, nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti, le attività lavorative di cui al presente comma possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 3.500 euro, rivalutati annualmente ai sensi presente comma».

11.100/9

ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, DONAGGIO, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

All'emendamento 11.100, al comma 1, lettera a), *capoverso* «Art. 70», *comma 1, secondo periodo, dopo le parole:* «committenti imprenditori commerciali» *inserire le seguenti:* «, limitatamente alle prestazioni rese nell'ambito delle vendite straordinarie di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nonché delle prestazioni di carattere discontinuo rese nel settore del turismo durante il fine settimana, nelle festività, nei periodi di vacanze scolastiche, come individuate dalla contrattazione collettiva nazionale,».

11.100/10

GALIOTO

All'emendamento 11.100 dopo le parole: «rivalutati annualmente ai sensi del presente comma» *aggiungere il seguente periodo:* «Il limite di cui al periodo precedente non si applica al settore turismo e dei pubblici esercizi».

11.100/11

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON

All'emendamento 11.100, al comma 1, lettera a), *sostituire i periodi da 2 a 4, con il seguente:*

«2. Le prestazioni di cui al comma 1 possono comunque essere rese nell'ambito di attività agricole di carattere stagionale, svolte anche in forma imprenditoriale, da pensionati, da casalinghe, da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università, e da persone iscritte regolarmente all'assicurazione obbligatoria».

11.100/12

MAZZATORTA, MARAVENTANO

All'emendamento n. 11.100, alla lettera a), *capoverso* «art. 70», *terzo periodo, dopo le parole:* «patto di stabilità interno» *inserire le seguenti:* «Per gli Enti Locali che si avvalgono delle prestazioni di lavoro accessorio per lavori di utilità sociale sul proprio territorio, finalizzati a potenziare i servizi alla comunità, le relative spese sono conteggiate tra le spese per il sociale».

11.100/13

MAZZATORTA, MARAVENTANO

All'emendamento n. 11.100, alla lettera a), *capoverso* «art. 70», *dopo il terzo periodo inserire il seguente:*

«3-*bis*. Al fine di dare piena attuazione in materia di libertà di accesso ed esercizio delle attività di servizi, le società appaltatrici dei servizi posso ricorrere alle prestazioni di cui al comma 1 presso impianti fieristici ed eventi culturali, nonché presso tutti gli impianti sportivi a prescindere dalla capienza».

12.1000/1

ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, DONAGGIO, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

All'emendamento 12.1000, al comma 1, lettera a), *dopo le parole:* «disciplina dei tirocini formativi,» *aggiungere le seguenti:* «svolti esclusivamente durante lo svolgimento di attività di formazione presso scuole ed istituti di ogni ordine e grado e università,».

12.1000/2

MAZZATORTA, MARAVENTANO

All'emendamento 12.1000, al comma 1, lettera a) *sostituire la parola:* «forme» *con la seguente:* «tipologie».

12.1000/3

ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, DONAGGIO, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

All'emendamento 12.1000, al comma 1, lettera c), *dopo le parole:* «elementi qualificanti del tirocinio» *aggiungere le seguenti:* «in relazione ai contenuti formativi dello stesso».

12.1000/4

MAZZATORTA, MARAVENTANO

All'emendamento 12.1000, al comma 1, sopprimere la lettera d).

12.1000/5

MAZZATORTA, MARAVENTANO

All'emendamento 12.1000, al comma 1, sostituire la lettera d) *con la seguente:*

«*d)* previsione di un rimborso spese in relazione alla prestazione svolta».

12.1000/6

ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, DONAGGIO, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

All'emendamento 12.1000, al comma 1, lettera d), *sostituire le parole:* «il riconoscimento di un'indennità» *con le seguenti:* «il riconoscimento di una congrua indennità».

12.1000/7

POLI BORTONE, FLERES

All'emendamento 12.1000, dopo la lettera d), *aggiungere la seguente:*

«*d*-bis) l'indennità di cui alla precedente lettera *d)* è esente dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali ed assistenziali».

12.1000/8

MAZZATORTA, MARAVENTANO

All'emendamento 12.1000, sopprimere il comma 2.

12.1000/9

ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, DONAGGIO, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

All'emendamento 12.1000, al comma 2, dopo le parole: «a carico del trasgressore» *aggiungere le seguenti:* «la trasformazione del rapporto di lavoro in un contratto a tempo indeterminato fin dal primo giorno di utilizzo nonché».

12.1000/10

SPADONI URBANI

All'emendamento 12.1000, al comma 2, sostituire le parole: «da un minimo di 1.000 a un massimo di 6.000 euro» *con le seguenti:* «da un minimo di 400 a un massimo di 2.400 euro».

12.1000/11

MAZZATORTA, MARAVENTANO

All'emendamento 12.1000, al comma 2, sostituire le parole: «1.000 euro», *con le seguenti:* «500 euro».

12.1000/12

MAZZATORTA, MARAVENTANO

All'emendamento 12.1000, al comma 2, sostituire le parole: «6.000 euro», *con le seguenti:* «3.000 euro».

12.1000/13

MAZZATORTA, MARAVENTANO

All'emendamento 12.1000, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis)* All'articolo 11, comma 1, lettera *a),* numero 5), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dopo le parole: ''di formazione e lavoro'' sono inserite le seguenti: ''e per i soggetti di cui all'articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, assunti con contratto a tempo indeterminato''.»

Conseguentemente, all'articolo 70, sono aggiunti i seguenti commi:

«3. A decorrere dal 1º gennaio 2012, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, su tutti i redditi di importo superiore a 90.000 euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà del 5 per cento sulla parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10 per cento sulla parte eccedente 150.000 euro.

4. Il comma 31-*bis* dell'articolo 24 del decreto-legge n. 211 del 2011 è sostituito dal seguente: "31-*bis.* Il primo periodo del comma 22-*bis* dell'articolo 18 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 111 del 2011, è sostituito dal seguente: 'In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dallo gennaio 2012, i trattamenti pensionistici complessivi corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari:

a) al 10 per cento della parte eccedente l'importo di 90.000 euro lordi annui fino a 120.000 euro lordi annui;

b) al 15 per cento della parte eccedente l'importo di 120.000 euro lordi annui fino a 150.000 euro lordi annui;

c) a 120 per cento della parte eccedente l'importo di 150.000 euro lordi annui fino a 200.000 euro lordi annui;

d) al 25 per cento della parte eccedente l'importo di 200.000 euro lordi annui fino a 260.000 euro lordi annui;

e) al 30 per cento della parte eccedente l'importo di 260.000 euro lordi annui fino a 300.000 euro lordi annui;

f) al 35 per cento della parte eccedente l'importo di 300.000 euro lordi annui fino a 350.000 euro lordi annui;

g) al 40 per cento della parte eccedente l'importo di 350.000 euro lordi annui fino a 390.000 euro lordi annui;

h) al 50 per cento della parte eccedente l'importo di 390.000 euro lordi annui'"».

13.1000/1

MAZZATORTA, MARAVENTANO

All'emendamento 13.1000, sostituire i punti 1), 2) e 3) con il seguente:

«1. Il comma 4 è soppresso».

13.1000/2

MAZZATORTA, MARAVENTANO

All'emendamento 13.1000, sopprimere il punto 1.

13.1000/3

MAZZATORTA, MARAVENTANO

All'emendamento 13.1000, sopprimere il punto 2.

13.1000/4

MAZZATORTA, MARAVENTANO

All'emendamento 13.1000, al punto 2, capoverso «3-*bis», sopprimere le parole da:* «è recapitata», *fino a:* «ovvero».

13.1000/5

MAZZATORTA, MARAVENTANO

All'emendamento 13.1000, sopprimere il punto 3.

13.1000/6

ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, DONAGGIO, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

All'emendamento 13.1000, al comma 3, capoverso 7-bis, *sostituire le parole:* «può essere sospesa» *con le seguenti:* «è sospesa».

13.1000/7

MAZZATORTA, MARAVENTANO

All'emendamento 13.1000, al punto 3, *sostituire le parole:* «quindici giorni», *con le seguenti:* «trenta giorni».

13.1000/8

CRISTINA DE LUCA, RUTELLI, BRUNO, RUSSO

All'emendamento 13.1000, dopo il punto 3, inserire il seguente:

«3-*bis)* Al comma 6, sostituire le parole: ''lettere *a)* e *b)*'', *con le seguenti:* ''*a), c)* ed *e)*''».

13.100/1

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON

All'emendamento 13.100, premettere il seguente comma:

«04-*bis*. Al comma 4, capoverso ''art. 7, comma 3'', dopo le parole:"di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile." aggiungere le seguenti: "Il lavoratore in tale sede o preventivamente potrà comunicare di volersi avvalere delle sedi di conciliazione, in sede sindacale, comprese quelle istituite dalla contrattazione collettiva ai sensi degli articoli 410 e seguenti del Codice di Procedura Civile".».

13.100/2

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON

All'emendamento 13.100, premettere il seguente comma:

«04-*bis*. Al comma 4, capoverso ''art. 7, comma 3'', sopprimere il seguente periodo:"Se fallisce il tentativo di conciliazione e, comunque, decorso il termine di cui al comma 3, il datore di lavoro può comunicare il licenziamento al lavoratore".».

13.100/3

SBARBATI, D'ALIA

All'emendamento 13.100, al comma 4-bis, *aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* «Il datore di lavoro può sospendere il lavoratore dal giorno della comunicazione di avvio del procedimento di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604. Il lavoratore che all'esito del procedimento venga licenziato ha diritto all'indennità di mancato preavviso. In caso contrario conserva il diritto alla retribuzione per il periodo di sospensione».

14.1000/1

CARLINO

All'emendamento 14.1000, sostituire le parole da: «capoverso quarto comma», *fino alla fine, con le seguenti:* «sopprimere i capoversi dal primo al decimo».

14.1000/2

SBARBATI, D'ALIA

All'emendamento 14.1000, premettere alle parole: «sulla base delle previsioni di legge», *le seguenti:* «perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa», *e premettere alle parole:* «sulla base delle tipizzazioni», *le seguenti:* «perché il fatto non rientra tra le condotte punibili con una sanzione espulsiva».

14.1000/3

MAZZATORTA, MARAVENTANO

All'emendamento 14.100, al comma 1, sostituire le parole: «sulla base delle tipizzazioni» *con le seguenti:* «sulla base delle previsioni di legge e delle tipizzazioni».

14.100/1

CARLINO

All'emendamento 14.100, sostituire la parole da: «al quarto capoverso» *fino alla fine, con le seguenti:* «sopprimere i capoversi dal primo al decimo».

17.1000/1

MAZZATORTA, MARAVENTANO

All'emendamento 17.1000, sopprimere il punto 1.

17.1000/2

MAZZATORTA, MARAVENTANO

All'emendamento 17.1000, al punto 2, sostituire le parole: «cinque giorni» *con le seguenti:* «dieci giorni».

17.1000/3

MAZZATORTA, MARAVENTANO

All'emendamento 17.1000, al punto 3, sostituire le parole: «*sopprimere le parole:* "L'udienza di comparizione deve essere fissata non oltre 30 giorni dal deposito del ricorso"» *con le seguenti:* «*sostituire le parole:* "L'udienza di comparizione deve essere fissata non oltre 30 giorni dal deposito del ricorso" con le seguenti: "L'udienza di comparizione deve essere fissata non oltre 60 giorni dal deposito del ricorso"».

18.1000/1

ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, DONAGGIO, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

All'emendamento 18.1000, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, salvi i casi di rimessione in termini ai sensi dell'articolo 153, secondo comma, del codice di procedura civile».

19.1000/1

MAZZATORTA, MARAVENTANO

All'emendamento 19.1000, al comma 1, sostituire le parole: «Il reclamo» *con le seguenti:* «L'opposizione».

19.1000/2

MAZZATORTA, MARAVENTANO

All'emendamento 19.1000, al comma 1, sostituire la parola: «reclamo» *con la seguente:* «opposizione».

19.1000/3

MAZZATORTA, MARAVENTANO

All'emendamento 19.1000, al comma 1, sostituire le parole: «entro trenta giorni» *con le seguenti:* «entro sessanta giorni».

19.1000/4

ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, DONAGGIO, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

All'emendamento 19.1000, aggiungere, in fine, le seguenti parole «, salvi i casi di rimessione in termini ai sensi dell'articolo 153, secondo comma, del codice di procedura civile,».

25.1000/1

MAZZATORTA, MARAVENTANO

All'emendamento 25.1000, sostituire le parole: «nel medesimo periodo» *con le seguenti:* «nello stesso arco temporale».

27.100/1

VIESPOLI, POLI BORTONE, CASTIGLIONE, CENTARO, CARRARA, FERRARA, FLERES, Alberto FILIPPI, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI

*All'emendamento 27.100, al comma 4-*bis*, sostituire le parole:* «Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.» *con le seguenti:* «Fondo per interventi urgenti ed indifferibili di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrata dall'articolo 33, comma 1 della legge 12 novembre 2011,n. 183.».

27.100/2

MAZZATORTA, MARAVENTANO

All'emendamento 27.100, al comma 1, capoverso «4-*bis*», *sostituire le parole:* «centottanta giorni» *con le seguenti:* «centoventi giorni».

28.1000/1

MONGIELLO, PASSONI, PIGNEDOLI, ANTEZZA, ANDRIA, BERTUZZI, FOLLINI, PERTOLDI, RANDAZZO, ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, NEROZZI

All'emendamento 28.1000, sostituire le parole da: «sopprimere» *fino alla fine del periodo con le seguenti:* «apportare le seguenti modificazioni:

1) sopprimere le parole: ''non raggiungano il requisito contributivo di 52 settimane di contribuzione negli ultimi due anni, ma'';

2) aggiungere infine il seguente periodo: ''Per i soggetti di cui al presente comma, ai soli fini del conseguimento del diritto ai trattamenti pensionistici, i contributi figurativi sono riconosciuti, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 24, comma 5, per un numero di settimane di contribuzione pari a quello delle settimane lavorate negli ultimi dodici mesi.''.»

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 300 milioni a decorrere dall'anno 2013, si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al comma 1-*ter*.

1- *ter*. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2012 e di 100 milioni a decorrere dall'anno 2013 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2012 e di 150 milioni a decorrere dall'anno 2013. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 5 milioni di euro per l'anno 2012 e di 50 milioni a decorrere dall'anno 2013. Il Governo, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, del Piano industriale di cui all'articolo 01 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui al presente comma, per ogni anno del triennio producano effettivi maggiori risparmi di spesa».

29.100/1

SBARBATI, D'ALIA

All'emendamento 29.100, apportare le seguenti modifiche:

1. Al punto 1, premettere il seguente:

«01. Al comma 5, lettera *a)* dopo le parole: ''assenti'' aggiungere, infine, il seguente periodo: ''Il contributo addizionale di cui al comma 4 non si applica,altresì, ai lavoratori assunti a temine in sostituzione di lavoratori che siano stati assegnati ad altre mansioni per effetto di una accertata inidoneità fisica temporanea;''»;

2. Dopo il punto 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al comma 5, dopo la lettera *d)* aggiungere la seguente:

''*d-bis*) ai lavoratori dipendenti delle aziende esercenti servizi pubblici essenziali alle quali si applica la legge 12 giugno 1990, n. 146;''».

3. Dopo il punto 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*.Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

"14-*bis*. All'onere derivante dal comma 5, lettera *a)*, ultimo periodo, e lettera *d-bis*), pari a 0,6 milioni di euro per l'anno 2013 e 1,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante parziale utilizzo delle maggiori entrate di cui all'articolo 71, comma 5"».

4. Aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Conseguentemente all'articolo 71, comma 5, sostituire le parole: "40 euro" con le seguenti: "41 euro"».

29.100/2

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON

All'emendamento 29.100, sostituire il punto 1 con i seguenti:

«1. Al comma 5, lettera *b)*, dopo la parola "modificazioni" *aggiungere le seguenti:* "nonché delle ulteriori attività individuate ai sensi dell'articolo 5, comma 4-*ter*, del decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 368".

1-*bis*. Al comma 6, sostituire le parole "Nei limiti delle ultime sei mensilità" con le seguenti: "Nei limiti delle ultime dodici mensilità" e, al secondo periodo, le parole "entro il termine di sei mesi" con le seguenti: "entro il termine di dodici mesi"».

29.100/3

PINZGER, THALER AUSSERHOFER

All'emendamento 29.100, al punto 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere le seguenti parole: «fino al 31 dicembre 2015»;

b) sopprimere le seguenti parole: «entro il 31 dicembre 2011».

29.100/4

VIESPOLI, POLI BORTONE, CASTIGLIONE, CENTARO, CARRARA, FERRARA, FLERES, Alberto FILIPPI, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI

All'emendamento 29.100, al comma 1, sostituire le parole: «Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,» *con le seguenti:* «Fondo per interventi urgenti ed indifferibili di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrata dall'articolo 33, comma 1 della legge 12 novembre 2011,n. 183».

29.100/5

PINZGER, THALER AUSSERHOFER

All'emendamento 29.100, dopo il punto 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al comma 5, dopo la lettera *b)*, aggiungere la seguente:

''*b-bis*) agli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato, per i quali trovano applicazione le norme di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni, all'articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, all'articolo 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, e all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni''».

29.100/6

SBARBATI, D'ALIA

All'emendamento 29.100, dopo il punto 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al comma 5, aggiungere, infine la seguente:

''*d-bis*) ai lavoratori assunti a termine per punte stagionali di attività''«.

Conseguentemente ai maggiori oneri si provvede a valere sulle risorse del Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

29.100/7

SBARBATI, D'ALIA

All'emendamento 29.100, apportare le seguenti modifiche:

1. *dopo il punto 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis.* Al comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «La restituzione del contributo addizionale di cui al comma 4, avviene altresì in presenza di contratti ovvero accordi collettivi nazionali, territoriali o aziendali, stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che prevedano l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori già occupati con contratto a termine, nell'ambito di specifiche graduatorie. In tale caso, l'entità complessiva della restituzione realizzabile non potrà comunque superare l'ammontare dei contributi addizionali versati per un numero di contratti a termine pari alla quantità di lavoratori complessivamente stabilizzati in ciascun anno e fermo restando il limite di sei mensilità pro capite e la restituzione avverrà entro il mese di gennaio di ciascun anno con riferimento alle stabilizzazioni operate nell'anno solare precedente»;

2. *dopo il punto 2, aggiungere il seguente:*

«2-*bis.* Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

"14-*bis*. All'onere derivante dal comma 6, quarto e quinto periodo, pari a 0,6 milioni di euro per l'anno 2013 e 1,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante parziale utilizzo delle maggiori entrate di cui all'articolo 71, comma 5".

3. *aggiungere in fine il seguente periodo:* «Conseguentemente all'articolo 71, comma 5, sostituire le parole: "40 euro" con le seguenti: "41 euro"».

29.100/8

SBARBATI, D'ALIA

All'emendamento 29.100, dopo il punto 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Al comma 7, dopo le parole. ''dalle dimissioni'', inserire le seguenti: ''non per giusta causa, dalla risoluzione consensuale del rapporto o dal licenziamento per motivi disciplinari,''.

1-*ter*. Al comma 8 dopo le parole: ''dalle dimissioni'' aggiungere le seguenti: ''non per giusta causa'' e dopo le parole: ''dal recesso del lavoratore,'' aggiungere le seguenti: ''dalla risoluzione consensuale del rapporto o dal licenziamento per motivi disciplinari,''».

29.100/9

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON

All'emendamento 29.100, dopo il punto 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al comma 7, dopo la parola: ''dimissioni'' aggiungere le seguenti: ''e da risoluzione consensuale''».

29.100/10

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON

All'emendamento 29.100, dopo il punto 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Sopprimere il comma 8».

29.100/11

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON

All'emendamento 29.100, dopo il punto 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al comma 8 dopo la parola: ''dimissioni'' aggiungere le seguenti: ''e da risoluzione consensuale''».

29.100/12

SBARBATI, D'ALIA

All'emendamento 29.100, sostituire il punto 2, con il seguente:

«2. Sostituire il comma 9 con il seguente:

''9. Il contributo di cui al comma 7 non è dovuto, in tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore delle costruzioni edili, nonché fino al 31 dicembre 2016, nei casi in cui sia dovuto il contributo di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223''».

Conseguentemente ai maggiori oneri si provvede a valere sulle risorse del Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

29.100/13

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON

All'emendamento 29.100, dopo il punto 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Al comma 11, sostituire le parole: ''una contribuzione pari all'1,31 per cento'' con le seguenti: ''una contribuzione pari allo 0,20 per cento''».

31.1000/1

MAZZATORTA, MARAVENTANO

All'emendamento 31.1000, sostituire le parole: «sopprimere la seguente: ''(ASpI)''» *con le seguenti: «sostituire le seguenti:* ''sopprimere la seguente: (ASpI)'' » *con le seguenti:* ''(ASpI e mini-ASpI)''».

35.100/1

VIESPOLI, POLI BORTONE, CASTIGLIONE, CENTARO, CARRARA, FERRARA, FLERES, Alberto FILIPPI, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI

Al comma 5-bis, *sostituire le parole:* «Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi del-

l'occupazione giovanile e delle donne di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,» *con le seguenti:* «Fondo per interventi urgenti ed indifferibili di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma l, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrata dall'articolo 33, comma 1 della legge 12 novembre 2011,n. 183.».

35.100/2

ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, DONAGGIO, PINOTTI

All'emendamento 35.100, al capoverso 5-bis, *sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* «Nei tre mesi antecedenti la decorrenza del periodo transitorio si provvede a verificare, sulla base degli esiti del monitoraggio effettuato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, con particolare riferimento alle misure di cui all'articolo 8, l'estensione e la composizione della platea di beneficiari dell'indennità di cui al presente articolo, nonché l'importo medio delle prestazioni erogate, al fine di quantificare le risorse finanziarie necessarie per sostituire, a decorrere dall'anno 2016, l'indennità medesima con il trattamento di cui all'articolo 28, in coerenza con il carattere universalistico dell'assicurazione sociale per l'impiego.».

Conseguentemente, dopo il comma 5-bis, *inserire i seguenti:*

«5-*ter*. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 5-*bis*, valutati in 800 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa derivanti dalla disposizione di cui al comma 5-*quater*.

5-*quater*. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo almeno pari a 50 milioni di euro per gli anni 2013, 2014 e 2015 e 300 milioni a decorrere dall'anno 2016 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 50 milioni di euro per gli anni 2013, 2014 e 2015 e 450 milioni a decorrere dall'anno 2016. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 10 milioni di euro per gli anni 2013, 2014 e 2015 e 50 milioni a decorrere dall'anno 2016. Il Governo, entro

120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, del Piano industriale di cui all'articolo 01 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui al presente comma, producano per ogni anno effettivi maggiori risparmi di spesa».

37.1000/1

MAZZATORTA, MARAVENTANO

All'emendamento 37.1000, sostituire le parole: «sopprimere le parole: '', organizzati dalla Regione''» *con le seguenti: «sostituire le parole:* ''sopprimere le parole: 'organizzati dalla Regione''' *con le seguenti:* ''organizzati anche dalle regioni''».

42.0.100/1

ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, DONAGGIO, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

All'emendamento 42.0.100, all'articolo «Art. 42-*bis*», *apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 2, lettera c)*, sopprimere le parole:* «ovvero la rideterminazione delle prestazioni in relazione alle erogazioni, tra l'altro»;

b) al comma 4, sostituire il terzo periodo con i seguenti: «Il trattamento è riconosciuto nel limite delle risorse non superiore a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai tabacchi lavorati, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.».

42.0.100/2

VIESPOLI, POLI BORTONE, CASTIGLIONE, CENTARO, CARRARA, FERRARA, FLERES, Alberto FILIPPI, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI

All'emendamento 42.0.100, al comma 4, sostituire le parole: «Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quan-

titativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,» *con le seguenti:* «Fondo per interventi urgenti ed indifferibili di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrata dall'articolo 33, comma 1 della legge 12 novembre 2011,n. 183.».

43.1000/1

MAZZATORTA, MARAVENTANO

All'emendamento 43.1000, dopo le parole: «alcun compenso» *aggiungere le seguenti:* «né ad alcun rimborso spese».

53.1000/1

SBARBATI, D'ALIA

All'emendamento 53.1000, sostituire le parole: «a tempo determinato, anche in somministrazione» *con le seguenti:* «e di inserimento» *e aggiungere, infine, le seguenti parole:* «e al comma 4 la parola ''annualmente'' è soppressa, dopo le parole: ''delle politiche sociali'' sono aggiunte le seguenti: ''con previsione triennale da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,''».

54.1000/1

MAZZATORTA, MARAVENTANO

All'emendamento 54.1000, al capoverso «a-bis», sostituire le parole: «dalla legge» *con le seguenti:* «dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 368/2001 e successive integrazioni e modificazioni».

54.1000/2

MAZZATORTA, MARAVENTANO

All'emendamento 54.1000, al capoverso «a-bis», dopo le parole: «contratto collettivo» *inserire le seguenti:* «di riferimento».

56.1000/1
CARLINO

All'emendamento 56.1000, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. *la lettera* a), *è sostituita dalla seguente:*

«*a)* il comma 1, è sostituito dai seguenti:

"1. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'articolo 22 è sostituito dal seguente:

'1. Le lavoratrici hanno diritto a un'indennità giornaliera pari al 100 per cento della retribuzione per tutto il periodo del congedo di maternità, anche in attuazione degli articoli 7, comma 6, e 12, comma 2'.

b) l'articolo 28 è sostituito dal seguente:

'Art. 28. – *(Congedo di paternità). – 1.* Il padre lavoratore è tenuto:

a) a presentare al datore di lavoro, entro trenta giorni dalla data del parto, il certificato di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

b) ad astenersi obbligatoriamente dal lavoro per un periodo di quindici giorni lavorativi continuativi entro i tre mesi successivi alla data di nascita del figlio, previa comunicazione al datore di lavoro.

2. Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.

3. Il padre lavoratore che intenda avvalersi del diritto di cui al comma 2 presenta al datore di lavoro la certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono, il padre lavoratore ne rende dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445'.

1-*bis*. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede con quota parte delle maggiori entrate determinate a decorrere dall'anno 2012 dalle disposizioni di cui al comma 1-*ter*, ed accertate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

1-*ter*. Il comma 1 dell'articolo 30-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

'1. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003. n. 269,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003. n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando le seguenti aliquote per scaglioni di raccolta delle somme giocate:

a) 13,1 per cento, fino a concorrenza di una raccolta pari a quella dell'anno 2008;

b) 12,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo non superiore al 15 per cento della raccolta del 2008;

c) 11,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 15 per cento e il 40 per cento della raccolta del 2008;

d) 9,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 40 per cento e il 65 per cento della raccolta del 2008;

e) 8,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo superiore al 65 per cento della raccolta del 2008'.

1-*quater*. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la riforma della disciplina a tutela della maternità.

1-*quinquies*. Il decreto legislativo di cui al comma 1-*quater* è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riconoscimento, senza vincoli di anzianità contributiva, alle lavoratrici iscritte alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritte ad altre gestioni di previdenza obbligatoria, e alle lavoratrici iscritte ad una delle gestioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale previste per i lavoratori autonomi, del diritto ad un'indennità per maternità per i due mesi precedenti la data effettiva del parto e per i tre mesi successivi alla data stessa di entità pari all'80 per cento del reddito medio giornaliero da lavoro prodotto nei dodici mesi precedenti l'inizio del congedo di maternità ovvero pari, se superiore, all'80 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali per ciascuna tipologia di lavoro autonomo e professionale;

b) riconoscimento alle lavoratrici di cui alla lettera *a)* della facoltà di astensione totale o parziale dal lavoro per il periodo di godimento dell'indennità per maternità, anche ai fini dell'applicazione nel medesimo periodo di un regime di contribuzione previdenziale di tipo totalmente o parzialmente figurativo;

c) riconoscimento, ai fini dell'accesso alla contribuzione figurativa di cui alla lettera *b)*, del diritto all'astensione anticipata per gravidanza a rischio, secondo le fattispecie e modalità di cui all'articolo 17 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della

maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni;

d) estensione, con particolare riferimento alle piccole e micro imprese, della possibilità di sostituzione in caso di maternità delle lavoratrici autonome, già riconosciuta dall'articolo 4, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ai familiari della lavoratrice stessa, come individuati ai sensi dell'articolo 230-*bis* del codice civile, nonché ai soci, anche attraverso il riconoscimento di forme di compresenza della lavoratrice e del suo sostituto;

e) riconoscimento di una speciale indennità di maternità per il periodo intercorrente fra i due mesi precedenti la presunta data del parto ed i tre mesi successivi alla nascita alle donne che non godono di trattamenti economici per malattia, di trattamento di disoccupazione, sia ordinario sia speciale, di trattamento di integrazione salariale sia ordinario sia straordinario, di indennità di maternità di cui al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al decreto legislativo marzo 2001, n. 151, o dei trattamenti di cui alla lettera a) del presente comma".»

2. *la lettera* b), *è sostituita dalla seguente:*

«*b)* sopprimere i commi 2 e 3».

56.1000/2

Vittoria Franco, Ghedini, Blazina, Roilo, Adragna, Ichino, Nerozzi, Passoni, Adamo, Armato, Bastico, Bertuzzi, Biondelli, Chiaromonte, Donaggio, Incostante, Pinotti, Cristina De Luca, Mongiello, Carloni

All'emendamento 56.1000, apportare le seguenti modifiche:

1. *alla lettera* a), *sostituire le parole da :* «Il padre lavoratore » *fino alla fine, con le seguenti:* «Il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio o dall'adozione di un minore, ha l'obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di quindici giorni, anche continuativi, in aggiunta all'obbligo di astensione della madre, con un riconoscimento di un'indennità giornaliera a carico dell'INPS pari al 100 per cento della retribuzione.».

2. *dopo la lettera* a), *inserire le seguenti:*

«*a-bis)* al comma 1, lettera *a*), terzo periodo, sostituire le parole: "78 milioni" con le seguenti: "500 milioni" e le parole: "65 milioni" con le seguenti: "150 milioni", nonché aggiungere, infine, le seguenti parole: "e quanto a 350 milioni di euro per gli anni 2013, 2014 e 2015, a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui alla lettera *a-ter)*;

a-ter) In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla

legge 14 settembre 20 Il, n. 148, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2012 e di 300 milioni a decorrere dall'anno 2013 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 250 milioni di euro per l'anno 2012 e di 500 milioni a decorrere dall'anno 2013. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 25 milioni di euro per l'anno 2012 e di 50 milioni a decorrere dall'anno 2013. Il Governo, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, del piano industriale di cui all'articolo 01 decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui alla presente lettera, per ogni anno del triennio producano effettivi maggiori risparmi di spesa''».

56.1000/3

Vittoria Franco, Ghedini, Blazina, Roilo, Adragna, Ichino, Nerozzi, Passoni, Adamo, Armato, Bastico, Bertuzzi, Biondelli, Chiaromonte, Donaggio, Incostante, Pinotti, Cristina De Luca, Mongiello, Carloni

All'emendamento 56.1000, apportare le seguenti modifiche:

1. *alla lettera* a), *sostituire le parole da :* «Il padre lavoratore » *fino alla fine, con le seguenti:* «Il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio o dall'adozione di un minore, ha l'obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di tre giorni, anche continuativi, in aggiunta all'obbligo di astensione della madre, con un riconoscimento di un'indennità giornaliera a carico dell'INPS pari al 100 per cento della retribuzione.».

2. *dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«*a-bis)* al comma 1, lettera *a)*, terzo periodo,sostituire le parole:«78 milioni»con le seguenti:«131 milioni»e le parole:«65 milioni»con le seguenti:«118 milioni».

56.1000/7

Vittoria Franco, Ghedini, Blazina, Adamo, Armato, Bertuzzi, Biondelli, Chiaromonte, Donaggio, Incostante, Roilo, Adragna, Ichino, Nerozzi, Passoni, Pinotti, Mongiello, Carloni

All'emendamento 56.1000, apportare le seguenti modifiche:

1. *dopo la lettera* a)*, inserire le seguenti:*

«*a-bis)* al comma 1, lettera *a*),terzo periodo sostituire le parole:"78 milioni" con le seguenti: "500 milioni"; sostituire le parole: "65 milioni" con le seguenti: "150 milioni"; nonché aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e quanto a 200 milioni di euro a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui alla lettera *a-bis)";*

a-ter) al comma 1, lettera *a*),dopo il terzo periodo aggiungere i seguenti: "In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2012 e di 300 milioni a decorrere dall'anno 2013 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 250 milioni di euro per l'anno 2012 e di 500 milioni a decorrere dall'anno 2013. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 25 milioni di euro per l'anno 2012 e di 50 milioni a decorrere dall'anno 2013. Il Governo, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, del Piano industriale di cui all'articolo 01 decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui alla presente lettera per ogni anno del triennio producano effettivi maggiori risparmi di spesa"».

2. dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:*

«*b-bis)* al comma 1, dopo la lettera *b)*, inserire la seguente:

"*b-bis)* le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti in condizione di accedere al congedo parentale di cui all'articolo 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, possono richiedere al datore di lavoro, in alternativa all'accesso a tale istituto, la trasformazione reversibile del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale in misura non superiore al 50 per cento, per un periodo massimo di un anno. A seguito dell'esercizio della facoltà di cui alla pre-

sente lettera, i datori di lavoro sono esonerati, per tutta la durata del rapporto a tempo parziale, dall'obbligo del versamento dei contributi alle forme di assicurazione generale obbligatoria. I medesimi datori di lavoro sono tenuti a corrispondere alle lavoratrici ed ai lavoratori, a titolo di integrazione della retribuzione, una percentuale non inferiore ad un terzo dei contributi ammessi all'esonero. I periodi di attività lavorativa a tempo parziale sono coperti da contribuzione figurativa utile ai fini della maturazione del diritto e del calcolo della misura delle prestazioni previdenziali, secondo le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155"».

56.1000/4

GHEDINI, BLAZINA, ADAMO, BIONDELLI, ROILO, ADRAGNA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, DONAGGIO, PINOTTI, CARLONI, MONGIELLO

All'emendamento 56.1000, dopo la lettera a)*, aggiungere la seguente:*

«*a-bis)* al comma 1, dopo la lettera *a*) aggiungere la seguente:

"*a-bis)* per la madre lavoratrice con figli fino a tre anni di età che dichiari, con apposita comunicazione preventiva all'INPS, la volontà di accedere al congedo parentale retribuito di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a tre mesi, l'indennità di cui al medesimo articolo è determinata nel 60 per cento della retribuzione. Entro il periodo suddetto, è fatta salva la possibilità per la madre lavoratrice di recedere in ogni momento dal regime speciale di cui alla presente lettera, con conseguente ricalcolo del trattamento economico a valere sulle indennità relative ai periodi di congedo parentale in regime ordinario."».

Conseguentemente, dopo la lettera b)*, inserire la seguente:*

«*b-bis)* Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-*bis*. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, lettera *a-bis)*, si provvede, entro il limite di 50 milioni di euro annui per gli anni 2013, 2014 e 2015, mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, del Bilancio dello Stato."».

56.1000/5

SBARBATI, D'ALIA

All'emendamento 56.1000, alla lettera b)*, aggiungere, infine, il seguente periodo:* «Rientra tra i servizi di *baby-sitting* il servizio Tagesmutter/Mamme di giorno e gli altri servizi analoghi».

56.1000/6

GHEDINI, Vittoria FRANCO, BLAZINA, ROILO, ADRAGNA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, ADAMO, ARMATO, BASTICO, BERTUZZI, BIONDELLI, CHIAROMONTE, DONAGGIO, INCOSTANTE, PINOTTI, CRISTINA DE LUCA, MONGIELLO, CARLONI

Dopo il capoverso''b)'' inserire il seguente:

«c) al comma 1, dopo la lettera *b*), inserire la seguente:

"b-bis) in via sperimentale, per i tre anni d'imposta 2013-2015, alle imprese del settore privato in cui la retribuzione *pro capite* media effettiva corrisposta alle lavoratrici donne è pari ad almeno per il 90 per cento della retribuzione *pro capite* media corrisposta, a parità di anzianità, ai lavoratori uomini dipendenti della medesima impresa, l'agevolazione fiscale riferita al costo del lavoro per le donne, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, è riconosciuta nella misura maggiorata del 10 per cento. Pertanto, le deduzioni fiscali ai fini IRAP, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numeri 2) e 3) del decreto legislativo n. 446 del 1997 sono aumentate rispettivamente a 11.000 euro e a 15.800 euro su base annua per ogni lavoratrice dipendente a tempo indeterminato impiegata nel periodo di imposta di riferimento. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono individuate le modalità attuative della disposizione di cui alla presente lettera".»

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. All'onere derivante dal comma 1, lettera b-*bis*), valutato in 260 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al comma 1-*ter*.

1-*ter*. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni

di spesa di ciascun Ministero sono ridotte di un ammontare aggiuntivo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2012 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte di un ammontare aggiuntivo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2012 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte di un ammontare aggiuntivo di 5 milioni di euro per l'anno 2012 e di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Il Governo, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, del piano industriale di cui all'articolo 01 decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui alla presente lettera, per ogni anno del triennio producano effettivi maggiori risparmi di spesa.».

57.1000/1

SBARBATI, D'ALIA

All'emendamento 57.1000, alla lettera a)*, premettere la seguente:*

«0*a)* al comma 1, lettera *a)*, dopo le parole: ''Ai medesimi effetti, non sono computabili: i lavoratori occupati ai sensi della presente legge'', aggiungere le seguenti: ''ovvero con contratto a tempo determinato di durata non superiore a 9 mesi, gli apprendisti,''».

57.1000/2

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON

All'emendamento 57.1000, dopo la lettera b)*, aggiungere la seguente:*

«*b-bis)* al comma 1, lettera *a)*, dopo le parole ''ai medesimi effetti non sono computabili: i lavoratori occupati ai sensi della presente legge'', aggiungere le seguenti: ''ovvero con contratto a tempo determinato di durata non superiore a 9 mesi''».

62.1000/1
GHEDINI, NEROZZI, PASSONI

All'emendamento 62.1000, sostituire le parole da: «sostituire le parole» *fino alla fine con le seguenti:* «sostituire le parole: ''non inferiore del 20 per cento rispetto all'importo lordo dell'indennità cui ha diritto'' con le seguenti: ''non inferiore del 20 per cento rispetto alla retribuzione precedentemente percepita''».

66.1000/1
MAZZATORTA, MARAVENTANO

All'emendamento 66.1000, alla lettera a)*, dopo le parole:* «con intesa in» *inserire le seguenti:* «sede di».

66.1000/2
POLI BORTONE, FLERES

All'emendamento 66.1000, dopo la lettera f)*, aggiungere le seguenti:*

«*f-bis)* all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 167 del 2011 aggiungere il seguente periodo: ''In sede di conferenza Stato-regioni le Regioni e le associazioni di categoria dei datori di lavoro, concordano annualmente il finanziamento di borse di apprendistato a valere sui fondi della formazione professionale e, ove possibile, del FSE, tenendo conto dei dati forniti dalla borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 276 del 2003'';

f-ter) al comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 167 del 2011, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''e può essere finanziata attraverso borse di apprendistato concordate con le Regioni in sede di Conferenza Stato-regioni a valere sui fondi della formazione professionale e, ove possibile, del FSE, tenendo conto dei dati forniti dalla borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 276 del 2003''».

66.1000/3
MAZZATORTA, MARAVENTANO

All'emendamento 66.1000, alla lettera g)*, sostituire le parole:* «sopprimere le parole da: ''Alla realizzazione'' fino a: ''decreto legislativo 1º settembre 2011, n. 167''» *con le seguenti:* «sostituire le parole con le se-

guenti: ''con decreto ministeriale del lavoro e della previdenza sociale da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati i soggetti che concorrono alla realizzazione ed allo sviluppo dell'offerta formale''».

67.1000/1
SBARBATI, D'ALIA

All'emendamento 67.1000, alla lettera a)*, capoverso* 1*, sopprimere la lettera* b).

67.1000/2
MAZZATORTA, MARAVENTANO

All'emendamento 67.1000, alla lettera b)*, capoverso* 2*, sostituire le parole:* «appropriati» *con le seguenti:* «idonei».

67.1000/3
VIESPOLI, POLI BORTONE, CASTIGLIONE, CENTARO, CARRARA, FERRARA, FLERES, Alberto FILIPPI, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI

All'emendamento 67.1000, alla lettera b)*, comma 2 ivi richiamato, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «l'Osservatorio sulla migrazione interna, istituito con decreto 11 dicembre 2009 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; le strutture territoriali degli enti pubblici di ricerca».

68.0.100/1
CARLINO

All'emendamento 68.0.100, sostituire il capoverso «Art. 68-*bis*» *con il seguente:*

«Art. 68-*bis*. - *(Misure per garantire la partecipazione dei lavoratori dipendenti alla gestione dell'impresa). – 1.* Al fine di garantire la partecipazione dei lavoratori dipendenti alla gestione dell'impresa in attuazione dell'articolo 46 della Costituzione, dell'articolo 27 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e degli articoli 21 e 22 della Carta so-

ciale europea, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata e resa esecutiva dalla legge 9 febbraio 1999, n. 30, che sanciscono il diritto dei lavoratori all'informazione, alla consultazione e alla partecipazione, nonché della direttiva 2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori, della direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori, e della direttiva 2009/38/CE del Parlamento europeo del Consiglio, del 6 maggio 2009, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie, nelle imprese esercitate in forma di società per azioni o costituite in forma di società europea, ai sensi del regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, le quali occupano complessivamente più di trecento lavoratori dipendenti deve essere prevista la partecipazione di rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di amministrazione oppure, qualora sia stato costituito al suo interno, al comitato di controllo sulla gestione.

2. I rappresentanti dei lavoratori di cui al comma 1 restano in carica per tre esercizi, che scadono alla data della successiva assemblea convocata ai sensi del secondo comma dell'articolo 2364-*bis* del codice civile. I rappresentanti dei lavoratori di cui al comma 1 non sono rieleggibili per ulteriori mandati.

3. Non può essere eletto rappresentante dei lavoratori di cui al comma 1, e se eletto decade dal suo ufficio, chi esercita funzioni di rappresentanza sindacale nell'ambito della medesima azienda.

4. I rappresentanti dei lavoratori di cui al comma 1 sono membri effettivi degli organi nei quali sono stati eletti, esercitano gli stessi diritti, poteri e prerogative degli altri membri ed hanno, in ogni caso, il diritto di essere informati e consultati su tutte le questioni concernenti:

a) l'evoluzione storica delle attività dell'impresa e dell'unità produttiva, nonché della situazione economica generale;

b) la cessazione o il trasferimento dell'impresa o di parti della medesima, le fusioni e le incorporazioni, i nuovi insediamenti e la costituzione di rapporti di cooperazione con altre società;

c) le limitazioni, gli ampliamenti o le modifiche delle attività aziendali, le riconversioni produttive, nonché le modificazioni dell'organizzazione imprenditoriale e del lavoro che comportano rilevanti conseguenze sull'occupazione e sulla mobilità dei lavoratori.

La Direzione aziendale sottopone periodicamente all'attenzione dei rappresentanti di cui al comma 1 una relazione sulla situazione economica e sulle strategie produttive di medio e lungo periodo dell'impresa».

68.0.100/2

CRISTINA DE LUCA, RUTELLI, BRUNO, RUSSO

All'emendamento 68.0.100, al comma 1, primo capoverso, sopprimere le parole: «e individuale».

69.1000/1

SPADONI URBANI

All'emendamento 69.1000, alla lettera b)*, sostituire le parole:* «da un ente pubblico» *con le seguenti:* «dalle Camere di commercio e dagli altri enti pubblici».

IGIENE E SANITÀ (12ª)

Martedì 15 maggio 2012

Plenaria

332ª Seduta

Presidenza del Presidente
TOMASSINI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza del Ministero dell'istruzione, la dottoressa Speranzina Ferraro, dirigente scolastico e coordinatore nazionale della scuola in ospedale e dell'istruzione domiciliare; in rappresentanza dell'ISTAT, la dottoressa Linda Laura Sabbadini, direttore del Dipartimento per le statistiche sociali ed ambientali, la dottoressa Patrizia Cacioli, direttore del Dipartimento per l'integrazione, la qualità e lo sviluppo delle reti di produzione e ricerca, la dottoressa Roberta Crialesi, dirigente della Direzione centrale statistiche socio-demografiche e ambientale – Servizio sanità salute e assistenza, la dottoressa Luisa Frova, dirigente della Direzione centrale statistiche socio-demografiche e ambientale – Unità operativa analisi della mortalità e classificazioni nosologiche e la dottoressa Alessandra Burgio, dirigente della Direzione centrale statistiche socio-demografiche e ambientale – Unità operativa analisi del sistema sanitario e quadro epidemiologico; in rappresentanza del Consorzio Mario Negri Sud, il professor Antonio Nicolucci, capo del Dipartimento di farmacologia clinica e epidemiologica.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico, che sarà reso disponibile in tempi brevi.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla patologia diabetica in rapporto al Servizio sanitario nazionale ed alle connessioni con le malattie non trasmissibili: audizione di esperti

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta dell'8 maggio scorso.

Il PRESIDENTE avverte che la rappresentante del Centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale del Servizio sanitario nazionale (CEFPAS) ha fatto presente di essere impossibilitata ad intervenire nell'odierna audizione; inoltre il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha chiesto di ricalendarizzare l'audizione richiesta al fine di effettuare un necessario approfondimento.

Cede quindi la parola alla rappresentante del Ministero dell'istruzione.

La dottoressa FERRARO ricorda come il benessere psicofisico dei minori sia l'obiettivo perseguito da vari interventi sia per difendere i diritti alla salute ed all'istruzione sia per ridurre la dispersione scolastica così frequente nei ragazzi malati. In particolare, gli interventi sono destinati su vari fronti: alcune azioni riguardano la cosiddetta scuola in ospedale in favore dei minori ospedalizzati; sono poi presenti docenti dedicati ai minori malati, insegnanti che rappresentano la parte più innovativa ed avanzata della classe docente. Sussistono altresì programmi per l'istruzione a domicilio dal momento che all'interno dei protocolli terapeutici è inclusa la scolarizzazione. Un ulteriore rilevante intervento è rappresentato dalla somministrazione dei farmaci nelle scuole sulla base di un raccomandazione risalente al 2005 tra il Ministero dell'istruzione e quello della salute, raccomandazione che, purtroppo, non è stata ancora accompagnata da una precisa regolamentazione normativa. A tale riguardo verrà creato un tavolo paritetico al fine di configurare delle linee guida valide per tutte le scuole e le istituzioni competenti sul territorio.

Inoltre, il Ministero dell'istruzione è impegnato anche sul versante della prevenzione e dell'educazione alimentare affinchè si adottino abitudini e stili di vita salutari che prevedano, ad esempio, un maggiore consumo di frutta e verdura. Dopo aver ricordato anche un recente accordo presso la Conferenza unificata Stato-Regioni per la prevenzione dell'asma e delle allergie, rileva che spesso la scuola è lasciata sola nello svolgimento delle azioni ricordate che acquisterebbero maggiore efficacia se vi fosse una concertazione fra tutti gli attori coinvolti.

La dottoressa SABBADINI, dopo aver ricordato che nel 2011 i diabetici ammontano a circa 3 milioni di soggetti, evidenzia come all'interno di tale categoria il 50 per cento dichiara di avere risorse scarse o insufficienti. Inoltre, il diabete è prevalente sulla popolazione obesa, obesità che, peraltro, è in forte crescita nella popolazione infantile, nelle regioni meridionali e tra le classi sociali più disagiate. Questi dati preliminari confermano dunque che tra i maggiori fattori di rischio del diabete va annoverata oltre all'età, anche l'obesità e l'appartenenza alle classi sociali meno abbienti.

Dopo aver ricordato che il diabete si associa ad altre gravi malattie come quelle circolatorie e respiratorie, fornisce alla Commissione una serie di dati sulla qualità di vita del paziente diabetico: un terzo di essi dichiara di stare male, con una maggioranza di soggetti che vivono per lo più da soli o in coppie senza figli. I diabetici dichiarano di essere comunque abbastanza soddisfatti della propria vita familiare e relazionale, ma si lamentano spesso della propria condizione economica. In ogni caso, la qualità della vita è peggiore per i diabetici più giovani.

Dalle rilevazioni statistiche emerge che la mortalità per il diabete è in calo e che sono in diminuzione i ricoveri ospedalieri; inoltre, vi è un incremento nei contatti con i medici di famiglia e con i servizi sanitari, oltre ad un maggior impiego di farmaci antidiabetici come l'insulina per i più giovani o la metformina. Sulla base degli elementi informativi esposti, sottolinea l'importanza di promuovere la prevenzione primaria per attenuare alcuni fattori di rischio del diabete come l'obesità e la sedentarietà; risulta poi necessario ridurre le disuguaglianze sociali tramite una combinazione di politiche sanitarie e non sanitarie. Inoltre, occorre dare maggiore risalto alla qualità di vita dei giovani diabetici che appare particolarmente critica oltre a potenziare i servizi extraospedalieri in modo uniforme su tutto il territorio nazionale per garantire la presa in carico e la centralità del paziente.

Il professor NICOLUCCI rileva come sebbene il diabete venga ancora considerato come una malattia lieve esso comunque rappresenta una delle più forti cause di aumento del rischio di mortalità. A questo dato si deve aggiungere poi quello della crescita della popolazione diabetica, con prevalenza degli anziani. Il diabete inoltre alimenta i ricoveri ospedalieri e produce un impatto clinico, sociale economico e politico. Con riferimento ai costi connessi a tale malattie, essi ammontano a 9 miliardi di euro all'anno che però aumentano fino a 20 miliardi se, oltre ai costi diretti, si considerano anche quelli indiretti. In ogni caso, è positivo che il costo risulti inferiore rispetto a quello di altri Paesi, a riprova della buona assistenza che in generale è garantita al paziente diabetico. Tuttavia, appare preoccupante che tra le componenti di tale costo sia in crescita la spesa legata ai ricoveri ospedalieri.

Infine, ricorda come il recente vertice di Copenaghen abbia messo in risalto i campi su cui occorre maggiormente concentrare lo sforzo per il contrasto al diabete: in primo luogo la prevenzione, attraverso comporta-

menti salutari ed il miglioramento della salute dei bambini e delle donne in gravidanza; in secondo luogo la diagnosi precoce con il rafforzamento dei programmi di *screening*; in terzo luogo il miglioramento della qualità della cura ed il monitoraggio attraverso sistemi informativi che permettano di guidare le scelte.

Il senatore COSENTINO *(PD)* chiede ai soggetti auditi alcuni chiarimenti in merito alla accessibilità dei dati informativi che, ad esempio, potrebbero essere assai utili per garantire quella diagnosi precoce quale condizione primaria per ridurre i costi connessi al diabete. In particolare, sarebbe utile una valutazione dei soggetti auditi circa il possibile accesso dei dati ricavabili dalle schede di dimissione ospedaliera o dai sistemi regionali. Inoltre, per quanto riguarda il rapporto tra il diabete e scuola, sollecita il rappresentante del Ministero dell'istruzione ad avanzare eventuali suggerimento per migliorare lo *screening* sulla popolazione scolastica.

Ad avviso della senatrice BIANCONI *(PdL)* risultano allarmanti i dati esposti dal rappresentante del Ministero dell'istruzione in merito alla somministrazione dei farmaci nelle scuole vista l'assenza di una puntuale disciplina normativa. Si tratta di una esigenza imprescindibile se si vuole ad esempio garantire continuità di cure ai bambini, Pertanto, chiede quale azione può essere più efficace da parte del Parlamento per sensibilizzare i Dicasteri competenti.

Un altro tema critico emerso nel corso dell'audizione è quello della qualità di vita dei giovani diabetici poichè paradossalmente nonostante vi sia maggiore assistenza ed un più frequente uso dei farmaci la qualità di vita percepita da tali pazienti non è elevata. Anche su questo aspetto richiede ulteriori valutazioni ai soggetti auditi, con particolare riguardo all'ISTAT per maggiori dati sulla dispersione lavorativa.

Infine, chiede al professor Nicolucci se l'aumento del diabete è associato solo all'invecchiamento della popolazione o se invece la malattia è in crescita anche tra i più giovani.

La senatrice BAIO *(Per il Terzo Polo:ApI-FLI)*, dopo aver ricordato le finalità dell'indagine conoscitiva ed il ruolo delle audizioni nella raccolta degli spunti e delle proposte più utili, evidenzia come il diabete sia una malattia cronica non invalidante che non conduce alla disabilità, sebbene esiga una continuità assistenziale. Se sono veritiere queste premesse, pertanto bisognerebbe prestare particolare attenzione alle fasce di popolazione più giovani, rispetto alle quali chiede al rappresentante del Ministero dell'istruzione ulteriori elementi informativi sulle sperimentazioni in corso.

Al rappresentante dell'ISTAT chiede poi maggiori ragguagli sull'esistenza di strumenti di rilevazione statistica per il diabete in età lavorativa, anche alla luce dei profondi mutamenti che negli ultimi anni hanno interessato in generale il lavoro.

Infine, al professor Nicolucci chiede quale approccio debba essere impiegato nei confronti delle persone che non sanno di essere diabetiche.

Il presidente TOMASSINI *(PdL)* rileva che i dati informativi sono indispensabili per decidere quali azioni intraprendere per contrastare il diabete, malattia che da tempo è all'attenzione del Parlamento e della Commissione. Tuttavia, questi dati acquistano un peso effettivo solo se hanno ad oggetto entità misurabili. Ad esempio, per quanto riguarda il diabete nelle scuole sembra ancora mancare una fotografia precisa, come pure sono carenti i misuratori di efficienza dei servizi sanitari. Inoltre, alcuni dati riportati dall'ISTAT sono certamente assai utili – quali ad esempio quelli sulla disuguaglianza sociale e sulla prevalenza del diabete nell'Italia meridionale – mentre altri potrebbero essere arricchiti tenendo conto di altre fonti, come ad esempio quelli sulla somministrazione dei farmaci. Sono senz'altro meritevoli di attenzione anche le rilevazioni sull'obesità, tuttavia sarebbe interessante capire quale criterio è stato prescelto per definire obesa una persona se ancora è assente un indice di riferimento che, non a caso, è tra gli obiettivi primari di una specifica iniziativa legislativa all'esame della Commissione. Infine, occorrerebbe accrescere le informazioni sulla attività fisica della popolazione, sull'abbandono terapeutico e sul ricorso alle diete.

La dottoressa FERRARO mette in evidenza come sono state sviluppate alcune sperimentazioni per la somministrazione dei farmaci in Emilia-Romagna, Toscana e Lazio, sebbene resti irrisolto il problema del soggetto tenuto alla somministrazione del medicinale in quanto bisognerebbe capire se il docente è in grado di assumersi la conseguente responsabilità.

Il professor NICOLUCCI ritiene che in Italia vi sia un numero consistente di dati che spesso però sono di difficile accesso sia per ragioni di *privacy* sia per alcune resistenze da parte delle regioni. Pertanto, il patrimonio informativo sarebbe enorme e potrebbe acquistare maggiore valore se fosse collegato ai dati clinici. Precisa inoltre che la crescita del diabete è legata senz'altro all'invecchiamento della popolazione, ma ancor di più all'obesità, mentre ancora non si è in grado di prevedere l'impatto dell'attuale crisi economica. Concorda poi con l'esigenza di aumentare la diagnosi precoce per la quale, a suo parere, basterebbe un semplice questionario con domande essenziali, mentre osserva che anche i dati sull'abbandono terapeutico dovrebbero essere di più facile accesso.

La dottoressa SABBADINI conferma che in Italia vi sono molti dati, tuttavia poco valorizzati ed integrati, con sistemi informativi molto avanzati in talune regioni e assolutamente carenti in altre; ciò dovrebbe esigere un'azione da parte del livello centrale per collegare tutte le informazioni disponibili e creare così un archivio integrato. Tiene a precisare poi che alcuni dati riferiti sul diabete in età scolare sono influenzati dai numeri relativamente bassi dei soggetti interessati, circa 20 mila. In ogni caso,

concorda con l'esigenza di una indagine più penetrante all'interno delle scuole, come anche nei luoghi di lavoro: a tale riguardo, si potrebbe utilizzare il canale informativo già presente sulla forza lavoro per inserirvi quesiti specifici sui diabetici. Occorre poi definire una disciplina ed una serie di raccomandazioni per potenziare le rilevazioni statistiche ufficiali di carattere socio-sanitario, sulla falsariga di quello che già accade per legge per quanto riguarda le statistiche di natura economica. A suo avviso, per rendere effettive le esigenze ricordate occorrerebbe incrementare le risorse e gli investimenti destinati per le rilevazioni statistiche.

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato i soggetti auditi per le analisi e i dati forniti alla Commissione che potranno essere utili ai relatori ai fini del documento conclusivo, dichiara chiusa l'odierna audizione.

Comunica, quindi, che la documentazione consegnata dagli auditi o che sarà da loro successivamente trasmessa, poiché nulla osta, sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE comunica che, nel corso dell'audizione informale di rappresentanti della Federazione nazionale M.I.G.E.P., coordinamento collegiato associazione delle professioni infermieristiche e tecniche, tenuta lo scorso 10 maggio, dinanzi all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, è stata consegnata della documentazione che sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

Martedì 15 maggio 2012

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 44

Presidenza della Presidente
BOLDI

Orario: dalle ore 15,30 alle ore 16,35

AUDIZIONE INFORMALE DEL DOTTOR CARMINE DI NUZZO, ISPETTORE GENERALE CAPO DELL'ISPETTORATO GENERALE PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA (IGRUE) DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO – MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, SULLE NUOVE PROSPETTIVE FINANZIARIE DELL'UE 2014-2020

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione dei diritti umani

Martedì 15 maggio 2012

Plenaria
117ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARCENARO

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il ministro del lavoro e delle politiche sociali Elsa Fornero, sul Tavolo intergovernativo sulla condizione di rom, sinti e caminanti in Italia.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente MARCENARO comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno e la trasmissione radiofonica, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sul Tavolo intergovernativo sulla condizione di rom, sinti e caminanti in Italia

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 9 maggio scorso.

Il presidente MARCENARO, in apertura di seduta, nel ringraziare il Ministro per la sua presenza, ricorda il lavoro svolto dalla Commissione sulla questione rom, sinti e caminanti, anche successivamente alla pubblicazione del rapporto del 2011, in particolare le audizioni del ministro Riccardi e del sottosegretario Rossi Doria, sottolineando come sarebbe importante dare vita ad un dibattito pubblico anche, ove possibile, attraverso una specifica discussione in Parlamento.

Il ministro del lavoro e delle politiche sociali Elsa FORNERO approva l'idea di dare vita ad una pubblica discussione, magari anche attraverso un dibattito parlamentare, sui temi della integrazione di rom e sinti, e sottolinea come l'impegno dell'Italia su questo tema presenti luci e ombre, queste ultime dovute essenzialmente alla limitatezza dei fondi. Un eventuale pubblico dibattito potrebbe prendere lo spunto dalle osservazioni che intenderà fare l'Unione europea sulla Strategia nazionale su rom e sinti, recentemente approvata dal Governo in virtù della nota direttiva 173/2011. Tali osservazioni emergeranno dalle comunicazioni che renderà al Parlamento europeo il Commissario Viviane Reding alla fine di questo mese. Per quanto riguarda la Strategia nazionale varata dal Governo, essa prevede che sia attuata realizzando ampie sinergie fra le diverse aree di competenza dei Ministeri e con l'obiettivo di superare una logica meramente emergenziale, si muove lungo i quattro tradizionali filoni operativi: abitazione, istruzione, lavoro, salute. In questo quadro un ruolo centrale viene svolto dall'UNAR, l'Ufficio nazionale antidiscriminazione, che ha personale fortemente motivato e che costituisce il punto di contatto in materia di politiche di inclusione di rom, sinti e caminanti. Le risorse messe a disposizione dei programmi di inclusione, che prevedono il coinvolgimento degli enti territoriali, delle organizzazioni non governative e delle associazioni di rom e sinti, possono contare sul riutilizzo dei fondi già stanziati e non spesi per l'emergenza rom, e in questo senso i Dicasteri competenti stanno svolgendo il necessario lavoro tecnico.

Intervengono quindi i senatori FLERES *(CN:GS-SI-PID-IB-FI)*, DI GIOVAN PAOLO *(PD)*, LIVI BACCI *(PD)* e il presidente MARCENARO *(PD)* per fare osservazioni e rivolgere domande.

A tutti risponde il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il presidente MARCENARO chiude la seduta ringraziando il ministro Fornero e i senatori per la presenza e la partecipazione al dibattito.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Martedì 15 maggio 2012

Comitato XI

Regime degli atti

Riunione n. 24

Orario: dalle ore 12,00 alle ore 12,30

Plenaria

105ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
Luigi DE SENA

Interviene il procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Messina, dottor Sebastiano Ardita.

La seduta inizia alle ore 20,30.

(Si approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha deliberato che la Commissione si rechi, il prossimo 23 maggio alle ore 9,30, presso il Sacrario della Polizia di Stato posto all'interno della Scuola superiore di Polizia, a Roma, per una cerimonia commemorativa di tutti i caduti per i delitti di mafia, in occasione del 20º anniversario della strage di Capaci.

Audizione del procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Messina, dottor Sebastiano Ardita

Il PRESIDENTE introduce l'audizione del dottor Sebastiano Ardita, che in data odierna ha lasciato l'incarico di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania assumendo l'incarico di Procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Messina, ma che per dieci anni è stato a capo della Direzione generale dei detenuti e del trattamento nel Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del ministero della Giustizia. Ricorda che l'audizione è stata convocata per approfondire il tema della gestione dei provvedimenti di 41-*bis* negli anni 1992-1993, periodo in cui si verificarono le stragi di mafia.

Il PRESIDENTE da la parola al dottor Ardita.

Il dottor ARDITA svolge la propria relazione.

Pongono domande il senatore LUMIA, l'onorevole MARINELLO, il senatore LI GOTTI, gli onorevoli GRANATA, TASSONE, GARAVINI e NAPOLI e, per una precisazione, nuovamente il senatore LUMIA.

Il dottore ARDITA risponde ai quesiti posti con una parte in seduta segreta.

Il PRESIDENTE ringrazia il procuratore per le ampie risposte fornite e dichiara conclusa l'audizione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

L'onorevole GARAVINI chiede la convocazione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, anche al fine di programmare l'audizione del prefetto di Catanzaro per approfondire le modalità di svolgimento delle consultazioni elettorali svoltesi di recente in tale città.

L'onorevole NAPOLI concorda con la richiesta dell'onorevole Garavini sottolineando la presenza di fronte ai seggi elettorali di esponenti di organizzazioni criminali.

L'onorevole TASSONE si associa alle richieste formulate dall'onorevole Garavini.

La seduta termina alle ore 22,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Martedì 15 maggio 2012

Plenaria

Presidenza del Presidente
Gaetano PECORELLA

La seduta inizia alle ore 13,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del presidente della regione Friuli Venezia Giulia, Renzo Tondo
(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del presidente della regione Friuli Venezia Giulia, Renzo Tondo, accompagnato da Daniele Bertuzzi, segretario generale della regione Friuli Venezia Giulia.

Renzo TONDO, *presidente della regione Friuli Venezia Giulia,* svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Alessandro BRATTI *(PD)* e Gaetano PECORELLA, *presidente*, nonché i senatori Vincenzo DE LUCA *(PD)* e Gennaro CORONELLA *(PdL).*

Renzo TONDO, *presidente della regione Friuli Venezia Giulia,* Daniele BERTUZZI, *segretario generale della regione Friuli Venezia Giulia*, rispondono ai quesiti posti.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ringrazia il presidente Tondo per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 20 alle ore 20,05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia e l'adolescenza

Martedì 15 maggio 2012

Plenaria

Presidenza della Presidente
Alessandra MUSSOLINI

La seduta inizia alle ore 11,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Sull'attuazione della normativa in materia di adozione e affido

Audizione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, Vincenzo Spadafora
(Svolgimento e conclusione)

Alessandra MUSSOLINI, *presidente,* introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Vincenzo SPADAFORA, *Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni la presidente Alessandra MUSSOLINI, le deputate Sandra ZAMPA *(PD)*, Gabriella CARLUCCI *(UDCPTP)*, Maria Letizia DE TORRE *(PD)*, Alessandro PAGANO *(PDL)*, Anita DI GIUSEPPE *(IDV)*, Mariella BOCCIARDO *(PDL)*, nonché le senatrici Laura ALLEGRINI *(PDL)*, Anna Maria SERAFINI *(PD)* e Giuliana CARLINO *(IDV).*

Vincenzo SPADAFORA, *Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, ringrazia l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 12,20.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale

Martedì 15 maggio 2012

Plenaria

160ª Seduta

Presidenza del Presidente
Ignazio MARINO

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta odierna.

La Commissione decide inoltre l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno.

Seguito dell'inchiesta su alcuni aspetti della medicina territoriale, con particolare riguardo al funzionamento dei Servizi pubblici per le tossicodipendenze e dei Dipartimenti di salute mentale: comunicazioni del Presidente in esito ad un sopralluogo effettuato il 10 maggio 2012 presso alcuni servizi psichiatrici di Brunico (BZ)

Il PRESIDENTE svolge un'ampia relazione sulle risultanze del sopralluogo in titolo, che è stato finalizzato all'acquisizione di elementi di conoscenza sullo stato dei servizi psichiatrici locali e, in particolare, sulle modalità di effettuazione della terapia elettroconvulsivante. Sottolinea che, a fronte di condizioni strutturali e igienico-sanitarie del tutto soddisfacenti, nel corso della visita sono emersi alcuni profili meritevoli di un supplemento di riflessione: il ricorso non infrequente alle contenzioni e alla terapia elettroconvulsivante, il carattere non aperto del reparto psichiatrico ospedaliero, la mancata istituzione del dipartimento di salute mentale.

La senatrice PORETTI e la senatrice BIONDELLI intervengono per svolgere alcune considerazioni in tema di terapia elettroconvulsivante.

Il PRESIDENTE fa presente che eventuali approfondimenti sugli aspetti di maggiore complessità emersi nel corso del sopralluogo potranno essere decisi una volta valutata l'intera documentazione acquisita, e sentita anche la relazione che verrà svolta dal Ministro della salute nel corso dell'audizione già calendarizzata per la seduta di giovedì prossimo.

La Commissione conviene.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore GRAMAZIO, in qualità di co-relatore dell'inchiesta sulle RSA, segnala che nel corso di una trasmissione di approfondimento televisivo andata in onda nella serata di ieri sono emerse alcune apparenti anomalie nell'ambito di una struttura della Regione Lazio. Propone, quindi, l'acquisizione del documento video per le valutazioni di competenza della Commissione.

Il PRESIDENTE assicura che, in assenza di osservazioni contrarie, sarà sua cura procedere quanto prima all'acquisizione del materiale istruttorio.

Così resta stabilito.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE comunica che, considerato l'andamento dei lavori odierni, lo svolgimento dell'Ufficio di Presidenza integrato, già previsto per la giornata di domani, avrà luogo al termine della seduta plenaria in corso.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,40.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 77

Orario: dalle ore 14,40 alle ore 14,50

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 2,55 del giorno 16-05-2012

ERRATA CORRIGE

Nel Resoconto sommario delle Giunte e Commissioni n. 618 di giovedì 10 maggio 2012, seduta n. 312 (pomeridiana) della 11ª Commissione (Lavoro, previdenza sociale), a pagia 46, diciannovesima riga, *al posto delle parole:* «3.3 e 57.11» *leggasi:* «3.3, 5.62, 57.11, 71.1 e 71.2».